

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	119
GIUSTIZIA (II)	»	137
DIFESA (IV)	»	156
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	160
FINANZE (VI)	»	167
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	188
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	191
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	202
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	208
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	222

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	230
AGRICOLTURA (XIII)	»	235
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	261
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	262
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	264

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 15.45.

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BUSINAROLO, *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento all'esame, composto di tre articoli di natura sostanziale ed incidente sulla materia economico-sociale, facendo presente che esso non reca profili problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato per la legislazione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 3340 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge consta di tre articoli di natura sostanziale, recanti, rispettivamente, misure per garantire il decoro degli istituti scolastici, interventi volti ad assicurare l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015;

constatato che il titolo del decreto-legge riconduce alla generica e vasta materia economico-sociale i contenuti dei tre articoli, i quali, invece, incidono ciascuno su un diverso ambito materiale;

osservato infine che il disegno di legge all'esame è provvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	4
Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ...	4
AVVERTENZA	4

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.25.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Giunta ha fissato al deputato interessato dei termini per manifestare l'intenzione di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento e, quindi, per presentare una nota scritta ovvero per essere audito dalla Giunta.

Nessuna comunicazione è pervenuta dall'onorevole Berlusconi entro i termini previsti.

Invita, quindi, i colleghi ad aprire la discussione sulla domanda di autorizzazione in oggetto, riservandosi di presentare una proposta all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che l'onorevole Chiappori ha comunicato la propria disponibilità ad essere audito dalla Giunta per rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento.

Concordando la Giunta, fissa il termine del 21 ottobre prossimo per l'audizione del deputato interessato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Atto n. 198.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il prescritto parere, espresso il 24 settembre scorso, e che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il proprio parere sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Ricorda altresì, che i relatori, onorevoli Rostan e Monchiero, hanno presentato una proposta di parere favorevole, con condizioni ed una osservazione, nella seduta del 30 settembre scorso.

Donata LENZI (PD) dichiara di non ritenere opportuno prevedere un uso eccessivo di sanzioni penali, in luogo di quelle amministrative, rispetto alle violazioni operate nell'ambito regolato dal provvedimento in esame, ricordando che è in corso una generale tendenza a ridurre l'impiego delle misure di carattere penale. Invita, pertanto, i relatori a trasformare i rilevi espressi nella proposta di parere, prevedendo delle osservazioni in luogo delle condizioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, concorda con la collega Lenzi sul fatto che

molti provvedimenti di recente approvazione individuano soluzioni alternative alle sanzioni penali.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente della II Commissione*, in sostituzione della relatrice per la II Commissione, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, nel replicare all'intervento della collega Lenzi, precisa che la tutela di diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quello alla salute, richiede l'applicazione di sanzioni penali, anziché amministrative. Le condotte cui fa riferimento l'articolo 8 del provvedimento in discussione dovrebbero, infatti, a suo avviso, essere assoggettate a sanzioni di carattere penale secondo i principi e i criteri direttivi di delega.

Maria AMATO (PD) rileva che la vigente normativa nazionale, la legge n. 719 del 1986, prevede un utilizzo di sanzioni penali che appaiono superate alla luce dell'evoluzione della disciplina europea.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente della II Commissione*, in relazione ai rilievi testé formulati dalla collega Amato, ritiene che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, possa essere trasformata in una mera osservazione soltanto la condizione di cui al numero 3) della proposta di parere presentata dai relatori nella seduta precedente.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore per la XII Commissione*, propone una riformulazione del parere con la trasformazione in osservazione della condizione di cui al numero 3).

Donata LENZI (PD) manifesta soddisfazione per la proposta del relatore e preannuncia il suo voto favorevole.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici (Atto n. 198);

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), nella decisione che sia allega al presente parere;

preso atto che il provvedimento in esame è volto a disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;

richiamati i principi e criteri direttivi di delega in materia sanzionatoria dettati in via generale dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

rilevato che i predetti principi e criteri direttivi di delega riservano la tutela penale alla lesione o messa in pericolo di interessi costituzionalmente rilevanti, che nel caso in esame, con riferimento al diritto alla salute dei consumatori, verrebbero lesi dalla violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1223/2009;

rilevato altresì che alcune condotte relative alla violazione del richiamato regolamento sono già sanzionate dalla legi-

slazione vigente (legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni) con pene più severe rispetto a quelle riconducibili ai criteri e principi direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

condivisa la scelta del legislatore delegato di confermare le pene previste dalla legislazione vigente, considerato che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 operano, secondo quanto previsto da tale legge, « al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti »;

ritenuto che la tecnica legislativa del rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento per individuare le condotte da punire non sia di per sé in contrasto con il principio di legalità ed, in particolare, al principio di determinatezza, ma comunque possa determinare una incertezza interpretativa, che nel caso specifico potrebbe tradursi in una violazione del richiamato principio di determinatezza,

rilevato che:

all'articolo 4 e 5 sembrano incongrue, le sanzioni amministrative previste rispettivamente per la persona responsabile ed il distributore che violano, gli obblighi di informazione e di cooperazione o gli obblighi di verifica dei prodotti, a loro carico, in quanto questi obblighi sono volti ad assicurare che sia rispettato il diritto alla salute dei consumatori;

l'articolo 8 assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento

di una somma tra 10.000 e 100.000 euro la persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e di documentazione informativa sul prodotto ed, in particolare, fissa le sanzioni relative all'immissione in commercio di cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza o per i quali non sia stata elaborata una relazione adeguata, al mancato rispetto delle condizioni fissate dal regolamento in merito alla valutazione di sicurezza nonché alla mancata soddisfazione degli obblighi in materia di documentazione informativa sul prodotto;

le condotte sanzionate dal predetto articolo 8 pongono comunque in pericolo la sicurezza dei consumatori, richiedendo pertanto la sanzione di natura penale;

l'articolo 10 introduce sanzioni penali per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento, in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR, ovvero delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/20082;

le condotte sanzionate dal predetto articolo 10 sono riconducibili all'articolo 3 della legge n. 713 del 1986 che le qualifica come delitto, punendole in maniera più rigorosa di quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento in esame; per cui appare opportuno confermare per tali condotte la sanzione penale già prevista dalla normativa vigente, sganciandola quindi dai principi e criteri direttivi di delega della legge n. 234 del 2012;

l'articolo 12 punisce a titolo di contravvenzione la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento in materia di sperimentazione animale quali il divieto a fare test di prodotti

cosmetici finiti e degli ingredienti sugli animali (divieto di sperimentazione) nonché la commercializzazione di prodotti cosmetici finiti o contenenti ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale (divieto di immissione sul mercato);

le condotte punite dall'articolo 12 sono già vietate dalla direttiva 76/768/CEE e quindi punite dalla norma penale, per cui appare opportuno premettere alla descrizione della fattispecie penale di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame la clausola che fa salva l'applicazione della normativa penale vigente che punisca più gravemente la predetta fattispecie,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) agli articoli 4 e 5 sia prevista la sanzione penale anziché amministrativa per le fattispecie illecite ivi previste;

2) all'articolo 8, le sanzioni di natura amministrativa siano trasformate in sanzioni penali secondo i principi e criteri direttivi di delega;

3) all'articolo 12, comma 1, siano premesse le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, »,

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di descrivere dettagliatamente le condotte della fattispecie penale di cui al provvedimento in esame, anziché rinviare alle singole disposizioni del regolamento;

b) all'articolo 10 siano previste come sanzioni penali quelle già previste dall'articolo 3 della legge n. 713 del 1986 per tutte quelle condotte previste dall'articolo 10 del provvedimento in esame che siano riconducibili alle condotte previste dal richiamato articolo 3.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	110

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente della VII Commissione*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente della VII Commissione*, comunica che sono pervenute circa 360 proposte emendative, tra le quali 8 emendamenti dei relatori, e che tutte, comprese quelle dei relatori, sono state pubblicate in un fascicolo che è già a disposizione dei deputati dallo scorso 3 ottobre (*vedi allegato 1*). Comunica che nel frattempo sono stati ritirati gli emendamenti Boccadutri 1.33 e Coppola 1.36 e 1.41. Ricorda che l'Ufficio di presidenza congiunto, riunitosi nella giornata di ieri, ha fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 11 della giornata odierna e che sono pervenuti alle Commissioni circa 40 subemendamenti, che sono a disposizione dei deputati in un apposito fascicolo (*vedi allegato 2*). Dà quindi la parola ai relatori per l'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario, ad ec-

cezione degli emendamenti Vacca ed altri 1.37, Pannarale ed altri 1.31, Rampi 1.21 e 1.52, per i quali propone l'accantonamento.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 1. Fa presente che, in alcuni casi, gli emendamenti hanno un contenuto condivisibile che tuttavia estende l'ambito del provvedimento ad altri profili, sui quali il Governo sta lavorando. L'appoggio all'invito al ritiro formulato dai relatori è motivato da ragioni di metodo e non di merito.

Annalisa PANNARALE (SEL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo premesso all'articolo 1 a propria prima firma 01.1, osserva che le disposizioni in esso contenute sono presupposti essenziali all'approvazione di qualsiasi altra disposizione relativa alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Il provvedimento si occupa con solerzia degli assetti interni e della *governance* della concessionaria, senza tuttavia preoccuparsi di offrire una definizione di servizio pubblico e della funzione divulgativa e informativa che esso deve svolgere per ridare centralità alle fasce deboli della popolazione. Giudica fondamentale che, prima di intervenire sugli assetti della concessionaria, si introducano norme volte alla promozione della crescita culturale e alla valorizzazione di contenuti originali, sorgendo, in caso contrario, il sospetto che il Governo voglia occuparsi soltanto di questioni di potere.

Giuseppe CIVATI (Misto), associandosi alle considerazioni della collega Pannarale, fa osservare al Governo che il provvedimento ha come titolo la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo e che quindi la definizione del servizio pubblico e delle sue funzioni rientra pienamente all'interno del relativo perimetro. Giudica opportuno che qualsiasi riforma inerente alla società concessionaria venga

inserita nel necessario quadro di pluralismo dell'informazione e invita pertanto le Commissioni ad approvare l'articolo aggiuntivo in esame, che si basa sul principio costituzionale dell'accesso all'informazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, osserva che le considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduto ripercorrono argomenti già sviscerati nella discussione generale. Sottolinea, al pari di quanto già fatto dal rappresentante del Governo, che il provvedimento in esame è soltanto uno dei tasselli di un quadro più generale che comprende anche i temi del servizio pubblico e del suo finanziamento nonché il tema della concessione, anche in vista della scadenza ormai prossima. Fa presente, al riguardo, che è stato proposto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 1.31 Pannarale, nel quale si propone che, in occasione del rinnovo della concessione, si apra una consultazione pubblica inerente ai connotati funzionali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Davide CAPARINI (LNA) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'articolo aggiuntivo Pannarale 01.1, anticipando che il successivo articolo aggiuntivo a propria prima firma 01.2 è improntato allo stesso principio, volto a definire il servizio pubblico sulla base dei contenuti del contratto di servizio.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) espone che l'articolo aggiuntivo in esame gli fa sovvenire le considerazioni del giurista John Austin, che reputava inutili tutte le statuizioni legislative prive di sanzione. La proposta emendativa gli pare dunque senza contenuto normativo e sottolinea il rischio che, al pari di altre disposizioni così congegnate, ci si debba affidare all'arbitrio dell'interprete. Auspica quindi che vengano evitate norme manifesto, al fine di non generare una quanto mai inopportuna confusione applicativa, che spetterebbe al solo potere giudiziario dirimere.

Roberto FICO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'articolo aggiuntivo Pannarale 01.1, che sottolinea con forza la funzione del servizio pubblico di promozione di contenuti culturali. Osserva inoltre che, pur se le disposizioni dell'articolo aggiuntivo sono già contenute nel contratto di servizio, spesso questo non viene applicato ed è quindi opportuno che la legge precisi alcuni principi fondamentali, come ad esempio la piena indipendenza e autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sull'articolo aggiuntivo Pannarale 01.1.

Mirella LIUZZI (M5S) giudica l'articolo aggiuntivo in esame fondamentale in quanto richiama i principi del servizio pubblico, facendo riferimento alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al Trattato di Lisbona e ritiene indispensabile che qualsiasi riforma che riguardi la concessionaria si inserisca nel quadro di questi principi.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI ritiene opportuno chiarire la posizione del Governo. Pur comprendendo le richieste dei colleghi di integrare il provvedimento con altri contenuti, esprime la preoccupazione che si estenda eccessivamente l'ambito del provvedimento, inserendovi elementi sui quali il Governo ha parallelamente avviato una riflessione. Cita a esempio la riforma del servizio pubblico e la disciplina dell'emittenza locale, la quale — pur non costituendo servizio pubblico — è portatrice di una funzione di interesse collettivo, e la riforma della disciplina del canone. Ritiene che la trasformazione della RAI stia già avvenendo e che all'interno di questo processo il Governo si possa muovere in modo costruttivo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pannarale 01.1.

Davide CAPARINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a propria prima firma 01.2, pur comprendendo l'esigenza del Governo di non ampliare il perimetro del provvedimento, ritiene, a differenza del collega Buttiglione, che sia importante specificare che cosa sia il servizio pubblico e quali siano i programmi e le rubriche da considerarsi di pubblico interesse.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.2.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Caparini 01.2.

Davide CAPARINI (LNA), intervenendo sull'emendamento soppressivo Brunetta 1.4, sottolinea che esso viene incontro alle istanze di chiunque, avendo a cuore le sorti del servizio pubblico, è convinto che questo non debba essere appannaggio solo della RAI. Ricorda di aver proposto, nel corso degli anni, differenti modelli di servizio pubblico tutti basati sul presupposto che il concessionario non possa essere identificato una volta per tutte.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brunetta 1.4.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) intervenendo in qualità di cofirmatario, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Brunetta 1.5. Ritiene infatti che esso possa definirsi un emendamento « renziano », se è vero, come è vero, che vi si propone la privatizzazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, sottraendola così all'ingerenza della politica, proprio come auspicato più volte dall'attuale Presidente del Consiglio.

Davide CAPARINI (LNA) si dichiara favorevole all'emendamento Brunetta 1.5, chiedendosi però per quale motivo Forza Italia, quando era forza di governo, non abbia provveduto alla privatizzazione della RAI.

Roberto FICO (M5S) si dichiara contrario all'emendamento, in quanto è necessario preventivamente introdurre un'adeguata normativa *antitrust* e sul conflitto di interessi.

Rocco BUTTIGLIONE (AP), pur essendo tentato di votare a favore dell'emendamento Brunetta 1.5, annuncia il suo voto contrario, in quanto non è la sede emendativa di un provvedimento sulla *governance* della RAI il luogo adatto in cui affrontare un tema così importante.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Brunetta 1.5 e 1.6.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) illustra il suo emendamento 1.7 che dispone anch'esso la privatizzazione della RAI, raccomandandone l'approvazione. Osserva che l'attuale riforma, che non espelle i partiti dalla RAI come invece annunciato dal Presidente del Consiglio Renzi, oltre a non affrontare i temi più importanti del servizio radiotelevisivo pubblico, appare solo una devoluzione di poteri ad un amministratore delegato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Altieri 1.7 e Brunetta 1.8.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) illustra la *ratio* del suo emendamento 1.59 che è di rendere il sistema radiotelevisivo un mercato liberato dai tetti pubblicitari.

Davide CAPARINI (LNA) è contrario, perché approvare l'emendamento 1.59, per l'intero sistema, equivarrebbe al suicidio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Altieri 1.59 e 1.56.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il successivo emendamento Altieri 1.60 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento Altieri 1.59.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vacca 1.3 e Brunetta 1.9.

Davide CAPARINI (LNA) interviene a favore dell'emendamento 1.14, segnalando che questa è l'ultima occasione per far sì che il matrimonio tra lo Stato e la RAI non sia un vincolo perpetuo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brunetta 1.14.

Roberto FICO (M5S) illustra il suo emendamento 1.16, raccomandandone l'approvazione ed evidenziando come un periodo più lungo di cinque anni (anziché di tre) permetta una migliore programmazione degli investimenti.

Davide CAPARINI (LNA) è contrario all'emendamento Fico 1.16.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) è anch'egli contrario perché l'emendamento 1.16, anziché accelerare il rinnovamento, lo differisce nel tempo.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) si dichiara favorevole all'emendamento Fico 1.16, che impedisce l'allineamento dei tempi della politica con quelli della gestione interna della RAI.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 1.16.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fico 1.15 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento Fico 1.16.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brunetta 1.17.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra, in qualità di cofirmataria, l'emendamento Fratoianni 1.18, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea, in particolare, che la proposta emendativa intende impedire che il Governo controlli la RAI, dando al Parla-

mento un forte controllo di garanzia, in un'ottica di equilibrio tra i poteri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fratoianni 1.18.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.19, il quale differisce dal precedente emendamento Fratoianni 1.18 per la circostanza che il parere vincolante ivi previsto è successivo anziché preventivo.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, osserva che a oggi la Commissione parlamentare di vigilanza sul sistema radiotelevisivo già esprime un parere obbligatorio sul contratto di servizio.

Giuseppe CIVATI (Misto), definendosi un deputato « mistico », come tale privo di definite garanzie di tempi a disposizione, rileva di avere una propria idea del ruolo svolto dalla Commissione di vigilanza e dal Parlamento nel settore radiotelevisivo.

Mirella LIUZZI (M5S) paventa che non siano prese in considerazione le osservazioni sul contratto di servizio che sono state espresse in vista del prossimo rinnovo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI rivendica la correttezza della procedura seguita sinora. Rileva, quindi, che il contratto di servizio è stipulato tra due soggetti e che la Commissione di vigilanza può arricchirne il contenuto, pur generando in tal modo nuovi impegni per la RAI. Confida quindi nella collaborazione del nuovo direttore generale della RAI, in continuità con quanto già avvenuto con il precedente direttore generale Luigi Gubitosi, per il recepimento delle osservazioni che pervengono dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pannarale 1.19 e Brunetta 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26 e 1.25.

Roberto FICO (M5S) illustra il suo emendamento 1.27, che intende rendere decennale e non più perpetua la concessione alla RAI.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, *relatore per la IX Commissione*, rileva che anche la documentazione predisposta dagli uffici evidenzia che, ove si fosse voluto attribuire la concessione a tempo indeterminato alla RAI, ciò avrebbe richiesto una esplicitazione testuale.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, comprende il senso della posizione del collega Fico. Coglie quindi l'occasione per precisare che nelle intenzioni del Governo alla RAI la concessione dovrebbe essere rinnovata, senza passare necessariamente per una procedura selettiva di evidenza pubblica, per periodi non già di venti ma di dieci anni. Una simile determinazione, tuttavia potrà essere assunta, solo dopo che sarà maturata una riflessione conclusiva sulla *mission* della RAI. Domanda quindi all'onorevole Fico se non intenda riconsiderare il suo diniego all'invito che già i relatori gli hanno rivolto di ritirare il suo emendamento.

Roberto FICO (M5S) insiste per la votazione.

Davide CAPARINI (LNA) voterà a favore dell'emendamento 1.27, poiché reputa davvero singolare che nel testo proposta dalla maggioranza la RAI sia già indicata quale destinataria della concessione a prescindere dal meccanismo con cui avverrà l'assegnazione del provvedimento concessorio. Crede necessario quanto meno che siano evitati i problemi interpretativi mediante l'inserimento di una nota transitoria.

Dopo ulteriori interventi di Roberto FICO (M5S), Giuseppe CIVATI (Misto), Rocco BUTTIGLIONE (AP) e Davide CAPARINI (LNA), e del sottosegretario Antonello GIACOMELLI, Simone VALENTE (M5S) dichiara in definitiva il voto favo-

revoles suo gruppo sull'emendamento Fico 1.27, che le Commissioni respingono.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giancarlo Giordano 1.28.

Davide CAPARINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Borghesi 1.29, fa presente che l'identità di questo con l'emendamento Altieri 1.30 è dovuta al fatto che entrambi riprendono i contenuti del contratto di servizio laddove questo dà la definizione di servizio pubblico radiotelevisivo. Nel richiamare le argomentazioni precedentemente esposte, auspica che venga specificato nel anche testo di legge che cosa sia il servizio pubblico, non ritenendo opportuno rimandare tale riflessione ad un successivo provvedimento.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) esprime la propria contrarietà sugli identici emendamenti in esame, ritenendo inopportuno inserire in un testo di legge elementi che fanno parte del contratto di servizio e che potrebbero essere oggetto di modifica in occasione dei rinnovi.

Roberto FICO (M5S) condivide.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Borghesi 1.29 e Altieri 1.30. Indi, accantonano l'emendamento Vacca 1.37. Con distinte votazioni respingono poi gli emendamenti Caparini 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Accantonano infine l'emendamento Pannarale 1.31.

Roberto RAMPI (PD) ritira il proprio emendamento 1.32.

Ivan CATALANO (SCpI) ritira l'emendamento Pinna 1.34 e tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, riferiti all'articolo 1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente della VII Commissione*, ricorda che l'emendamento Boccadutri 1.33 è stato ritirato e che sono stati da ultimo ritirati gli emendamenti Vargiu 1.45, Pinna 1.38 e 1.35 e Coppola 1.36.

Cristian IANNUZZI (Misto), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento 1.36, ritiene di non insistere per la sua votazione nel caso in cui il Governo manifesti la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno con i medesimi contenuti.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, nel ribadire la condivisione del Governo sul merito dell'emendamento Coppola 1.36, dichiara la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che abbia le medesime finalità.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Rampi 1.21.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.47, fa presente che esso è volto a fare in modo che i programmi a rilevanza culturale siano trasmessi anche dai canali di maggiore ascolto e in tutte le fasce orarie.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, ritiene che si tratti di disposizioni da inserire all'interno del contratto di servizio piuttosto che in un provvedimento di legge.

Davide CAPARINI (LNA), nel dissentire con la relatrice, osserva che la questione posta dall'emendamento Vacca 1.47 travalica il confine del contratto di servizio e che il rango di legge possa superare la resistenza storica opposta dalla RAI al riguardo, argomentata con motivazioni di natura commerciale. Nel ricordare che spesso le disposizioni contenute all'interno del contratto di servizio non trovano una compiuta applicazione, ritiene che nel caso specifico si tratti di una richiesta legittima, dal momento che la scelta dei programmi da inserire in prima serata nei canali a maggiore ascolto non sia operata dai direttori di testata bensì dagli inserzionisti pubblicitari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 1.47.

Maria MARZANA (M5S) chiede la ripetizione della votazione dell'emendamento Vacca 1.47, avvenuta a suo giudizio in modo troppo frettoloso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente della VII Commissione*, pur essendo il risultato della votazione assolutamente chiaro, a titolo di cortesia, accoglie la richiesta della deputata Marzana.

Le Commissioni, ripetendo la votazione, respingono l'emendamento Vacca 1.47, con 31 voti contrari.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente della VII Commissione*, in ragione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Premettere i seguenti:

ART. 01.

(Principi).

1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.

2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

3. Le attività di comunicazione nei diversi *media*, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in par-

ticolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

4. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.

5. Il servizio pubblico è svolto in piena indipendenza e piena autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria.

ART. 02.

(Attività generali).

1. Il servizio pubblico assicura livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino.

2. Il servizio pubblico promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali e assicura adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte dei cittadini.

01. 1. Pannarale, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali.

3. In particolare, si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un appro-

fondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

01. 2. Caparini, Borghesi.

Sopprimerlo.

1. 4. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1. — (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e utilizzo del termine «servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale»*). — 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana

spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana spa.

2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituire le parole «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a

una società per azioni» con le seguenti: « Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società ».

4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1. 5. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. – (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). – 1. L'articolo 21 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 è sostituito dal seguente:

“ART. 21. – (*Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa. L'alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente

comma. La vendita dell'intera partecipazione e delle quote deve concludersi non oltre il 30 dicembre 2017.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli da 45 a 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono abrogati.” ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1. 6. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*).

1. Entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della

RAI-Radiotelevisione italiana spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana spa.

2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituire le parole « Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni » con le seguenti: « Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società ».

4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine. »

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 5.

1. 7. Altieri, Lainati.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la lettera t) con la seguente:

“t) ‘servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale’, il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;” ».

1. 8. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 i commi 1 e 2 sono abrogati; ».

1. 59. Altieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole « diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo » sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) al comma 2 la lettera o) è abrogata.

1. 56. Altieri, Lainati.

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 il comma 1 è abrogato; ».

1. 60. Altieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-bis. In sede di aggiornamento del piano di ripartizione delle frequenze, o in caso di richiesta da parte di una regione, il Ministero dello sviluppo economico verifica la conformità degli impianti di diffusione televisiva alle prescrizioni previste dai Piani nazionali di assegnazione delle frequenze emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché verifica che gli stessi siano collocati nei siti assentiti dalle regioni. In caso di difformità il Ministero dispone il trasferimento, entro sei mesi dalla data di accertamento della non rispondenza tra i siti di attuale ubicazione degli impianti e quelli di Piano, nei siti di Piano degli impianti di radiodiffusione, privi delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Gli oneri del trasferimento sono a carico dei titolari dei medesimi impianti ».

1. 3. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, le parole: « è affidato per concessione a una società per azioni » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato per concessione a una società semplice o per azioni ».

1. 9. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 14. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, le parole: « sono rinnovati ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati ogni cinque anni ».

Conseguentemente sopprimere la lettera h).

1. 16. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, le parole: « sono rinnovati ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati ogni cinque anni ».

1. 15. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: e.

1. 17. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

1. 18. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Pannarale, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e successivo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

- 1. 19.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

- 1. 20.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni, con le seguenti: sono rinnovati ogni anno.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo annuale.

- 1. 22.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni due anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo biennale.

- 1. 23.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni quattro anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo quadriennale.

- 1. 24.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni sette anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo settennale.

- 1. 26.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni sei anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo sessennale.

- 1. 25.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di con la seguente: del.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « fino al 6 maggio 2016 » sono sostituire dalle seguenti: « fino al 6 maggio 2026 ».

- 1. 27.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: alla con la parola: la.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: il ruolo di gestore con le seguenti: quale concessionaria.

1. 28. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generate: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti dirette o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e

regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alta alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse

fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale ».

* **1. 29.** Borghesi, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'am-

biente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazio-

nali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale ».

* **1. 30.** Altieri, Lainati.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il contratto di servizio è stipulato entro sei mesi dalla scadenza ».

1. 37. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile, offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, diffusa attraverso le diverse piattaforme, che risponde, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'in-

formazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche ».

1. 10. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale ».

1. 11. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e per affermare i valori culturali e sociali e per difendere le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse pubblico ».

1. 12. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella

diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali ».

1. 13. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1, e aggiunto il seguente:

« 1-bis) in occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ».

1. 31. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme tecnologiche di contenuti audiovisivi o multimediali, di interesse generale, e diretta a promuovere la cultura e la creatività, la coesione sociale, l'utilizzo delle nuove tecnologie e a garantire un'informazione completa e imparziale anche nel rispetto del pluralismo delle idee, costituiscono un

diritto dei cittadini riconosciuto dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 21 della Costituzione e garantito dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ».

1. 32. Rampi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compresa la diffusione in *Internet* ».

1. 34. Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, dopo la lettera a) aggiunta la seguente:

« a-bis) la disponibilità di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché multimediali, di servizio pubblico della società concessionaria per la trasmissione, ritrasmissione e messa a disposizione per società terze. In caso di controversie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può fissare le condizioni che garantiscano la effettività gratuita per gli utenti, la ampiezza della finestra di *catch-up*, la non discriminazione tra piattaforme di ritrasmissione e i limiti per i terzi ad associare i programmi di servizio pubblico ad altri contenuti ».

1. 33. Boccadutri, Coppola.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione

delle opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative e dell'attività delle istituzioni europee. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; ».

- 1. 45.** Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* dopo le parole: « alla formazione, » sono aggiunte le seguenti: « alla diffusione di specifici approfondimenti volti alla promozione delle lingue ufficiali e di lavoro riconosciute nell'ambito dell'Unione europea ».

- 1. 38.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « alla formazione, » sono aggiunte le seguenti: « alla divulgazione dei principi di educazione civica, ».

- 1. 35.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* dopo le parole: « maggiormente innovative » sono aggiunte le seguenti: « , alla diffusione della cultura digitale e dell'innovazione ».

- 1. 36.** Coppola, Bruno Bossio, Quintarelli, Barbanti, Dallai, Pinna, Galgano, Ten-

tori, Palmieri, Bonomo, Catalano, Tinagli, Ascani, Cristian Iannuzzi, Furnari, Mucci, Pierdomenico Martino.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* le parole: « ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni cinque anni ».

- 1. 21.** Rampi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* dopo le parole: « dell'Autorità » sono aggiunte le seguenti: « che garantisce la diffusione delle trasmissioni in tutti i canali e in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto ».

- 1. 47.** Vacca, Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Alla programmazione di trasmissioni in lingua inglese è destinato uno specifico canale del servizio pubblico radiotelevisivo-multimediale ».

- 1. 48.** Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera *b)* in tutte le fasce orarie,

con particolare concentrazione nelle fasce di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; ».

- 1. 39.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate.

- 1. 40.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la promozione della cultura digitale per un pieno utilizzo delle potenzialità dei servizi stessi ».

- 1. 41.** Coppola, Bruno Bossio, Quintarelli, Barbanti, Dallai, Pinna, Galgano, Tentori, Palmieri, Bonomo, Catalano, Tinagli, Ascani, Cristian Iannuzzi, Furnari, Mucci, Pierdomenico Martino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 1. 42.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«*p)* l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello na-

zionale sia a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f) ».

- 1. 43.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera p), sostituire le parole da: l'informazione pubblica *fino a:* livello regionale *con le seguenti:* l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale;

- 1. 44.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 2, lettera s) sono inserite, in fine, le seguenti parole: finalizzate a concorrere allo sviluppo delle capacità fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale degli individui.

- 1. 49.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«*s-bis)* un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche di programmi televisivi, di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese; tale numero di ore è definito dalla deliberazione dell'Autorità di cui alla precedente lettera b) ».

- 1. 46.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter.1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

1. 50. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 3.ter aggiungere il seguente:

3-ter.1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« Ai sensi della lettera r) del comma 1 la sede regionale della regione autonoma della Sardegna, oltre a garantire l'informazione pubblica a livello regionale, costituisce centro di produzione decentrato specializzato nella produzione di trasmissioni in lingua inglese dedicate alla promozione culturale del Mediterraneo e dell'innovazione tecnologica.

1. 51. Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: rinnovo quinquennale aggiungere le seguenti: e dopo la parola « comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « e sentita la società concessionaria, almeno ogni sei mesi ».

1. 52. Rampi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **1. 53.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **1. 54.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) al comma 5, dopo la parola: « collegate » sono aggiunte le parole: « o controllate ».

1. 55. Rampi.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:

a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;

c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo ».

1. 57. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla data di scadenza della convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari è garantito in via esclusiva dai canali satellitari e dalle *web tv*.

1. 58. Caparini, Borghesi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

ART. 2.

(Erogazione del servizio pubblico televisivo).

1. Con cadenza triennale, la CONSIP Spa procede a una stima del valore delle trasmissioni televisive riconducibili ai generi di cui all'articolo 1 e indice gare per l'espletamento del servizio pubblico per un numero di pacchetti pari ai medesimi generi. Un operatore ha la facoltà di partecipare all'aggiudicazione di uno solo ovvero di più pacchetti.

2. Entro il 31 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico provvede a definire i requisiti necessari per la partecipazione al bando di gara di cui al comma 1, tenendo conto, tra gli altri, della copertura sull'intero territorio nazionale, dell'affidabilità dell'emittente e della condotta aziendale, dell'offerta qualitativa della programmazione e dell'offerta digitale.

3. Attraverso la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali aggiudicatrici, sono definiti gli obblighi di programmazione per l'espletamento del pacchetto o dei pacchetti di servizio pubblico aggiudicato, assicurandone comunque la tra-

smissione nelle fasce orarie di maggior ascolto e il divieto di interruzioni pubblicitarie all'interno del singolo programma.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è tenuta a monitorare regolarmente, anche attraverso meccanismi di controllo qualitativi e quantitativi, le attività di tutti gli operatori aggiudicatari e la rispondenza sostanziale delle trasmissioni realizzate al progetto presentato e ha poteri di intervento e di sanzione, fino alla sospensione delle attività e al ritiro della concessione.

5. Le televisioni private possono altresì stipulare convenzioni, con oneri posti in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi giornalistici o per trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali.

6. Nel caso in cui una o più gare vadano deserte, con decreto del Ministro dello sviluppo economico si procede, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione a tutte le emittenti private nazionali, in base alla capacità trasmissiva, dei pacchetti di servizio pubblico, interi o frazionati, da trasmettere nelle fasce di maggior ascolto, in cambio del corrispettivo economico di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo appositamente istituito con decreto ministeriale.

ART. 3.

(Erogazione del servizio pubblico radiofonico).

1. Con cadenza decennale, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso apposite convenzioni, affida il servizio pubblico radiofonico a una o più emittenti radiofoniche che ne fanno richiesta, purché assicurino un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 90 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad incrementare il servizio Radio Data System (RDS) sulle reti radiofoniche concessionarie in FM mediante il sistema *Enhanced Other Network* (EON), conformemente alle norme dell'*European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) e può estendere la sperimentazione del servizio RDS-Traffic Message Channel (TMC).

3. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettano i valori della normativa vigente in materia di limiti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

4. Le emittenti radiofoniche che svolgono il servizio pubblico, anche attraverso consorzi, sono tenute a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi *standard* trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del Digital Audio Broadcasting (DAB) nel rispetto della regolamentazione adottata dall'AGCOM, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

5. Le emittenti radiofoniche si impegnano a presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisce la copertura delle principali aree metropolitane e che rende possibile la sperimentazione della modulazione digitale secondo lo *standard Digital Radio Mondiale* (DRM).

2. 2. Caparini, Borghesi.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni concernenti Rai S.p.a.).

1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di con-

certo con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2015, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2016. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 19 gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47

del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati ».

2. 3. Caparini, Borghesi.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2.

(Privatizzazione della Rai).

1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2. Entro il 30 giugno 2016, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2015.

3. I proventi derivanti dal procedimento di cui al presente articolo sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui al capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

2. 4. Caparini, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni sulla

base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali, e per le province autonome di Trento e di Bolzano provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I suddetti contratti sono rinnovati ogni cinque anni.

2. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.

3. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

4. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione di cui al comma 3 deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.

5. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi 3 e 4, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

6. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula Indirizzi

generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

7. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

8. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del

consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

2. 5. Caparini, Borghesi.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, ivi compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. »;

b) i commi da 4 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

4. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e della società RAI-Radiotelevisione Spa.

5. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 9, concernente rispettivamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) la qualità e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

6. I criteri per la redazione dei *curricula* e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 4.

7. L'Autorità cura la pubblicazione dei *curricula* e degli elaborati nel proprio sito *Internet*.

8. Non possono candidarsi alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né coloro che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti

nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

9. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI-Radiotelevisione Spa;

c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

10. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le

condizioni di cui ai commi 5, 8 e 9 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a*), di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b*) e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera *c*) del citato comma 9.

11. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 10, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere determinano, nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.

12. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 11, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 12-*bis*.

12-*bis*. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 11 e 12, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

12-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 12-*bis*, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

12-*quater*. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società

RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate. All'atto di accettazione della nomina, ove gli eletti siano dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe.

12-*quinquies*. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui ai commi da 4 a 12-*quater* entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.

12-*sexies*. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

12-*septies*. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.

12-*octies*. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione

radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 12-*sexies*;

d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, con le modalità di cui al comma 12-*decies*;

e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi 12-*decies* e 12-*undecies*, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;

g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 12-*quaterdecies*;

12-*novies*. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e 1) del comma 12-*octies*.

12-*decies*. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 12-*octies*, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e com-

provata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

12-*undecies*. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 12-*octies* sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

12-*duodecies*. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:

a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;

c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

12-*terdecies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.

12-*quaterdecies*. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

12-quinquiesdecies. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

12-sexiesdecies. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione dei limiti ».

1-bis. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e successive modificazioni sono abrogati.

1-ter. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

1-quater. Le Commissioni parlamentari competenti possono convocare, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del medesimo servizio.

1-quinquies. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. 6. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.

2. 7. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. sino al 31 dicembre 2016. In fase di rinnovo la concessione affidata alla Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. è di durata decennale.

2. 8. Rampi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: libertà e diritto all'informazione, partecipazione e accessibilità da parte dei cittadini, nonché.

2. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratojanni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.

2-quater. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi precedenti, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

2. 11. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) sei eletti dalla Camera dei deputati e sei eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sopprimere la lettera c);

b) il capoverso comma 6-ter;

2. 12. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente: « c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 13. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. 14. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri ».

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera e).

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 15. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.

2. 16. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. 17. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione

italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

2. 18. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa »;

b) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 19. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 20. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sopprimere la lettera c).

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 21. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. 22. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con

le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 23. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 24. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 25. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 26. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) otto designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 27. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) otto designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sopprimere la lettera c).

b) alla lettera e) sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 28. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 29. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione

italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 30. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 31. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 32. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni, consecutivi, con

le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 33. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 34. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 35. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da Sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sopprimere la lettera b);*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

2. 36. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) uno designato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) *sopprimere la lettera c).*

b) alla lettera e), *sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 37. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3) *sopprimere la lettera c).*

b) alla lettera e) *sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 38. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.

2. 39. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione ita-

liana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti; dei componenti;

2. 40. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica,;

2. 41. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le parole: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 42. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) sopprimere la lettera c).

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 43. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 44. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 45. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 46. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione ita-

liana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 47. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 48. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sopprimere la lettera c).

b) alla lettera e) sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 49. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 50. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

c) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevi-

sione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 51. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 52. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione

italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) *alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti;*

2. 53. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) *alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti;*

2. 54. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dieci membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

c) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sopprimere le lettere b) e c).*

b) *alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 55. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da tre membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) uno eletto dalla Camera dei deputati e uno eletto dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) *sopprimere la lettera c).*

b) *alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 56. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da quattro membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere le lettere b) e c).*

b) *alla lettera e) sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 57. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: cinque membri;

Conseguentemente:

a) *alla lettera e) sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:*

5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleg-

gono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui curricula siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-*bis* e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni istituzionali al Presidente.

b) *alla lettera e) sostituire le parole:* Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1975 n. 103 e successive modificazioni, *con le seguenti:* Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

c) *alla lettera e) dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presentano il proprio curriculum vitae alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito un apposito Albo.;

d) *alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-*quater*;

e) *alla lettera e), dopo il capoverso comma 6-ter aggiungere il seguente:*

6-*quater*. Gli utenti del servizio radio-televisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.;

f) *alla lettera e), capoverso comma 7, e ovunque ricorrono, sostituire le parole:* Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, *con le seguenti:* Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

g) *alla lettera e), capoverso 10, sostituire le parole da:* Il Consiglio di amministrazione, *a:* L'amministratore delegato, *con le seguenti:* 10. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio curriculum vitae e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale.;

h) alla lettera e), capoverso comma 10, lettera e) le parole: delle politiche del personale sono soppresse;

i) alla lettera e) capoverso comma 10, la lettera f) è soppressa.

l) alla lettera e) capoverso 10-bis, e ovunque ricorrano successivamente sostituire le parole: L'amministratore delegato, con le seguenti: il direttore generale;

m) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della co-

municazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governa-

tive impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il

Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

n) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. **58.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera g), capoverso comma 5, sostituire le parole da: della Commissione parlamentare a: e successive modificazioni con le seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge;

b) alla lettera e), sostituire il capoverso comma 6, con il seguente: 6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con voto limitato a tre preferenze dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione non è rinnovabile.;

c) alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire le parole: detta Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

d) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-ter.

e) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico;

in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. 60. Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone.

Al comma 1, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

Conseguentemente:

*a) alla lettera e), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente: 5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui *curricula* siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni istituzionali al Presidente.*

b) alla lettera e), capoverso comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni, nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione presentano il proprio curriculum vitae alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito un apposito Albo.;

c) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire la lettera b), con la seguente: b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola

con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-*quater*;

*d) alla lettera e), dopo il capoverso comma 6-ter aggiungere il seguente: 6-*quater*.* Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.;

e) alla lettera e), capoverso comma 10, sostituire le parole da: Il Consiglio di amministrazione *a:* L'amministratore delegato *con le seguenti:* 10. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio *curriculum vitae* e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale.;

f) alla lettera e), capoverso comma 10, lettera e) sopprimere le parole: delle politiche del personale;

g) alla lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

h) alla lettera e), capoverso comma 10-bis e ovunque ricorrano sostituire le parole: Amministratore delegato *con le seguenti:* Direttore Generale.

2. 59. Andrea Maestri, Pastorino, Civati, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri *con le seguenti:* composto da cinque membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).

***2. 61.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri *con le seguenti:* composto da cinque membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).

***2. 62.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri *con le seguenti:* composto da cinque membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

« *b)* uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

2) sopprimere la lettera *c)*.

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 64. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri;

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-quater.

b) alla lettera e) dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente: 6-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. 63. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: sei membri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: con voto limitato a uno con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti;

2) alla lettera b), sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.

2. 65. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo

Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da sei membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b).

2) sostituire la lettera c) con al seguente:

« c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di rapporto di lavoro subordinato da almeno tra anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.

2. 66. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera, con le seguenti: e le parole: ogni tre anni sono sostituite dalle seguenti: ogni 5 anni.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 11, con il seguente:

11. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. La revoca dell'amministratore delegato diviene efficace dopo la valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa con la maggioranza dei due terzi. Nel quinquennio successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

- 2. 68.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera, con le seguenti: le parole: ogni tre anni sono sostituite dalle seguenti: ogni cinque anni.

- 2. 67.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. I membri del consiglio di amministrazione, nominati ai sensi del comma 6, lettere a) e b), sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

4-ter. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'or-

dine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

4-*quater*. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.

4-*quinquies*. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con resistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

4-*sexies*. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.

2. 70. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

« 4-*bis*. I membri del consiglio di amministrazione, nominati ai sensi del comma 6, lettere a) e b), sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti, secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radio-televisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radio-televisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica ».

2. 71. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Gli stipendi dei consiglieri non possono superare i 240.000 euro annui.

2. 72. Sammarco, Garofalo.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 4-ter con il seguente:

« 4-ter. L'amministratore delegato e i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, non possono aver ricoperto incarichi politici, parlamentari o di Governo, anche in ambito regionale e comunale, né all'interno di società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni o dagli enti locali, ovvero essere stati componenti del collegio di un'autorità indipendente, nei tre anni precedenti la nomina, ovvero essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della società RAI spa. I medesimi soggetti devono fornire ogni garanzia di indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, in particolare in campo giuridico, economico o umanistico. Ove siano lavoratori dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Per l'anno successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui al comma 1 non possono ricoprire cariche all'interno di società legate o controllate, direttamente o indirettamente, dalla società RAI spa ».

2. 73. Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di Governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizza-

zioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina ».

2. 74. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sei anni precedenti alla nomina ».

2. 75. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

2. 77. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

2. 78. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, dopo le parole: sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: Presidente del Senato, Presidente della Camera, vicepresidente del Senato, vicepresidente della Camera;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni;

b) dopo le parole: mesi precedenti alla data della nomina aggiungere le seguenti: o che ricoprono le cariche di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 79. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-ter, dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: Presidente del Senato, Presidente della Camera, vicepresidente del Senato, vicepresidente della Camera.

2. 80. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: ovvero cariche pubbliche elettive a livello nazionale e regionale.

2. 81. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette anni.

2. 82. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1 lettera d), capoverso 4-ter sostituire le parole dodici mesi con le seguenti: sei anni.

2. 83. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, dopo le parole: che ricoprono le cariche di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e ».

2. 84. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 5 anni.

***2. 85.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 5 anni.

***2. 86.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: che ricoprono le cariche di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 88. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro anni.

2. 87. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo le parole: che ricoprano le cariche di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 89. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con la parola: tre anni.

2. 90. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire la parola: dodici mesi con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo le parole: che ricoprano le cariche di cui aggiungere le parole: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 92. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

2. 94. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: primo comma, lettere b) e c),.

2. 96. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: lettere b) e c) con la seguente: lettera c).

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-ter, dopo le parole: n. 361 aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. 500. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, dopo le parole: primo comma, lettere b) e c), aggiungere le seguenti: d), e), f), g), h),.

2. 95. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma « 4-ter » aggiungere in fine le seguenti parole: , sindaco o assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. 97. Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Fratojanni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-ter aggiungere i seguenti:

4-ter.1. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

4-ter.2. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di di-

chiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.

2. 98. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, comma 4-quater con il seguente:

4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

2. 99. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-quater, premettere, ovunque ricorra, alla parola: definitiva la seguente: non.

2. 100. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

5. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

6. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria in-

dipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

2. 101. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 5, con i seguenti:

5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui *curricula* siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-*bis* e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni 4 istituzionali al Presidente;

5-*bis*. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presentano il proprio *curriculum vitae* alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito Albo.

2. 102. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole da: commissione parlamentare fino a: modificazioni con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, le parole: dal Consiglio di

amministrazione uscente della medesima azienda con le seguenti: dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

b) al comma 1, lettera e), capoverso comma 7 e ovunque ricorrano successivamente sostituire le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

c) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in

attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975,

n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. 112. Fratoianni, Franco Bordo, Panarale, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fasina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole da: commissione parlamentare fino a: modificazioni con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, e ovunque ricorrano le parole: della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono sostituite dalle seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo

il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste

di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Canone).

1. La determinazione del canone di abbonamento alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. **193.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole da: commissione parlamentare fino a: modificazioni con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, e ovunque ricorrano le parole: della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono sostituite dalle seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-BIS.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale,

dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e

la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

c) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. 194. Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 6 con i seguenti:

6. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del

consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

6.1. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. 103. Borghesi, Caparini.

Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 6 con il seguente:

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di

cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta;

c) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

d) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. 104. Borghesi, Caparini.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, alinea, dopo la parola: amministrazione aggiungere le seguenti: devono essere persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina e.

2. 105. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera a) sostituire la parola: due ovunque ricorra, con la seguente: tre.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere la lettera b).

2. 106. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: con voto limitato a uno con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. 107. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 6-bis con i seguenti:

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione eletti dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura in seguito ad un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui è data tempestiva notizia nei siti internet della RAI-Radiotelevisione Spa, della Camera e del Senato, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

6-bis.1. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, concernente alternativamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto nazionale;

b) la qualità e l'identità valoriale e culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento alla integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

I criteri per la redazione degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 6-ter.

6-bis.2. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei

cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione perpetua ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

6-bis.3. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione esclusivamente i soggetti che soddisfano i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale,

in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

6-bis.4. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6-bis.1 a 6-bis.3, anche con riferimento alla valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. 108. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 6-bis con i seguenti:

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione eletti dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere scelti tra coloro che presentano la propria

candidatura in seguito ad un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui è data tempestiva notizia nei siti internet della RAI-Radiotelevisione Spa, della Camera e del Senato, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae.

6-bis.1. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione perpetua ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un qualunque delitto

non colposo per un tempo pari o superiore a due anni fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

6-bis.2. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione esclusivamente i soggetti che soddisfano i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

6-bis.3. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6-bis.1 e 6-bis.2.

2. 109. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo

Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

2. 110. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 111. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: se conforme alla deliberazione con le seguenti: a seguito di valutazione favorevole;

2. 501. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: , espressa con la maggioranza dei due terzi.

2. 113. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: dieci giorni.

2. 114. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quindici giorni.

2. 115. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: venti giorni.

2. 116. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 9.

2. 117. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi commi 9 e 10 con i seguenti:

9. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società:

a) approva il piano strategico e finanziario, il preventivo di spesa annuale e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescri-

zioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici;

d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, a seguito di selezione pubblica;

e) nomina i dirigenti esterni, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;

g) approva il piano industriale e i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

l) approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

10. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 10.

10.1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 10, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

10.2. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 10 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

10.3. Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

2. 118. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 9 con il seguente:

9. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula

gli indirizzi generali per l'attuazione del servizio pubblico radiotelevisivo e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

2. 119. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, dopo le parole: e il piano editoriale aggiungere le seguenti: Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al successivo comma 10,.

2. 120. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: importo superiore a 10 milioni di euro con le seguenti: importo superiore a 2.582.284,50 euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: importo superiore a 10 milioni di euro con le seguenti: importo superiore a 2.582.284,50 euro.

2. 121. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

2. 122. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

2. 123. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

2. 124. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

2. 125. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.

2. 126. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.

2. 127. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il periodo: Il consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

2. 129. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coerentemente con le linee-guida

adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. 128. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, nonché i direttori di rete, canale e testata. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società e prov-

vede alla gestione del personale dell'azienda.

2. 130. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 10.

2. 131. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente:

10. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

2. 132. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire l'alinea con la seguente:

I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, compe-

tenza professionale e indipendenza, che vantano un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio *curriculum vitae* e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale:

Conseguentemente:

a) al capoverso comma 10, alla lettera e), *sopprimere le parole:* delle politiche del personale;

b) al capoverso comma 10, *sopprimere la lettera f);*

c) al capoverso comma 10, e ovunque ricorrono, *sostituire le parole:* Amministratore Delegato con le seguenti: Direttore Generale.

2. 136. Civati, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, sostituire l'alea con la seguente:

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Salvo quanto diversamente previsto dalla medesima deliberazione del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato:

2. 134. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 10, sostituire l'alea con la seguente:

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'Amministratore delegato fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato:

2. 135. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: 10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, su proposta dell'assemblea. La nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso con la maggioranza dei due terzi all'esito di un'audizione.

2. 133. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, sostituire le parole: nomina l'amministratore su proposta dell'assemblea con le seguenti: eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno in qualità di Direttore Generale, sulla base della valutazione del *curriculum vitae* e di un progetto editoriale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e);

a) al capoverso comma 10, alinea, e ovunque ricorrono *successivamente, sostituire le parole:* L'amministratore delegato con le seguenti: Il Direttore generale;

b) al capoverso 10, lettera c), sopprimere le parole da: provvede alla gestione fino alla fine della lettera;

c) al capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni;

d) al capoverso comma 10, lettera e), sopprimere le parole: delle politiche del personale;

e) al capoverso comma 10, sopprimere la lettera f);

f) sopprimere il capoverso comma 12-quater.

2. 137. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, sostituire le parole: su proposta dell'assemblea con le seguenti: d'intesa con l'assemblea.

2. 138. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. 139. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera a).

2. 140. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera b).

2. 141. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti: , in collaborazione con i direttori di rete e di testata.

* **2. 142.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti: in collaborazione con i direttori di rete e di testata.

* **2. 143.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), sopprimere la lettera c).

2. 144. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi, assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le varia-

zioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

2. 502. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: provvede fino a: due terzi.

2. 148. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Alla lettera e), capoverso comma 10 lettera c), sostituire le parole da: provvede, fino a: due terzi con le seguenti: provvede all'attuazione di quanto disposto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49-quater.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso comma ART. 49-quater, con il seguente:

ART. 49-quater. – (Reclutamento del personale). – 1. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.

2. 147. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e) capoverso 10, lettera c) sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda.

Conseguentemente:

a) alla lettera e) sopprimere le parole: delle politiche del personale;

b) sopprimere la lettera f).

2. 149. Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), dopo le parole: parere obbligatorio sono aggiunte le seguenti: e vincolante.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c) sopprimere le parole da: Per i direttori a: maggioranza dei due terzi.

2. 150. Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2. 151. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10 sopprimere la lettera d).

2. 152. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: variazioni rilevanti con le seguenti: eventuali variazioni.

2. 153. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano annuale RAI per l'agenda digitale in cui sono indicati: Obiettivi generali Progetti editoriali investimenti in innovazione Strategie e accordi.

Conseguentemente, all'articolo 4 comma 2, lettera a), dopo la parola: riguardo aggiungere le seguenti: al ruolo e ai compiti della concessionaria all'interno dell'agenda digitale italiana ed europea.

2. 145. Quintarelli, Molea, Barbanti, Basso, Bonomo, Bruno Bossio, Catalano, Capua, Coppola, Galgano, Palmieri, Pinna, Monchiero.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano annuale RAI per l'agenda digitale in cui sono indicati: Obiettivi generali; Progetti editoriali; Investimenti in innovazione; Strategie e accordi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

c-bis) definizione del ruolo e dei compiti della concessionaria del servizio pubblico all'interno dell'agenda digitale italiana ed europea.

2. 146. Quintarelli, Molea, Barbanti, Basso, Bonomo, Bruno Bossio, Catalano, Capua, Coppola, Galgano, Palmieri, Pinna, Monchiero.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera e).

2. 154. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e) capoverso comma 10, lettera e), sopprimere le parole: delle politiche del personale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera f).

2. 155. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

2. 156. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: con il parere vincolante.

2. 157. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso 10, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia.

2. 158. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10-bis con il seguente:

10-bis. L'amministratore delegato deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga re-

sponsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali o nel settore pubblico o privato;

b) esperienza nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice;

c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;

d) assenza di conflitti di interesse con società concorrenti della Rai-Radiotelevisione Spa ovvero con società operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

2. 159. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: nel settore pubblico o privato con le seguenti: presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale e internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

2. 160. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche

pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina.

2. 161. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sei anni precedenti alla nomina.

2. 162. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.

2. 163. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 10-bis, inserire i seguenti:

10-bis.1. A pena di decadenza, la carica di amministratore delegato è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

10-bis.2. All'atto di accettazione della nomina, l'amministratore delegato ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie, in società di capitali o in società di persone. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società di cui l'amministratore delegato detiene eventuali quote di partecipazione. Tale divieto si applica fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.

2. 164. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 11.

2. 165. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

2. 166. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 7, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

2. 168. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11 sostituire la parola: tre anni con le seguenti: cinque anni.

2. 167. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La revoca dell'amministratore delegato diviene efficace dopo la valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa con la maggioranza dei due terzi.

2. 169. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: Nell'anno successivo con le seguenti: Nei tre anni successivi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole: presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione Spa con le seguenti: presso società operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

2. 170. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: Nell'anno

successivo *con le seguenti*: Nei tre anni successivi.

- 2. 171.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

- 2. 172.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 11 inserire il seguente:

11-bis. L'amministratore delegato può nominare dirigenti esterni nel limite del due per cento della dotazione organica. A tal fine, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati e l'amministratore delegato effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da assegnare. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato che li ha conferiti. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso ART. 49-quater.

- 2. 173.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12, con il seguente:

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso che non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione.

- 2. 174.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso, con le seguenti: In caso di revoca al medesimo amministratore non è dovuta alcuna indennità.

- 2. 176.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, dopo le parole: spettante all'amministratore delegato, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso con le seguenti: . In caso di revoca non spetta alcun compenso.

- 2. 175.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell'amministratore delegato.

***2. 177.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell'amministratore delegato.

***2. 178.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 12-bis aggiungere il seguente:

12-bis.1. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.

2. 179. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-ter.

2. 180. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-ter con i seguenti:

12-ter. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle

Comunità europee n. C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo anche attraverso meccanismi di feed back quali-quantitativi.

12-ter. 1. L'Agcom controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente le rubriche «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa» ovvero i programmi aventi analogo contenuto, comunque denominati; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; vigila sugli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

12-ter. 2. Qualora ravvisi infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, l'Agcom fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione,

l'Agcom dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Agcom può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

12-ter. 3. L'Agcom dà conto dei risultati del controllo effettuato ai sensi del presente articolo nella relazione annuale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. 181. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e dei compensi a loro erogati.

2. 182. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sostituire le parole da: consegnando l'elenco *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* con particolare riferimento allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto radiotelevisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della RAI e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. 183. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sopprimere le parole: invitati o.

2. 504. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-quater.

2. 184. Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-quater con il seguente:

12-quater. All'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni, dopo le parole: « per l'alienazione » sono aggiunte le seguenti: « sino a un massimo del 10 per cento delle azioni, ».

2. 185. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: commi 3, 5, 6-bis e 6-ter *con le seguenti:* commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter.

2. 505. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater sopprimere le parole: rilevanti e imprescindibili.

2. 186. Altieri, Lainati.

Sopprimere il comma 2.

2. 187. Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate *aggiungere le seguenti:* all'unani-

mità, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

2. 189. Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: all'unanimità.

2. 190. Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.

2. 191. Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

2. 188. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « garantendo, in ogni caso, la presenza di un parlamentare eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute. ».

2. 192. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per la partecipazione).

1. È istituito il Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze sociali e culturali del Paese nel settore dei media

audiovisivi e radiofonici nonché dei dipendenti della Rai S.p.A. ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.

3. Il Consiglio vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico elaborando pareri sul piano editoriale e monitorando la programmazione.

4. Per svolgere le funzioni di cui al comma 3 il Consiglio riceve idonea documentazione ed elabora pareri sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza.

5. Il Consiglio adotta autonome proposte di indirizzo per il miglior funzionamento del servizio pubblico. Pareri e proposte di indirizzo devono essere posti all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive alla data della loro emanazione da parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza e sugli stessi deve essere assunta una decisione motivata.

6. Il Consiglio è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati. La composizione è così determinata:

a) un membro designato dai dipendenti Rai S.p.A.;

b) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 7;

c) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 7;

d) due membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone secondo quanto disposto nel successivo comma 8.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, gli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni non governative i cui rappresentanti entrano a far parte del Consiglio per la partecipazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI S.p.A., esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7.

9. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze del Consiglio per partecipazione, previste dai commi precedenti, la società RAI S.p.A. deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica.

2. 03. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 49-bis, sopprimere i commi 2, 3, 4.

3. 3. Venittelli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 49-ter.

***3. 1.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 49-ter.

***3. 2.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere le parole: conclusi dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere le parole: e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi.

b) sopprimere i commi 2 e 3.

3. 4. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, comma 1, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima e sostituire le parole: e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi con le seguenti: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive.

Conseguentemente al medesimo capoverso ART. 49-ter, comma 2, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima.

3. 500. I Relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere i commi 2 e 3

***3. 5.** Brescia, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere i commi 2 e 3

***3. 6.** Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere il comma 2.

****3. 7.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere il comma 2.

****3. 8.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, il sopprimere il comma 2.

****3. 9.** Sammarco, Garofalo.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, il sopprimere il comma 2.

****3. 10.** Borghesi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 49-ter di importante rilevanza

economica, sono sottoposti al vaglio del « Comitato Etico » della Rai–radiotelevisione italiana Spa, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda.

3. 11. Altieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere il comma 3.

*** 3. 12.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso 49-ter, sopprimere il comma 3.

*** 3. 13.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera *b)* è soppressa.

3. 14. Sammarco, Garofalo.

Al comma 1, capoverso ART. 49-quater, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale dirigente esterno può essere assunto solo in presenza di necessità assoluta e specifica e previo selezione o bando asseverati da certificazione di società esterna.

3. 15. Sammarco, Garofalo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14

aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

4. A decorrere dall'anno 2016 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informa-

zioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. 01. Borghesi, Caparini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Abolizione canone RAI).

1. A decorrere dal gennaio 2015, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-

dividuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

3. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 ottobre 2015, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2015, la spesa annua per consumi intermedi.

3. 02. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Abolizione del canone Rai).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni introdotte dalla presente legge con la normativa vigente in materia, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 03. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

1. A partire dal 1° gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato

« Fondo », alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva.

2. La base imponibile dell'imposta sulla pubblicità televisiva di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di tele vendite o di telepromozioni, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *ii*) e *mm*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, definita dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6 si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a distribuire le risorse di cui al comma 1 del presente articolo agli operatori radiofonici e televisivi al fine di rendere effettivo e sostenibile l'espletamento dei servizi pubblico radiotelevisivo, nonché a destinare parte dei proventi agli operatori che promuovono l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, avviando trasmissioni in alta definizione e sperimentando la diffusione di contenuti

radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'alta definizione, l'*Internet Protocol Television* (PTV), il *Wi-Max*, la *web tv* e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché delle disposizioni in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul Fondo.

3. 04. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della Legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244,

riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

3. 05. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Ripartizione del finanziamento pubblico radiotelevisivo).

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 06. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al RDL 21 febbraio 1938, n. 246 in materia di canone di abbonamento).

1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto ».

b) All'articolo 1, il secondo periodo è soppresso.

c) All'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti. »

2. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: « apparecchi atti », sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: « alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva ».

3. 07. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, destinando 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015, 20 per l'anno 2016 e 20 per l'anno 2017.

3. 08. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di sanzioni per gli esercenti radiodiffusione locale).

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le

sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo determinati in 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 09. Caparini, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratojanni, Brignone, Fassina, Gregori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, rappresenta l'adeguato costo per la fornitura e l'uso di un dispositivo atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e caratteristiche riportate al comma 1. Con suddetto decreto sono altresì indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate. Non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria ».

4. La Rai-Radiotelevisione italiana Spa adotta in materia di limiti di affollamento pubblicitario i criteri previsti dal comma 2 e 3 dell'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radio fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. 3. Altieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.

4. 4. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 17 e 20 con le seguenti: 17, 19, 20 e 21.

4. 5. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b-ter) il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

4. 6. Borghesi, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) legge 14 aprile 1975, n.103.

4. 7. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera c) conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4. 8. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 9. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 10. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 80 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 11. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995,

sono versati per il 70 per cento alle regioni in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 12. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 60 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 13. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 50 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 14. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2000, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del ca-

none di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locale.

4. 15. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2000, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locale.

4. 16. Altieri, Lainati.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

- 4. 17.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sessanta giorni.

- 4. 18.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: novanta giorni.

- 4. 19.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centoventi giorni.

- 4. 20.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque mesi.

- 4. 21.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

- 4. 23.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette mesi.

- 4. 24.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

- 4. 25.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.

- 4. 26.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.

- 4. 27.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.

- 4. 28.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) aggiornamento dei compiti che deve comunque garantire il servizio pubblico generale radiotelevisivo individuati dall'articolo 45 del citato testo unico tenendo conto della innovazione tecnologica e delle piattaforme distributive.

- 4. 30.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) definizione dei compiti che deve comunque garantire il servizio pubblico generale radiotelevisivo.

- 4. 29.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che le reti della concessionaria non trasmettano prodotti esteri in percentuale mensile maggiore del quarantanove per cento.

4. 31. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione di introdurre un tetto stipendiale massimo di 240.000 euro e che gli stipendi superiori attualmente in essere debbano essere giustificati con adeguate prestazioni professionali.

4. 32. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che per i programmi prodotti dalla concessionaria, pubblica in percentuale maggioritaria o dati in appalto con partecipazione maggioritaria sia previsto un limite di euro 500.000 ai corrispettivi annui per attori, autori, registi e presentatori e un limite massimo di euro 250.000,00 per singole prestazioni.

4. 33. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introduzione di disposizioni sul personale che valorizzino la specifica preparazione di ognuno, evitando altresì gli incarichi plurimi.

4. 34. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione della normativa vigente in materia di finanziamento della

Rai-Radiotelevisione italiana Spa prevedendo forme di contributo sostitutive al canone di abbonamento.

4. 35. Caparini, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di contenuti aggiungere le seguenti: , privi di pubblicità.

4. 36. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificamente ai minori aggiungere le seguenti: , ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

4. 37. Costantino, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificatamente ai minori aggiungere le seguenti: , ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione alimentare.

4. 38. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificatamente ai minori aggiungere le seguenti: , ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione stradale.

4. 39. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, che potrebbero aggravare una situazione sociale già molto pericolosa e in quanto antitetica ad attività di utilità sociale e collettiva.

4. 40. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di contenuti finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza.

4. 41. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire trasmissioni di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere.

4. 42. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Marcon, Zaccagnini, Duranti, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione

alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi.

4. 43. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di programmi a contenuto culturale tesi partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

4. 44. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico, nonché trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana.

4. 45. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Ricciatti, Ferrara, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo.

4. 46. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Ricciatti, Ferrara, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) introduzione di disposizioni tese a favorire la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi.

4. 47. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione di un contributo annuale pari a 50 milioni per le emittenti televisive che operano in ambito locale al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio.

4. 48. Caparini, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) razionalizzazione e modernizzazione del servizio che prevede:

1. un canale generalista ma con programmazione in parte dedicata alla diffusione di notizie giornalistiche e approfondimento di cronaca (Rai news);

2. un canale volto alla diffusione di servizi di informazione, approfondimento di cronaca e format innovativi di intrattenimento a gestione regionale (Rai Regionale);

3. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, programmi educativi e di informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età minore di anni 14 (Rai Infanzia);

4. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età compresa tra 15 e 25 anni (Rai Giovani);

5. un canale tematico volto alla diffusione di informazioni e servizi di approfondimento in campo artistico, musicale ed elevato livello culturale (Rai Cultura);

6. un canale tematico volto alla diffusione delle informazioni sportive, contenente rubriche di commento e approfondimento sulle competizioni sportive (Rai Sport);

7. un canale tematico dedicato alla diffusione di opere cinematografiche, con prevalenza per le opere di produzione italiana o europea (Rai Movie);

8. un canale dedicato alla diffusione di notizie parlamentari, nonché ulteriori approfondimenti in materia politica (Rai Parlamento).

4. 49. Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) i servizi radiofonici annoverano circa dieci canali connotati da varia programmazione offerta a differenti categorie di fruitori: dalle diffusioni musicali con palinsesti orientati secondo l'età e i gusti degli ascoltatori alla trasmissione di notiziari, analisi e dibattiti; dalle cronache sportive ai programmi teatrali e culturali. Comune denominatore dei servizi prestati è la loro complessiva finalizzazione, per cui lo svolgimento e l'operatività della Rai deve costantemente conformarsi a particolari criteri qualitativi indicati dal Governo.

4. 50. Altieri, Lainati.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

4. 51. Altieri, Lainati.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nelle lingue delle altre minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, della legge 15 dicem-

bre 1999, n. 482 ed alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, secondo i livelli di tutela ivi previsti.

- 4. 52.** Malisani, Zanin, Coppola, Brandolin.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in lingua albanese, greca e occitana per la regione Calabria, in attuazione della legge 482, 15 dicembre 1999.

- 4. 53.** Battaglia, Magorno.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in lingua sarda per la regione Sardegna, in attuazione della legge 482, 15 dicembre 1999.

- 4. 54.** Pes, Mura, Cani, Marrocu, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Scanu.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in lingua sarda per la regione Sardegna.

- 4. 55.** Capelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) esenzione da qualunque tipo di contributo di finanziamento per il possesso di apparecchi che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative da enti o associazioni che operano sul territorio nazionale senza scopo di lucro.

- 4. 56.** Caparini, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le norme di cui al comma 1 si intendono abrogate a partire dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

- 4. 57.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

- 4. 58.** Altieri, Lainati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

- 4. 59.** Borghesi, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Delega al Governo per la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di finanziamento pubblico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 7, comma 5 e 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 200 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro venti giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riguardante il Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari;

d) dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: gli articoli 26, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416; l'articolo 11, 19 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112; gli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

e) a decorrere dall'anno 2015, sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza,

mediante integrale soppressione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » degli stati di previsione di tutti i Ministeri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

f) soppressione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 200 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

g) la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al raggiungimento di risparmi di spesa per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti modalità: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 2 milioni di euro per l'anno 2015;

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

4. 01. Altieri, Lainati.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Delega al Governo per la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di finanziamento pubblico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per la revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

4. 02. Altieri, Lainati.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo).

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello svi-

luppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

4. 03. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

ART. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

Al comma 1, sostituire le parole da: sulla composizione fino a 8, con le seguenti: di cui all'articolo 49.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

5. 2. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo le parole: 4-bis, aggiungere le seguenti: 4-ter, 4-quater.

5. 500. I Relatori.

Al comma 1 dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: previa verifica e corrispondenza dei medesimi criteri e requisiti previsti all'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, e 4-quater del medesimo testo unico, inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge.

5. 3. Altieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: sesto rinnovo.

5. 4. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: quinto rinnovo.

5. 5. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: quarto rinnovo.

5. 6. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: terzo rinnovo.

5. 7. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: secondo rinnovo.

5. 8. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

2-ter. Al comma 4 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale».

5. 9. Caparini, Borghesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2015 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per l'anno 2015 il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

5. 10. Borghesi, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a

regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 11. Borghesi, Caparini.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 12. Andrea Maestri, Pastorino, Civati, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone, Fassina, Gregori.

Sopprimere i commi 3.

5. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Brignone.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, esercita i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. 501. I Relatori.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il direttore generale della Rai-Radio televisione italiana Spa cui si applicano le disposizioni riferite all' Amministratore delegato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, cessa dalle funzioni di direttore generale.

5. 14. Altieri, Lainati.

ALLEGATO 2

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

EMENDAMENTO 2.500

Nella parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina.

0. 2. 500. 1. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: lettere b) e c) con la seguente: lettera c).

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-ter, dopo le parole: n. 361 aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. 500. I Relatori.

EMENDAMENTO 2.501

Sostituire le parole a seguito di valutazione favorevole con le seguenti previa deliberazione a maggioranza assoluta della Commissione parlamentare di vigilanza.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

*(Consiglio per le garanzie
del servizio pubblico).*

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denomi-

nato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al

comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *Internet* istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

ovunque ricorrono, sostituire le parole: « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge ».

0. 2. 501. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Sostituire le parole: « a seguito di valutazione favorevole », *con le seguenti:* « se preceduta dalla deliberazione espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti ».

0. 2. 501. 4. Simone Valente, Liuzzi, Vacca, Fico, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Sostituire le parole: « a seguito di valutazione favorevole », *con le seguenti:* « se preceduta dalla deliberazione ».

0. 2. 501. 5. Liuzzi, Vacca, Fico, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Dopo le parole: a seguito di valutazione favorevole, *aggiungere le seguenti:* espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

0. 2. 501. 2. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Sostituire la parola valutazione, con la seguente parere.

0. 2. 501. 3. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati,

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: se conforme alla deliberazione con le seguenti: a seguito di valutazione favorevole;

2. 501. I Relatori.

EMENDAMENTO 2.502

Sopprimere il capoverso lettera c).

0. 2. 502. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

Conseguentemente:

sopprimere le parole per i direttori di rete, di canale e di testata ;

dopo la parola obbligatorio, aggiungere le seguenti e vincolante;

sopprimere le parole da che nel caso dei direttori fino a degli altri giornalisti.

al capoverso lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti 3 milioni.

0. 2. 502. 2. Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

Conseguentemente:

sopprimere le parole per i direttori di rete, di canale e di testata;

dopo la parola obbligatorio, aggiungere le seguenti e vincolante;

sopprimere le parole da che nel caso dei direttori fino a degli altri giornalisti.

0. 2. 502. 3. Civati, Giancarlo Giordano, Pannarale, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

Conseguentemente:

sostituire le parole per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio con le seguenti il parere vincolante;

sostituire le parole da che nel caso dei direttori fino a degli altri giornalisti con le seguenti: . L'assunzione dei dipendenti della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, ivi compresa quella dei giornalisti, avviene tramite pubblico concorso.

0. 2. 502. 4. Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

Conseguentemente:

sostituire le parole da obbligatorio fino a degli altri giornalisti con le seguenti vincolante del Consiglio di Amministrazione ».

al capoverso lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti 3 milioni.

0. 2. 502. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

Conseguentemente:

sostituire le parole da obbligatorio fino a degli altri giornalisti con le seguenti vincolante del Consiglio di Amministrazione ».

0. 2. 502. 6. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole da che nel caso fino alla fine del capoverso;

Conseguentemente, al capoverso lettera d):

sostituire le parole: le variazioni rilevanti, con le seguenti: le eventuali variazioni;

sostituire le parole: 10 milioni » con le seguenti: 2.582.284,50.

0. 2. 502. 7. Fico, Liuzzi, Vacca, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole da che nel caso fino alla fine del capoverso;

Conseguentemente, al capoverso lettera d) sostituire le parole: 10 milioni » con le seguenti: 2.582.284,50.

0. 2. 502. 8. Vacca, Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole da che nel caso fino alla fine del capoverso;

Conseguentemente, al capoverso lettera d) sostituire le parole: le variazioni rilevanti, con le seguenti: le eventuali variazioni.

0. 2. 502. 9. Vacca, Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole da che nel caso fino alla fine del capoverso;

0. 2. 502. 10. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole da assume, nomina fino alla fine del capoverso.

0. 2. 502. 11. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al capoverso lettera c), sopprimere le parole da « , assume » fino alla fine del capoverso.

0. 2. 502. 12. Liuzzi, Fico, Vacca, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al capoverso lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: « , previa consultazione con il consiglio di amministrazione ».

0. 2. 502. 13. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al capoverso lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Provvede alla pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica, nonché i compensi di tutti gli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni;

0. 2. 502. 14. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Alla lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Provvede alla pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica ».

0. 2. 502. 15. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Dopo il capoverso lettera c) aggiungere il seguente:

c-bis) deve aver maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e non deve aver ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina.

0. 2. 502. 16. Caparini, Borghesi.

Sopprimere il capoverso lettera d).

0. 2. 502.17 Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:

d) dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

0. 2. 502. 18. Caparini, Borghesi.

Al capoverso lettera d), sostituire le parole 10 milioni con le seguenti 5 milioni.

0. 2. 502. 19. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al capoverso lettera d), sostituire le parole 10 milioni con le seguenti 3 milioni.

0. 2. 502. 20. Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi, assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

2. 502. I Relatori.

EMENDAMENTO 2.504

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sopprimere le parole: invitati o.

2. 504. I Relatori.

EMENDAMENTO 2.505

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità per lo Stato di non procedere o interrompere il processo di alienazione delle azioni di cui all'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, per imprescindibili motivi di interesse generale connessi al servizio pubblico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 *con le seguenti:* ai sensi del suddetto articolo 21 ».

0. 2. 505. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Bordo, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: commi 3, 5, 6-bis e 6-ter *con le seguenti:* commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter.

2. 505. I Relatori.

EMENDAMENTO 3.500

Al capoverso comma 1, capoverso Art. 49-ter, sostituire le parole: e dalle società interamente partecipate dalla medesima » *con le seguenti:* , fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sopprimere le parole: la distribuzione e la promozione;

nella parte consequenziale, sostituire le parole da « comma 2 » fino a « partecipate dalla medesima » con le seguenti: « sopprimere i commi 2 e 3. ».

0. 3. 500. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Bordo, Fassina, Gregori, Beatrice Brignone, Civati, Maestri, Pastorino, Fratoianni.

Al capoverso comma 1, capoverso Art. 49-ter, sostituire le parole: e dalle società interamente partecipate dalla medesima » *con le seguenti:* , fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sopprimere le parole: la distribuzione e la promozione;

nella parte consequenziale, sostituire le parole da « comma 2 » fino a « partecipate dalla medesima » con le seguenti: « sopprimere i commi 2 ».

0. 3. 500. 2. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Beatrice Brignone Bordo, Civati, Maestri, Pastorino.

Al capoverso comma 1, capoverso Art. 49-ter, sostituire le parole: e dalle società interamente partecipate dalla medesima » *con le seguenti:* , fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sopprimere le parole: la distribuzione e la promozione;

nella parte consequenziale, sostituire le parole da « comma 2 » fino a « partecipate dalla medesima » con le seguenti: « sopprimere i commi 3 ».

0. 3. 500. 3. Fassina, Pannarale, Giancarlo Giordano, Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Gregori, Fratoianni, Beatrice Brignone.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « e dalle società interamente partecipate dalla medesima » *con le seguenti:* « , fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, »;

Conseguentemente, al capoverso comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere le parole: « la distribuzione e la promozione.

0. 3. 500. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Beatrice Brignone.

Al capoverso comma 1, capoverso Art. 49-ter, dopo le parole: « la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi televisivi » aggiungere le seguenti: « ivi compresi i servizi e le prestazioni agli stessi direttamente correlati ».

0. 3. 500. 5. Marazziti, Fauttilli.

Al capoverso comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere le parole da « conseguentemente » a « medesima ».

***0. 3. 500. 6.** Caparini, Borghesi.

Al capoverso comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere le parole da « conseguentemente » a « medesima ».

***0. 3. 500. 7.** Sammarco, Garofalo.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, comma 1, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima e sostituire le parole: e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi con le seguenti: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive.

Conseguentemente al medesimo capoverso ART. 49-ter, comma 2, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima.

3. 500. I Relatori.

EMENDAMENTO 5.500

Al comma 1, dopo le parole: 4-bis, aggiungere le seguenti: 4-ter, 4-quater.

5. 500. I Relatori.

EMENDAMENTO 5.501

Al capoverso comma 3 sopprimere le parole: « In fase di prima applicazione e »;

Conseguentemente sostituire le parole da « attribuiti » fino a « articolo 2 », con le seguenti: « attribuitigli dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore ».

0. 5. 501. 1. Fico, Liuzzi, Vacca, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al capoverso comma 3 sopprimere le parole: « , oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, ».

0. 5. 501. 2. Giancarlo Giordano, Pannarale, Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Beatrice Brignone.

Al capoverso comma 3 sostituire le parole da: « , oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, » fino alla fine del comma con le seguenti: « continua ad esercitare le attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società e alle disposizioni normative pre- vigenti ».

0. 5. 501. 3. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Bordo, Civati, Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Beatrice Brignone.

Al capoverso comma 3 sostituire le parole: « attribuiti all'amministratore delegato » con le seguenti: « ad esso attribuiti ».

Conseguentemente, sopprimere le parole « come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione. ».

0. 5. 501. 4. Maestri, Pannarale, Giancarlo Giordano, Pastorino, Bordo, Fasina, Gregori, Beatrice Brignone, Fraianni, Civati.

Dopo il capoverso comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis): In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2015 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Comitati regionali per le comunicazioni (Co. Re.

Com.) e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per l'anno 2015 il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto all'emittenza televisiva locale, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra le emittenti televisive locali ».

0. 5. 501. 5. Caparini, Borghesi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, esercita i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. 501. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Emendamenti C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-3264-A	120
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	120
5-06573 Nuti: Sulla selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato bandita dal comune di Palermo nel dicembre 2014	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	134
5-06574 Sisto: Sulle graduatorie delle procedure concorsuali dell'amministrazione economico-finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	135

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	124
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	136

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*)

127

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 7 ottobre 2015.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Emendamenti C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-3264-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.40 alle 9.50 e dalle 15.50 alle 16.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.25.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06573 Nuti: Sulla selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato bandita dal comune di Palermo nel dicembre 2014.

Riccardo NUTI (M5S), nell'illustrare l'interrogazione 5-06573, di cui è primo

firmatario, fa notare che nell'ambito dell'assunzione di personale dirigente nel comune di Palermo si sono registrate numerose irregolarità, segnalate anche dal responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Palermo.

Evidenzia, inoltre, che, esaminando i nomi dei vincitori emerge che dei 14 vincitori, 13 risultano essere funzionari interni al comune di Palermo e di questi ben 9 sono rappresentati da soggetti che ricoprivano, spesso nel medesimo ufficio per il quale sono stati selezionati come dirigenti, ruolo di «referenti», con funzione di interfaccia e coordinamento dei relativi uffici.

Fa presente altresì che tali irregolarità risultano amplificate dall'assenza di una commissione esaminatrice: infatti, tramite deliberazione della giunta comunale n. 207 del 2 dicembre 2014, è stato modificato il regolamento che disciplina le commissioni concorsuali, in particolare stabilendo che i vincitori dei bandi di concorso per personale siano esaminati e selezionati dal sindaco, a suo insindacabile giudizio, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente che impone l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e disciplina la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso che non ricoprano cariche politiche.

Chiede, quindi, se, a fronte di quanto esposto in premessa, la Ministra intenda adottare le iniziative di competenza, incluse le funzioni ispettive di cui all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione am-

ministrativa e, più in generale, il rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La ministra Maria Anna MADIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo NUTI (M5S), replicando, rileva che la risposta della Ministra sembra ignorare dei dati di fatto oggettivi che riguardano precise irregolarità della procedura adottata per l'assunzione dei dirigenti in questione. Evidenzia, ad esempio, che il Testo unico degli enti locali stabilisce che lo statuto dell'ente locale può prevedere che un posto dirigenziale venga ricoperto mediante contratto a tempo determinato, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica: tuttavia, poiché prima della selezione pubblica di dirigenti a tempo determinato nelle disponibilità del comune vi era un solo dirigente tecnico a tempo indeterminato, ne consegue che 12 su 13 dirigenti tecnici siano attualmente a tempo determinato, ben al di sopra della soglia prevista dalla legge. Ribadisce che, modificando il regolamento che disciplina le commissioni concorsuali, il sindaco si è attribuito il potere di selezionare i vincitori del bando di concorso, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente che impone l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti.

Invita, pertanto, la Ministra a compiere verifiche più approfondite, al fine di fare pienamente luce su tale vicenda.

5-06574 Sisto: Sulle graduatorie delle procedure concorsuali dell'amministrazione economico-finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione 5-06574, di cui è primo firmatario, facendo notare che sussistono specifiche e urgenti problematiche in materia di personale nell'ambito dell'amministrazione economico-finanziaria,

chiamata, anche sulla scorta di norme di recente approvazione (legge n. 9 del 2014), ad un potenziamento delle attività connesse al controllo ed al contrasto dell'evasione fiscale nonché alla prevenzione degli illeciti tributari ed extra tributari.

Rileva che è necessario dare la possibilità all'amministrazione economico-finanziaria, con particolare riguardo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di poter colmare le acclamate carenze (oltre 600 unità) di personale nella III area funzionale, tramite assorbimento mediante scorrimento, delle procedure concorsuali per l'accesso alla medesima III area già bandite, potendosi così avvalere, da subito, di professionalità con qualificata esperienza, ora tanto più necessarie per consentire alla amministrazione fiscale di rispondere alle richiamate necessità di maggiore e più assorbente impegno, peraltro imposte dalla normativa di recente approvazione.

Chiede se il Governo intenda autorizzare l'amministrazione economico-finanziaria, almeno per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite, e ad utilizzare tali graduatorie nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, con priorità rispetto alle procedure di reclutamento tramite mobilità intercompartimentale e/o comando, e se si intendano assumere iniziative per prorogare, ove i tempi di adempimento lo rendessero necessario, le graduatorie in scadenza.

La ministra Maria Anna MADIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto, pur rilevando la necessità che si proceda all'utilizzo delle graduatorie prima della loro scadenza, ovvero entro il 31 dicembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
(COM(2015) 450 final).

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria.
(COM(2015) 451 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.
(COM(2015) 452 final).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ritiene opportuno acquisire utili elementi di conoscenza da parte del Governo sui provvedimenti in esame.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE osserva che sussistono diversi profili di criticità che riguardano i provvedi-

menti in esame. Quanto alla decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015) 451 final), evidenzia la mancata previsione di sanzioni in caso di rifiuto di uno Stato membro a partecipare al meccanismo di ricollocazione.

Esprime poi perplessità sulle modalità di calcolo in base alle quali sono state stabilite le quote di migranti da ricollocare: al contrario della Grecia e di altri Stati attualmente interessati al flusso migratorio, l'Italia è da anni in prima linea. Di conseguenza il calcolo percentuale effettuato in relazione al periodo preso in riferimento (I sem. 2014/I sem. 2015) propone un dato falsato. È chiaro che in un paese come l'Italia la variazione percentuale in questo periodo risulta minore se confrontata con la variazione percentuale di paesi che negli anni scorsi sono stati interessati solo in minima parte dal flusso.

Esprime dubbi poi sul meccanismo di ricollocazione: innanzitutto i soggetti da ricollocare devono appartenere a nazionalità per le quali in base ai dati Eurostat la percentuale di riconoscimento di protezione internazionale sia pari o superiore al 75 per cento. Stando a una prima stima quindi si tratta esclusivamente di Siriani ed Eritrei. Ad oggi in Italia i richiedenti asilo appartengono in parte minoritaria a queste nazionalità. Si sofferma, in secondo luogo, sulla creazione degli hot spot con squadre congiunte cui partecipano membri dell'EASO e funzionari di collegamento con gli Stati membri, con un relativo monitoraggio costante delle attività di identificazione.

Fa poi notare che gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

Fa poi presente che lo Stato membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo le caratteristiche specifiche dei richiedenti, le loro competenze linguistiche, le qualifiche e altre indicazioni

individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero facilitarne l'integrazione.

Evidenzia poi che gli Stati membri che, in applicazione della decisione, ricollocano richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia ricevono una somma forfettaria per persona ricollocata che ammonta a 6.000 euro; Italia e Grecia ricevono una somma forfettaria di almeno 500 euro per ciascun ricollocato dal loro territorio, e devono farsi carico dei costi effettivi necessari per i trasferimenti.

Infine, osserva che le misure relative alla ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base alla quale l'Italia e la Grecia sarebbero state altrimenti competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale. Tuttavia affinché il Paese ricevente si faccia carico della richiesta, le persone da riallocare devono essere trasferite entro un termine massimo di due mesi dal momento che lo Stato ricevente si sia reso disponibile.

Quanto alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi (COM(2015) 450 final) esprime dubbi sulla previsione della ricollocazione esclusivamente dei richiedenti la cui nazionalità abbia un tasso medio di riconoscimento di protezione internazionale, in base ai dati Eurostat, pari o superiore al 75 per cento.

Esprime poi dubbi sull'introduzione nel regolamento degli articoli 33-bis e 33-quinquies che prevedono fondamentalmente una chiave di distribuzione su base volontaria da parte degli Stati riceventi, nonché una serie di termini perentori e meccanismi di monitoraggio e controllo.

Fa notare che per l'Italia sarebbe fondamentale pervenire al superamento dell'attuale disciplina europea dell'asilo, addivenendo a soluzioni innovative che si

basino sull'introduzione dell'istituto del diritto di asilo UE, riconosciuto da tutti gli Stati membri.

Quanto alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ((COM(2015) 452 final) rileva che l'introduzione della lista dei Paesi sicuri non comporta l'automatizzazione del respingimento, ma solo la possibilità di prevedere procedure accelerate per la definizione degli eventuali rimpatri, non prescindendo dalla possibilità per ciascuno di chiedere la protezione internazionale né l'obbligo per i Paesi di arrivo di istruire la relativa pratica. Inoltre potrebbe comportare la possibilità che le nazionalità non vengano più dichiarate dagli stessi migranti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, si chiede se vi siano margini per incidere sul contenuto dei provvedimenti in esame o se si tratti di prendere atto di decisioni già assunte e definitive.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE evidenzia che il 22 settembre il Consiglio straordinario « Affari interni » ha approvato a maggioranza qualificata – con il voto contrario di Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania e l'astensione della Finlandia – la decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)451). Evidenzia, inoltre, che risultano già esecutive soltanto le misure connesse con l'Agenda europea sulla Migrazione, adottate dal Consiglio straordinario GAI del 14 settembre scorso e che prevedevano la ricollocazione, dall'Italia e dalla Grecia di 40 mila persone.

Osserva che è ancora in corso la procedura per l'adozione degli altri provvedimenti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) concorda con il sottosegretario per quanto concerne le criticità osservate rispetto all'introduzione della lista dei Paesi sicuri, segna-

lando che i Paesi d'origine che la Commissione propone di inserire nell'elenco sembrano riguardare esclusivamente la rotta balcanica, di fatto emarginando l'Italia. Chiede infine chiarimenti circa il numero delle persone in evidente bisogno di protezione internazionale da ricollocare.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, evidenziato che la quota inizialmente destinata al ricollocamento dell'Ungheria sarà riassegnata, secondo criteri proporzionali, fa notare che la decisione del Consiglio (COM(2015) 451) stabilisce un obiettivo numerico di 120 mila persone che dovranno essere ricollocate dall'Italia (15.600), dalla Grecia (50.400) e da territori di Stati interessati (ulteriori 54.000).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, giudica inaccettabile la posizione dell'Ungheria assunta su tale questione, auspicando che l'Italia si faccia valere nelle opportune sedi.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE fa notare che l'Ungheria, che comunque ha preso atto delle decisioni assunte a maggioranza, sembra abbia assunto negli ultimi tempi una posizione meno rigida rispetto a quella iniziale, chiedendo peraltro la convocazione di un Consiglio straordinario volto proprio ad affrontare le questioni connesse alla sua situazione di difficoltà.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, auspica che si rifletta con attenzione sul tema delle sanzioni, che si augura siano effettivamente costose affinché sia resa economicamente più conveniente l'applicazione delle procedure di ricollocazione.

Celeste COSTANTINO (SEL) osserva che sul tema dei fenomeni migratori sono state assunte decisioni nelle sedi europee che di fatto hanno emarginato l'Italia: cita, ad esempio, l'assenza di una modifica permanente al Regolamento Dublino III (UE), n. 604 del 2013, del Parlamento

europeo e del Consiglio, nonché la mancata previsione di effettive sanzioni. Ciò testimonierebbe, a sua avviso, che non vi è alcuna volontà politica di far sì che vi sia una presa in carico collettiva degli oneri connessi a tali fenomeni.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, pur osservando che non è possibile, allo stato, anticipare gli esiti dei prossimi incontri a livello europeo, non condivide il pessimismo espresso dalla deputata Costantino, facendo notare che su tali temi sono stati compiuti molti passi in avanti, che hanno portato, ad esempio, ad una deroga temporanea alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento UE n. 604 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Atto n. 200.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio. Avverte, inoltre che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015, è composta da un unico articolo, che delimita le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Inoltre, tale provvedimento introduce una specifica aggravante concernente il cosiddetto « negazionismo » in connessione con tali atti e riduce da cinque a tre anni la pena massima per l'istigazione a delinquere prevista dal codice penale. A tali fini, oltre al codice penale, la proposta di legge modifica la

legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), come modificata nel corso del tempo e in particolare dalla « legge Mancino » (decreto-legge n. 122 del 1993).

L'articolo unico della proposta di legge è suddiviso in due commi. Il comma 1 modifica anzitutto l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

La citata legge n. 654 del 1975 – nel testo modificato da ultimo dalla legge 85 del 2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) – attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: – alla lettera *a*), con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi – alla lettera *b*), con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654 (il secondo comma è stato soppresso dalla legge Mancino n. 205 del 1993) vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).

Le modificazioni introdotte dalla proposta di legge all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975: circoscrivono – alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 – la rilevanza penale della istigazione alle sole condotte commesse « pubblicamente » ; pertanto in entrambe le lettere, dopo la parola « istiga » è inserita la parola « pubblicamente ». Le due modificazioni interessano quindi le fattispecie di carattere generale per gli atti discriminatori o di violenza,

indicate dalle citate lettere *a)* e *b)* della legge n. 654 di cui è delimitato il campo di applicazione.

Si prevede poi – con un comma aggiuntivo *3-bis* – un aumento di pena, nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino « in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articoli, 6, 7 e 8), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989.

Si ricorda che l'utilizzo del termine « Shoah » è già utilizzato dal legislatore italiano. Si vedano infatti: la legge 21 del 2000 (Istituzione del « Giorno della Memoria » in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), che usa tale termine all'articolo 1; la legge n. 9 del 2003 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) e la legge 208 del 2005 (Concessione di un contributo al Museo nazionale della Shoah).

La punizione del negazionismo a titolo di aggravante del reato presupposto, come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, è mirata ad evitare l'introduzione di un reato di opinione, suscettibile di confliggere con il diritto di manifestazione del pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge poi, – secondo quanto emerge dal dibattito svolto al Senato – ha l'obiettivo di assicurare una coerenza sistematica sul piano sanzionatorio. Esso modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.

Si rileva, al riguardo, che la riduzione a tre anni della pena edittale massima si riflette anche sulla pena prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, oggetto del

recente decreto-legge n. 7 del 2015, volto invece a incrementare il sistema punitivo nei confronti del terrorismo.

L'articolo 414 c.p. punisce chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Si ricorda che, nell'attuale legislatura, l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è già stato oggetto di esame in relazione alla proposta di legge di contrasto all'omofobia e transfobia, approvata dalla Camera il 19 settembre 2014 ed attualmente all'esame del Senato (S. 1052).

Si ricorda altresì che nel corso della passata legislatura una analoga proposta di legge (S. 3511), volta a introdurre nell'ordinamento il reato di negazionismo, è stata oggetto di esame da parte del Senato.

Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo individua questioni centrali nell'ambito della riflessione sul reato di negazionismo, come ipotesi in cui si ammette una limitazione della libertà di espressione, tutelata dall'articolo 10 CEDU. Con riferimento all'A.C. 2874, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non pare ostativa rispetto alla modifica proposta. Si può, anzi, osservare che vi sono precedenti giurisprudenziali che

hanno ritenuto la sanzione imposta dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa all'espressione di opinioni offensive della memoria e dell'identità dei sopravvissuti dell'Olocausto non in contrasto con l'articolo 10 della CEDU.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, va detto che il contenuto della proposta di legge è riconducibile all'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Va rilevato, inoltre, che la proposta di legge, sebbene non introduca nuove e autonome fattispecie di reato, investe la questione dei limiti che possono incontrare le fattispecie penali rispetto all'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Tra le sentenze della Corte costituzionale che hanno investito più direttamente la questione, si richiama la sentenza 1/1957, che ha riguardato il reato di apologia del fascismo introdotto dalla legge Scelba n. 645 del 1952, la sentenza n. 74/1958, che ha dato un'interpretazione restrittiva anche al divieto delle « manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste », la sentenza n. 120/1957, che ritenne inoltre conforme a Costituzione l'articolo 654 c.p. (grida e manifestazioni sediziose), la sentenza n. 87/1966, che, dichiarando incostituzionale il reato di propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, considerò invece conforme a Costituzione il reato di propaganda sovversiva, la sentenza n. 100/1966, con la quale la Corte ha considerato conforme a Costituzione l'articolo 327 del codice penale (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, poi abrogato nel 2005), la sentenza n. 84/1969 con la quale venne dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 507 del codice penale (boicottaggio), la sentenza n. 65/1970 che ha invece imposto un'interpretazione restrittiva al reato di apologia di reato ai sensi dell'articolo 414 u.c. del codice penale, la sentenza n. 108/1974 che ha dichiarato l'illegittimità co-

stituzionale dell'articolo 415 del codice penale nella parte riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, si riserva di verificare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per poter predisporre, in occasione della prossima seduta, una proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato in più punti nel corso dell'esame in sede referente. Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l'esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.

Quanto al contenuto dei decreti delegati e termini di adozione (comma 1, alinea), il comma 1, alinea delega il Governo ad adottare, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità: l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento; il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Il testo approvato dal Senato prevedeva che entrambe le finalità fossero perseguite con un unico decreto legislativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In conseguenza delle modifiche approvate dalla Commissione, il recepimento delle direttive e il riordino della normativa vigente sono rispettivamente demandati a due differenti decreti legislativi, per l'emanazione dei quali vengono fissati due diversi termini temporali. L'elenco dei principi e dei criteri direttivi è riferito sia all'attuazione delle direttive, sia al riordino della normativa vigente. Taluni principi e criteri direttivi specifici andrebbero meglio coordinati alla luce della nuova impostazione della delega: a titolo esemplificativo, si segnalano la lettera *b*), che si riferisce all'« adozione di un unico testo normativo », nonché la lettera

g-ter), introdotta dalla Commissione, che si riferisce al « decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma ».

Le modalità e le procedure per l'esercizio della delega sono disciplinate nei commi 2 e 3 del disegno di legge, che sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente. Il nuovo testo del comma 2 prevede, nell'esercizio della delega, il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. Tale disposizione conferma quanto già statuito dal testo approvato dal Senato. Il nuovo testo del comma 3 lascia sostanzialmente immutato il novero degli organi chiamati a pronunciarsi sugli schemi di decreto intervenendo sulle modalità e sui termini per l'espressione dei rispettivi pareri. Il nuovo testo approvato dalla Commissione prevede che il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si pronuncino « contestualmente » entro trenta giorni dalla trasmissione decorsi i quali il decreto è adottato anche in assenza dei predetti pareri. Rispetto al testo approvato dal Senato, pertanto, si prevede una riduzione di 10 giorni (da 40 a 30) del termine concesso, per l'espressione del parere, alle Commissioni parlamentari competenti e una contestualità per l'adozione dei pareri medesimi da parte del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. Riguardo invece agli organi deputati all'adozione degli schemi dei decreti delegati, in sede referente è stato previsto che la proposta iniziale dovrà essere adottata anche di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Segnala che per prassi consolidata, risultante anche da lettere inviate dai Presidenti della Camera e del Senato al Presidente del Consiglio, le Commissioni par-

lamentari esprimono i pareri alla fine del procedimento, dopo l'acquisizione degli altri pareri eventualmente prescritti.

Un'ulteriore modifica apportata in sede referente riguarda le ipotesi di ritrasmissione alle Camere di un secondo testo di schema per l'espressione del parere definitivo. In base al testo approvato dal Senato tale ipotesi ricorreva qualora il Governo non intendesse conformarsi ai pareri parlamentari; in tal caso, si prevedeva che il Governo ritrasmettesse il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e che rendesse comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Il testo approvato in sede referente prevede invece l'obbligo di trasmissione di un nuovo testo dello schema alle Camere qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi. Anche in questo caso viene operata una riduzione da venti a quindici giorni dei termini concessi alle Commissioni per esprimere il parere.

In merito al contenuto dei decreti delegati, il nuovo testo del comma 3 prevede che: il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti pubblici oggi vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) e di altre disposizioni, espressamente indicate. La norma non precisa se il decreto di recepimento interverrà novellando il Codice dei contratti pubblici ovvero conterrà una disciplina a sé stante abrogando le parti incompatibili del Codice; il decreto di riordino della normativa, che dispone l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e di altre disposizioni, espressamente indicate, costituisce il nuovo Codice dei contratti e deve comprendere al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative. Entrambi i decreti devono prevedere opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed ese-

cutiva del Codice. Si prevede, infatti, per un verso, l'abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ad opera del decreto legislativo di riordino e, per l'altro, che, sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (ultimo periodo del nuovo comma 3). Non è chiaro, al riguardo, lo strumento giuridico con il quale verranno adottate le linee guida, anche ai fini dell'applicazione dei rimedi giurisdizionali, e andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento ad un istituto diverso dal « concerto » – tra il Ministro delle infrastrutture e l'ANAC – che riguarda le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri). Inoltre, la norma non indica i termini per l'adozione delle linee guida, che dovrebbero sostituire il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che il decreto legislativo di riordino provvede espressamente ad abrogare.

Quanto ai principi e criteri direttivi generali, il comma 1, alinea, prevede che i decreti delegati dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione dei decreti delegati dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi specifici di seguito elencati nelle lettere da *a)* a *iii-bis)*: divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire (cosiddetto divieto di « *gold plating* ») (lettera *a)*; – adozione di un unico testo normativo denominato « Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », che dovrà sostituire il

vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) di cui il comma 3 prevede l'abrogazione (lettera *b*); assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (lettera *b-bis* inserita durante l'esame in sede referente); ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni (lettera *c*); predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie; recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive (lettera *e*); previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia (lettera *e-bis*, inserita nel corso dell'esame in sede referente); – puntuale indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali (lettera *e-ter*, inserita nel corso dell'esame in sede referente); – semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento (lettera *f*); specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina (lettera *g-ter*, inserita nel corso dell'esame in sede referente); riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione (lettera *h*); rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (lettera *i*); armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive; (lettera *l*); definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria (lettera *m*); – revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi

e dei bandi di gara (lettera *n*); rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione a cui sono attribuiti poteri di controllo, raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo (lettera *o*); individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera *o*), l'ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni (lettera *p*); – revisione della disciplina dettata dall'articolo 32 del decreto n. 90 del 2014, al fine di consentire all'ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell'impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull'esperibilità dell'autotutela deve essere assunta (lettera *rr*); individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura (lettera *q*); riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con possibilità di utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE), e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso anche la revisione dell'attuale sistema AVCpass (lettere *r* e *s*); introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti e riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti medesime da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo (lettera *t*); revisione e miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto e delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza (lettera *u*); obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria (lettera *v*); contenimento del ricorso alle varianti in

corso d'opera, prevedendo anche uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (lettera *z*); utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta (lettera *aa*); utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto (lettera *bb*); istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici (lettera *cc*); garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea (lettera *dd*); rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante (lettera *ee*); istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori (lettera *ff*); revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza (lettera *ff-bis*), inserita nel corso dell'esame in sede referente); limitazione del ricorso all'appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo per le opere puntuali, esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare (lettera *gg*); revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici (lettera *hh*); revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni (lettera *ii*); razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato

pubblico-privato (PPP), nonché riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità (lettera *mm*); revisione del sistema di qualificazione degli operatori (lettera *nn*) e della disciplina in materia di avvalimento (lettera *oo*); razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali (lettera *pp*); miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici (lettera *qq*); valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale (lettera *ss*); istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti; introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, attraverso l'introduzione di « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera *uu*); — previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva (lettera *vv*); — disciplina organica dei contratti di concessione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che, per quanto riguarda le concessioni nel settore idrico, venga rispettato l'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 (lettera *zz*); obbligo per i concessionari — pubblici e privati — di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato (lettera *aaa*); revisione della disciplina dell'affidamento delle concessioni autostradali (lettere *bbb* e *ccc*); individuazione, in tema di procedure di

affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità (lettera *ddd*)); promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto (lettera *eee*)); trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto (lettera *fff*)); introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lettera *ggg*)); introduzione di una disciplina specifica per il subappalto (lettera *hhh*)); superamento « delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo »), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, e aggiornamento e revisione del piano generale dei trasporti e della logistica (lettera *iii-bis*)).

Il comma 4 dispone che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge in esame che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il comma 5 prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Ulteriori disposizioni direttamente applicabili riguardano: – il divieto, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, dell'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale (comma 7); – l'introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale nei casi di successione delle imprese nel contratto di appalto nelle attività di call center prevedendo che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, alle medesime condizioni

economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva (comma 7-*bis*). In proposito si ricorda che il provvedimento in esame riguarda la disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni nonché il riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici; la disposizione del comma 7-*bis* sembra invece applicarsi a tutti i contratti di appalto, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto appaltante.

Il comma 8 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (*performance bond*). Il comma 9 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricordo che l'articolo che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato. La portata di tale riparto è stata chiarita nella sentenza n. 401 del 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate, per la maggior parte, le censure prospettate dalle Regioni. In tale sentenza la Corte ha ritenuto che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia « tutela della concorrenza » segue un momento negoziale riconducibile alla materia « ordinamento civile ». La Corte ha, inoltre, affermato due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione. Il primo attiene all'esclusione della configurabilità di una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, già affermata nella sentenza

n. 303 del 2003, e l'altro riguarda l'irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto « fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'articolo 117 della Costituzione. Nel disegno di legge i vari principi e criteri direttivi incidono prevalentemente su ambiti riconducibili alla struttura bifasica dell'attività contrattuale, come delineata nella predetta sentenza. Rileva, inoltre, la materia dell'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »,

che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione), laddove si fa riferimento, ad esempio, al rafforzamento delle funzioni dell'ANAC. Relativamente a specifici ambiti rilevano, inoltre, la « tutela dell'ambiente » e la « giurisdizione e la giustizia amministrativa » rispettivamente rientranti nella competenza legislativa esclusiva ai sensi delle lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-06573 Nuti: Sulla selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato bandita dal comune di Palermo nel dicembre 2014.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, l'On. Nuti chiede di sapere se il Ministro intenda adottare le iniziative di competenza, incluse le funzioni ispettive di cui all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e, più in generale, il rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in relazione alla selezione pubblica indetta dal Comune di Palermo per il conferimento di quattordici incarichi dirigenziali a tempo determinato.

L'ispettorato della funzione pubblica ha avviato un'apposita attività istruttoria dalla quale sono emersi i seguenti elementi.

L'amministrazione del Comune di Palermo, nel dare corso alla procedura di conferimento dei suddetti incarichi, ha applicato l'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che rinvia alla fonte regolamentare non solo la definizione della quota da destinare ai contratti a tempo determinato, nel limite massimo del 30 per cento della dotazione organica dirigenziale, ma anche l'individuazione di ulteriori requisiti per accer-

tare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Il Comune di Palermo, nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa vigente, ossia il 30 per cento della dotazione organica dirigenziale pari a 27 unità, ha indetto nel mese di dicembre 2014 una selezione pubblica. L'amministrazione comunale ha provveduto a verificare la sussistenza dei predetti requisiti, conformemente all'articolo 59 del vigente regolamento degli uffici e servizi e il Sindaco si è limitato a individuare, fra i candidati idonei, i soggetti ai quali conferire l'incarico.

Pertanto, in base a quanto riferito dall'amministrazione comunale, sembra che, in ossequio al disposto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la verifica dei requisiti non è stata operata da un organo politico, bensì dall'ufficio interno competente per materia.

Sarà comunque mia cura procedere, tramite l'ispettorato della funzione pubblica, a un approfondimento dell'istruttoria avviata, al fine di garantire il rispetto della normativa sul conferimento degli incarichi dirigenziali e l'osservanza del principio di separazione tra indirizzo politico e attività di gestione.

ALLEGATO 2

5-06574 Sisto: Sulle graduatorie delle procedure concorsuali dell'amministrazione economico-finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, con riferimento alla richiesta dell'On. Sisto, che chiede di sapere se il Governo intenda autorizzare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite e all'utilizzo delle stesse con priorità rispetto alle procedure di mobilità intercompartimentale e/o comando, nonché se intenda prorogare le graduatorie in scadenza, segnalo che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal 1° gennaio 2010 le pubbliche amministrazioni devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

La successiva circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 2013 ha precisato che, per effetto del richiamato articolo 24, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.

Richiamate le regole di carattere generale, vorrei peraltro rammentare che il Governo è fortemente impegnato, in questa fase, a gestire il percorso di mobilità del personale delle province; la legge di stabilità 2015, infatti, ha disciplinato la

mobilità del personale in esubero degli enti di area vasta e, sulla base di tali disposizioni, ho sottoscritto il decreto ministeriale 14 settembre 2015, da poco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, che consente alle amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale « esclusivamente a completamento » delle citate procedure di mobilità.

L'articolo 1, comma 269, della medesima legge di stabilità ha tuttavia autorizzato anche, in via straordinaria, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite. Pertanto, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, confermato più volte dalla giurisprudenza costituzionale, all'Agenzia è stato consentito dalla legge di procedere alle assunzioni degli idonei già autorizzate.

Posso quindi assicurare che, nel pieno rispetto delle priorità dettate dal Governo in relazione all'esigenza di completare il percorso di mobilità del personale delle province, al quale anche le Agenzie fiscali dovranno dare il proprio contributo, vi è la disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica a valutare – contemperando gli interessi pubblici coinvolti – eventuali richieste di autorizzazione di assunzioni che pervenissero da parte dell'Agenzia.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione (Atto n. 200).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione (Atto n. 200);

sottolineato che il provvedimento in esame è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che il citato articolo 19 ha complessivamente ridefinito le fun-

zioni dell’ANAC con l’obiettivo principale di concentrare la missione istituzionale dell’autorità sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

preso atto dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo nella seduta del 23 settembre 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	137
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	143
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del Gruppo MoVimento 5 Stelle)	145
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	146

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	139
--	-----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	141
ALLEGATO 4 (Emendamenti e proposte di riformulazione del Relatore)	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul provvedimento recante la « Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici » (AC 3194). Al riguardo, rammenta che la Commissione Ambiente ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge in discussione nella seduta del 30 settembre scorso, apportando al testo originario del disegno di legge alcune modifiche. Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che non sono state modificate le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4, dove si prevede che nell'esercizio della delega, debba obbligatoriamente essere previsto il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso i prestatori d'opera e di lavoro e verso le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati. Al riguardo, ribadisce le osservazioni già formulate nella seduta del 9 settembre scorso. Segnala, altresì, che oggetto di modifica sono state, invece, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera l), numero 5, dove è prevista, tra i criteri di delega, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. In base a tali disposizioni, come modificate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, deve essere altresì previsto uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia, individuando inoltre le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte del-

l'ANAC. Inoltre, sono state modificate dalla Commissione di merito le disposizioni di cui alla lettera nn) del medesimo articolo 1, comma 1, dove è prevista la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Si prevede, inoltre, che la revisione del predetto sistema di qualificazione dovrà avvenire: introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi; assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità; prevedendo in ogni caso la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento oppure la sospensione in caso di concordato « con riserva » o « con continuità aziendale. Anche in relazione a tali aspetti del provvedimento, richiama le osservazioni già formulate nella seduta del 9 settembre scorso. Rileva, infine, che tra le norme oggetto di modifica figurano quelle di cui alla successiva lettera pp), dove è prevista la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, attraverso la limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e a quelle amministrative. In base alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, dovranno essere indicati espressamente i casi di ricorso alle predette procedure secondo modalità idonee a garantirne adeguatamente trasparenza, celerità ed economicità, nonché ad assicurare requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari, in ogni caso sotto il controllo pubblico e riducendone il costo.

Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo parlamentare, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), nella quale si rappresenta l'opportunità che la Commissione di merito, relativamente all'attribuzione all'ANAC del potere di adottare atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo o contratti tipo), introduca, all'articolo 1, comma 1, lettera o), una disposizione che preveda l'eventuale creazione di modelli di dichiarazione uniformi per tutte le amministrazioni.

Carlo SARRO (FI-PdL) rileva l'opportunità che sia prevista la predisposizione di bandi-tipo diretti a garantire la semplificazione, la chiarezza e determinatezza dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Giuseppe BERRETTA (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Sarro, richiede che debba essere fatto riferimento esplicito a requisiti anche di natura morale.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la questione posta dai colleghi riguardi soprattutto l'esigenza di favorire, quanto più possibile, la comprensione dei bandi di gara, al fine di scongiurare equivoci interpretativi e il contenzioso che ne consegue.

Carlo SARRO (FI-PdL) ribadisce la necessità che vengano previsti uniformi criteri di formulazione dei bandi, al fine di rendere comprensibili i requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel concordare con le considerazioni testé espresse dai colleghi, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel prendere atto della nuova proposta di parere formulata dalla relatrice, ritira, a nome del suo gruppo, la proposta di

parere alternativa presentata dal Movimento Cinque Stelle.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, avvertendo che in caso di approvazione non so porrà in votazione la proposta alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la nuova proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Segnala che il provvedimento attua la delega conferita al Governo con l'articolo 1 della

legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e dall'all. B della stessa legge con riferimento alla direttiva 2012/29/UE. La direttiva detta una articolata disciplina a garanzia dei diritti della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale. La Direttiva 2012/29/UE – dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma – istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. La direttiva ha sostituito la Decisione quadro 2001/220/GAI, mai attuata dall'Italia, rivedendo e integrando i principi enunciati in tale decisione. Lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione alla citata direttiva 2012/29/UE integrando con specifiche, mirate disposizioni il quadro di tutele che già l'ordinamento processuale penale assicura alle vittime del reato. Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica in più punti il codice di procedura penale. La lettera *a*) aggiunge (n. 1) un comma *2-bis* all'articolo 90 con cui è stabilito che il giudice disponga, anche d'ufficio, una perizia in caso di dubbio sull'età della vittima del reato. Una disposizione analoga è attualmente prevista dall'articolo 8 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in relazione alla incertezza sulla minore età dell'imputato. Se anche la perizia non scioglie i dubbi sull'età della vittima si presume la minore età, ma soltanto a fini processuali di garanzia. L'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce che, ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, si presume che la vittima sia un minore. La stessa lett. *a*) (n. 2) integra il contenuto del comma 3 dello stesso articolo 90 che prevede attualmente, in caso di decesso della persona offesa dal reato, che le facoltà in capo alla vittima possono essere esercitate dai prossimi congiunti. Tali facoltà potranno essere, infatti, esercitate anche da chi, legato alla vittima da relazione affettiva, con essa stabilmente convivente. La nuova disposizione attua quanto stabilito dall'articolo 2, lett. *b*), della direttiva che comprende nella defi-

nizione di « familiare » anche « la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo ». La lettera *b*) aggiunge al codice processuale penale gli articoli *90-bis* e *90-ter*, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale nonché sulle vicende relative alla eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato). La lettera *c*) aggiunge al codice di rito l'articolo *143-bis*, intervenendo in materia di diritto all'interprete e alla traduzione, la cui disciplina, attualmente contenuta nell'articolo 143 codice di procedura penale riguarda il solo imputato. La nuova disposizione prevede altri casi di nomina dell'interprete e di diritto alla traduzione di atti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva. Il recente Decreto legislativo n. 32/2014, di attuazione della direttiva 2010/64/UE (sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) ha, in particolare, dettato una nuova formulazione dell'articolo 143 codice di procedura penale del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali che riguarda l'imputato. L'interprete è nominato dal giudice, anche d'ufficio: quando sia necessario tradurre una dichiarazione pervenuta in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile; quando chi vuole fare una dichiarazione scritta non conosca la lingua italiana (la dichiarazione fatta per iscritto è inserita a verbale con la traduzione fatta dall'interprete); quando occorra sentire in audizione la vittima del reato che non conosce la lingua italiana o quando questi vuole partecipare all'udienza e abbia chiesto assistenza linguistica. L'assistenza di un interprete può assicurarsi anche mediante collegamento a distanza (escluso quando la sua presenza fisica risulti necessaria per assicurare alla vittima il diritto alla corretta comprensione del procedimento). La traduzione degli atti è gratuita solo quando essi risultino essenziali all'esercizio dei suoi diritti nel procedimento penale; la traduzione può essere fatta oralmente o per riassunto (a meno

che non pregiudichi i diritti della vittima). Le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1 dello schema di decreto, rispettivamente, aggiungono un comma 5-*quater* all'articolo 398 e modificano il comma 4-*quater* dell'articolo 498 codice di procedura penale per garantire che le modalità della testimonianza non danneggino le vittime del reato in stato di particolare vulnerabilità. Il nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 398 codice di procedura penale (lett. *d*) estende alla disciplina dell'incidente probatorio la possibilità, già prevista per la testimonianza, che l'esame della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità avvenga in modalità protette su richiesta sua o del difensore. Il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 498 codice di procedura penale (lett. *e*) estende a tutte le vittime in stato di particolare vulnerabilità la possibilità di testimonianza in modalità protette, su richiesta della persona offesa o del difensore; si prescinde, quindi, dal catalogo dei gravi reati di cui al comma 4-*ter* anche se si prevede che la particolare vulnerabilità vada desunta comunque anche dal tipo di reato subito e dalle sue circostanze; gli altri elementi da considerare sono l'età della vittima e l'eventuale stato di infermità o deficienza psichica. Rileva che, l'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge gli articoli 107-*ter* e 108-*ter* alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il primo (articolo 107-*ter*) soddisfa quanto richiesto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della direttiva, in relazione al diritto della persona offesa dal reato di sporgere denuncia o presentare querela utilizzando la lingua da essa conosciuta (o ricevendo la necessaria assistenza linguistica) nonché di ricevere, previa richiesta, attestazione della denuncia o querela (tale ultima previsione è già prevista, in generale, dall'articolo 107 delle disposizioni di attuazione). L'articolo 108-*ter* risponde a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della direttiva. La disposizione individua infatti come autorità di assistenza della vittima residente (o domiciliata) in Italia che subisce un reato in altro Stato della UE, il PG presso la Corte d'appello; quest'ultimo riceve dal

Procuratore della Repubblica del circondario di residenza-domicilio della vittima la denuncia o la querela e la inoltra all'autorità giudiziaria straniera competente. Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in euro 1.280.000 all'anno a decorrere dal 2016.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nelle scorse sedute il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti presentati agli articoli del testo, riservandosi di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 32 nella seduta odierna. Comunica che il relatore ha nel frattempo presentato ulteriori emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 4*) e che ha ritirato i subemendamenti 0.14.01.1. e 0.32.08.100.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, precisa, preliminarmente, di aver presentato ulteriori emendamenti a seguito di una

rilettura del testo alla luce dei pareri espressi, che ha evidenziato alcune incongruenze del testo risultante dagli emendamenti sui quali aveva espresso parere favorevole. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.1.1.500, 0.1.1.501, 0.1.1.502 e 0.1.1.503, riferiti all'emendamento Bindi 1.1. Presenta una nuova formulazione del subemendamento a sua firma 0.1.3.100, riferito all'emendamento Bindi 1.3, nonché del suo subemendamento 0.1.5.101, riferito all'emendamento Bindi 1.5, subemendamenti dei quali raccomanda l'approvazione. Raccomanda, altresì, l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.1.6.503, 0.1.6.500, 0.1.6.501, 0.1.6.502, riferiti all'emendamento Bindi 1.6, e del subemendamento a sua firma 0.2.1.500, riferito all'emendamento Bindi 2.1. Propone la riformulazione dell'emendamento Ferranti 2.100 e presenta una nuova formulazione del subemendamento a sua firma 0.4.1.100, nonché una ulteriore nuova formulazione del suo subemendamento 0.4.1.101 ed una nuova formulazione del proprio subemendamento 0.4.1.102, subemendamenti riferiti all'emendamento Bindi 4.1. Propone una nuova riformulazione dell'emendamento Bindi 5.1, mentre raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.14.01.600, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 14.01, del suo subemendamento 0.19.2.500, riferito all'emendamento Bindi 19.2, nonché del suo subemendamento 0.21.1.500, riferito all'emendamento Bindi 21.1. Raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.22.1.500 e presenta una nuova formulazione del suo subemendamento 0.22.1.1, entrambi riferiti all'emendamento Bindi 22.1. Raccomanda l'approvazione dei suoi

emendamenti 24.500 e 24.501, nonché degli articoli aggiuntivi a sua firma 32.0600, 32.500, 32.0501, 32.0503, 32.0504 e 32.0505. Infine, raccomanda, altresì, l'approvazione del suo subemendamento 0.32.011.100, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 32.011.

Nel passare all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 32, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Bindi 32.011 e 32.012, Ferranti 32.0100, Bindi 32.04 e 32.015, sugli identici articoli aggiuntivi Ferranti 32.0101 e Bindi 32.016, nonché sugli articoli aggiuntivi Bindi 32.011 e Sarti 32.010 ove riformulato in modo identico all'articolo aggiuntivo Bindi 32.011. Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.32.012.100, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 32.012, sul quale, altresì, parere favorevole. Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Berretta 32.0120, Bindi 32.019, 32.020 e 32.021. Sui restanti articoli aggiuntivi formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Giulia SARTI (M5S), in ragione della particolare complessità del provvedimento, chiede chiarimenti in ordine all'eventuale possibilità di presentare ulteriori proposte emendative o subemendative riferite al provvedimento stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che eventuali nuovi emendamenti potranno essere presentati nel corso dell'esame in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

il disegno di legge in discussione si propone lo scopo di procedere ad un complessivo riordino della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delegando il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia;

all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4), si dispone che, nell'esercizio della predetta delega, sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati;

per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

osservato che:

la lettera *nn)* del medesimo comma 1 dell'articolo 1, prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite;

andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra il criterio di cui alla predetta lettera *nn)* e quello di cui alla lettera *s)*, che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE);

preso positivamente atto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, relative alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 5), e lettera *pp)*, concernenti, rispettivamente, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, e la razionalizzazione dei

metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 4), si valuti l'opportunità, per

meglio definire l'ambito di applicazione della norma, di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

2) si valuti l'opportunità di coordinare il criterio di delega di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera nn), con quello di cui alla precedente lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo elaborato, in sede referente, dalla Commissione Giustizia, del disegno di legge recante: «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici», A.C. 3194;

considerato che:

Il testo, nel suo complesso, risulta condivisibile in quanto persegue la finalità del riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici e concessioni;

ritenuto che:

l'articolo 1, comma 1, lettere *o*) e *p*) prevede un ampliamento delle funzioni in capo all'ANAC, a cui vengono attribuiti poteri di controllo, di raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatori, di adozioni di atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo) ed altri strumenti di regolazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante;

ritenuto che:

e soluzioni individuate nel provvedimento, seppur per certi versi migliora-

tive, dell'attuale disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni, presentano profili di criticità che meritano di essere segnalati:

relativamente all'attribuzione all'ANAC di poteri di adozione di atti di indirizzo (linee-guida, bandi-tipo, contratti-tipo), come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere *o*) e *p*), occorre sottolineare che lo strumento bando-tipo è da anni utilizzato dall'ANAC con risultati del tutto fallimentari. L'evoluzione della norma è troppo rapida e costante per consentire la creazione stabile di un formulario, mentre sarebbe opportuno prevedere la creazione di modelli di dichiarazioni che possano essere uguali per tutte le amministrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *o*) e *p*) l'eventuale creazione di modelli di dichiarazioni uguali per tutte le amministrazioni.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il disegno di legge in discussione si propone lo scopo di procedere ad un complessivo riordino della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delegando il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia;

all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4), si dispone che, nell'esercizio della predetta delega, sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati;

per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

osservato che:

la lettera nn) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, prevede la revisione del

vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite;

andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra il criterio di cui alla predetta lettera nn) e quello di cui alla lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE);

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera o) prevede un ampliamento delle attribuzioni dell'ANAC al fine di garantire una maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione prevedendo anche l'adozione di atti di indirizzo, quali bandi tipo;

ritenuto che i predetti bandi tipo debbano essere formulati in maniera tale da garantire, in un'ottica di semplificazione, anche la chiarezza, determinatezza e trasparenza dei requisiti, anche morali, di partecipazione alla gara;

ritenuto che in riferimento all'ampliamento di attribuzioni dell'ANAC, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), sarebbe opportuno prevedere la formulazione di

modelli di atti dichiarativi dei soggetti partecipanti alla gara al fine di realizzare livelli standard dell'attività amministrativa;

preso positivamente atto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, relative alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 5), e lettera *pp*), concernenti, rispettivamente, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, e la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 4), si valuti l'opportunità, per

meglio definire l'ambito di applicazione della norma, di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che i bandi tipo siano formulati in maniera tale da garantire la chiarezza e determinatezza dei requisiti oggettivi e soggettivi, anche morali, di partecipazione alla gara;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che l'ANAC formuli anche modelli di atti dichiarativi;

4) si valuti l'opportunità di coordinare il criterio di delega di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *nn*), con quello di cui alla precedente lettera *s*), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo.

ALLEGATO 4

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

**EMENDAMENTI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
DEL RELATORE**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 1, sopprimere le parole: o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo.

0. 1. 1. 500. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, dopo le parole: dei contenuti della proposta inserire le seguenti le parole: ovvero copia della proposta e degli eventuali decreti con cui il Tribunale ha acquisito documentazione.

0. 1. 1. 501. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 6, sopprimere le parole: e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

0. 1. 1. 502. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 12, sostituire le parole: al procuratore distrettuale con le seguenti: al procuratore della Repubblica.

0. 1. 1. 503. Il Relatore.

NUOVA FORMULAZIONE
SUBEMENDAMENTO 0.1.3.100

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 3. 100. (nuova formulazione). Il Relatore.

NUOVA FORMULAZIONE
SUBEMENDAMENTO 0.1.5.101

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 5. 101. (nuova formulazione). Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 5, capoverso ART.24, comma 2, dopo le parole: perde efficacia *inserire le seguenti:* e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.

0. 1. 6. 503. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 2-bis, sostituire le parole: al procuratore distrettuale *con le seguenti:* al procuratore della Repubblica.

0. 1. 6. 500. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 6, dopo le parole: perde efficacia *inserire le seguenti:* e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

0. 1. 6. 501. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.

0. 1. 6. 502. Il Relatore.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.1 BINDI

Al comma 1, capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: della Corte di appello *con le seguenti:* presso la Corte di appello.

0. 2. 1. 500. Il Relatore.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
ALL'EMENDAMENTO 2.100

Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del tribunale o della Corte di Appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

0. 2. 1. 501. (ex 2. 100). Ferranti.

ART. 4.

NUOVA FORMULAZIONE DEL SUBEMENDAMENTO
0.4.1.100 DEL RELATORE

Al comma 1, capoverso ART. 35, sostituire il comma 2, con i seguenti:

« 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti

nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate »;

0. 4. 1. 100. (nuova formulazione). Il Relatore.

ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DEL
SUBEMENDAMENTO 0.4.1.101 DEL RELATORE

Al comma 4, capoverso ART. 38, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali *con le seguenti:* Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione;

b) al comma 3 sostituire le parole: Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile *con le seguenti:* Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello;

c) al comma 3 dopo le parole: conferita all'Agenzia *inserire le seguenti:* , sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del Tribunale,.

0. 4. 1. 101. (ulteriore nuova formulazione). Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1 BINDI

Al comma 6, capoverso ART. 40, comma 5-ter apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: può destinare *con la seguente:* destina;

b) sostituire le parole: può procedere *con la seguente:* dispone.

0. 4. 1. 102. (nuova formulazione). Il Relatore.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
DELL'EMENDAMENTO 5.1 BINDI

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:

« 1-ter. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.

1-*quater*. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1--*quinquies*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-*quinquies*. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-*sexies*. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-*bis* comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-*ter* del codice civile. ».

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica

l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro ».

5. 1. Bindi.

ART. 14.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
14.01 BINDI

Al comma 2, capoverso ART. 44, comma 1, sopprimere le parole: e nei procedimenti penali,.

0. 14. 01. 600. Il Relatore.

ART. 19.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19.2 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 52, comma 1, sostituire le parole: a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità con le seguenti: sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

0. 19. 2. 500. Il Relatore.

ART. 21.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.1 BINDI

Al comma 4, capoverso articolo 57, sostituire le parole: diritti reali o personali con le seguenti: diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali.

0. 21. 1. 500. Il relatore.

ART. 22.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 22.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 110, comma 2, lettera c), dopo le parole: giudice dell'esecuzione, inserire le seguenti: anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto.

0. 22. 1. 500. Il Relatore.

NUOVA FORMULAZIONE DI SUBEMENDAMENTO
AD EMENDAMENTO 22.1 BINDI

Al comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;.

0. 22. 1. 1. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, lettera a) capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: 517-ter e 517-quater inserire le seguenti: 452-quater, 452-octies, primo comma, 603-bis;

b) dopo le parole: 648-bis, 648-ter inserire le seguenti: e 648-ter.1;

c) dopo le parole: Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 inserire le seguenti: dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;.

24. 500. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2 ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei

beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

24. 501. Il Relatore.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole: n. 356 sono aggiunte le seguenti:* ovvero del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;

b) *dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:*

i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale.

32. 0600. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* dimora la persona *sono inserite le seguenti:* dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto;

b) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al

comma 2-*sexies* dell'articolo 12 dell'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

32. 500. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. ».

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repub-

blica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

32. 0501. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « di cui ai commi 1, 2 e 3. » sono inserite le seguenti: « Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini ».

32. 0503. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 22, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2- *bis*. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell'udienza. Ai fini del termine per la convalida si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2. ».

32. 0504. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « , salvo che ritenga di confermare l'amministratore » sono sostituite dalle seguenti: « , salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. »;

b) al comma 3 le parole da « il tribunale » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. »;

2. All'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.675 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 2. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 3. I compiti del giudice delegato alla procedura vengono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1. ».

32. 0505. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
32.011 BINDI

Al comma 1:

sostituire la parola: agevoli *con le seguenti:* sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare;

dopo le parole: ed 1) *inserire le seguenti:* ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

al comma 6 sostituire le parole: che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 *con le seguenti:* che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite.

0. 32. 011. 100. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Danilo Errico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
AVVERTENZA	157

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo e che la Commissione di merito ne concluderà l'esame in sede referente domani.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri la deputata Duranti ha sottolineato l'importanza di assicurare un controllo accurato sulla congruità dei tempi, sui costi e sulle modalità di esecuzione dei contratti che, essendo segreti o tali da richiedere speciali misure di sicurezza, sono soggetti alla disciplina derogatoria di cui all'articolo 1, comma 1, della lettera *g-bis*). A questo riguardo fa presente che il testo in esame prevede sia che la Corte dei conti effettui

un controllo preventivo e successivo sugli affidamenti di appalti con la procedura speciale di cui si è detto, sia che l'affidamento senza gara o con gara ristretta avvenga solo quando necessario e sia adeguatamente motivato. La deputata Duranti ha inoltre segnalato che il Ministero della difesa affida alcuni appalti con il sistema dell'offerta più bassa. Al riguardo osserva che l'esame del disegno di legge delega in titolo non costituisce, a suo avviso, la sede per affrontare questo tema. Presenta infine una proposta di parere favorevole con due condizioni e un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

**Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito,
Gen. C. A. Danilo Errico.**

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale

satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Danilo ERRICO, *Capo di Stato maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione su tematiche concernenti l'Esercito.

Intervengono, per formulare quesiti e svolgere osservazioni, i deputati Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, Massimo ARTINI (Misto-AL), Giorgio ZANIN (PD), Andrea CAUSIN (AP), Gianluca RIZZO (M5S), Luigi LACQUANITI (PD) e Paola BOLDRINI (PD).

Danilo ERRICO, *Capo di Stato maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3194, approvato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che:

L'articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*) del testo in esame prevede il mantenimento di una disciplina speciale per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, come oggi previsto dall'articolo 17 del vigente codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

in particolare, la lettera *g-bis*) reca tra i principi e criteri direttivi della delega la previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, che si dovrà pronunciare sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, individuando le circostanze che ne giustificano il ricorso e, ove possibile, le modalità realizzative, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia pos-

sibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza;

L'attuale codice dei contratti pubblici, all'articolo 1, comma 1-*bis*, prevede che la disciplina del medesimo codice si applichi ai contratti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza, con l'eccezione dei contratti cui si applica il decreto legislativo n. 208 del 2011 (attuativo della direttiva comunitaria 2009/91/CE) e dei contratti individuati dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 208;

a sua volta, l'articolo 1, comma 1, lettera *g-ter*) del testo in esame prevede che, in sede di esercizio della delega, il Governo debba individuare i contratti esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione delegata in coerenza con quanto previsto dalle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali stabiliscono discipline speciali per le concessioni e gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, commi 3 e 6, si preveda che tra i ministri sentiti ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al

comma 1 e del regolamento di cui al comma 1, lettera *III*), sia compreso anche il Ministro della difesa;

2) sia prevista, a similitudine di quanto stabilito nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del vigente codice dei contratti pubblici, l'esplicita esclusione, dall'ambito applicativo, degli appalti nel settore della difesa e della sicurezza, regolati dalla specifica disciplina di cui alla direttiva 2009/81/CE;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*), appare opportuno prevedere la facoltà degli enti competenti di accedere ai cantieri oggetto di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, per svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro, fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia di requisiti di segretezza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di EUR Spa sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	160
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
AVVERTENZA	166

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti di EUR Spa sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 9 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, alla luce anche degli elementi di informazione pervenuti da parte delle amministrazioni interessate, rileva che il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non risulta condizionato dall'acquisizione della cittadinanza, ma è collegato in massima parte a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale.

Al riguardo osserva che, per quanto riguarda gli istituti assistenziali e previdenziali che risultano invece legati all'acquisizione della cittadinanza, le risorse destinate all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui e all'assegno familiare sono determinate sulla base dell'andamento demografico complessivo dei cittadini italiani e, pertanto, la modifica dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza prevista dal presente provvedimento appare incidere in misura molto marginale sul citato andamento, con effetti del tutto trascurabili dal punto di vista finanziario.

Evidenzia, altresì, che l'esenzione dal pagamento del contributo di 200 euro disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, non appare suscettibile di determinare minori entrate, considerato che la platea dei minori che può acquisire la cittadinanza sulla base della legislazione vigente appare assai esigua.

Sottolinea, invece, la necessità di escludere dalla platea dei beneficiari della citata esenzione i soggetti che abbiano già compiuto la maggiore età, al fine di escludere il venir meno di entrate già incorporate nelle previsioni di bilancio.

Ritiene, infine, necessario riformulare, in conformità alla prassi contabile, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso « Art. 23-ter », ai sensi della quale i

comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza, nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 9 e abb.-A, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 4, nonché l'emendamento 1.602 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non risulta condizionato dall'acquisizione della cittadinanza, ma è collegato in massima parte a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale;

per quanto riguarda gli istituti assistenziali e previdenziali che risultano invece legati all'acquisizione della cittadinanza, le risorse destinate all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui e all'assegno familiare sono determinate sulla base dell'andamento demografico complessivo dei cittadini italiani e, pertanto, la modifica dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza prevista dal presente provvedimento appare incidere in misura molto marginale sul citato andamento, con effetti del tutto trascurabili dal punto di vista finanziario;

l'esenzione dal pagamento del contributo di 200 euro disposta dall'articolo 1,

comma 1, lettera *f*), nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, non appare suscettibile di determinare minori entrate, considerato che la platea dei minori che può acquisire la cittadinanza sulla base della legislazione vigente appare assai esigua;

appare invece necessario escludere dalla platea dei beneficiari della citata esenzione i soggetti che abbiano già compiuto la maggiore età, al fine di escludere il venir meno di entrate già incorporate nelle previsioni di bilancio;

appare necessario riformulare, in conformità alla prassi contabile, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso « Art. 23-ter », ai sensi della quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza, nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter;

All'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso « Art. 23-ter », sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

Guido GUIDESI (LNA) intende comprendere se le valutazioni espresse sul provvedimento in titolo, per i profili di competenza, dalla rappresentante del Governo nel corso della presente seduta siano basate su una stima attendibile del numero di nuove cittadinanze che potrebbero derivare dalla disciplina di cui si propone l'introduzione, ritenendo altrimenti non sussistenti le condizioni affinché la Commissione bilancio possa pronunciarsi sul testo al suo esame. A suo avviso, è infatti di tutta evidenza che talune delle disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza recate dal provvedimento, nonostante la riformulazione della clausola di invarianza proposta dal relatore, sono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo agli adempimenti ed alle attività richiesti agli enti locali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel precisare che la riformulazione della clausola di invarianza concerne esclusivamente le attività promozionali poste a carico dei comuni in collaborazione con gli istituti scolastici, ai sensi del nuovo articolo 23-ter della legge n. 91 del 1992 del quale si propone l'introduzione, chiarisce che le stime relative al potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni sono state determinate sulla base dei nuovi criteri previsti per l'acquisto della cittadinanza, contemplati dal provvedimento in esame. Ribadisce, pertanto, che il potenziale incremento delle nuove naturalizzazioni non è comunque suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in titolo.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 7 ottobre 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.602 della Commissione.

A tale riguardo, con riferimento proposte emendative per le quali ritiene op-

portuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Invernizzi 1.20, 1.19 e 1.7, che prevedono, tra l'altro, che il decreto di concessione della cittadinanza italiana deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della conoscenza della lingua italiana nonché della Costituzione italiana. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;

Invernizzi 1.11, che è volta ad introdurre, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito ulteriore del previo superamento di un esame di naturalizzazione, finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;

Invernizzi 1.25 e 1.24, che sono volte, tra l'altro, ad introdurre, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito ulteriore della frequenza di un apposito corso, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;

Invernizzi 1.9, 1.27, 1.26 e 1.04, che sono volte, tra l'altro, ad introdurre, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito ulteriore della frequenza appositi corsi, propedeutici alla verifica del percorso di cittadinanza, nonché a prevedere che le pubbliche amministra-

zioni competenti pongano in essere iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;

Invernizzi 1.225 e 1.09, che prevedono che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, è preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente con riferimento, tra l'altro, alla congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica e al grado di integrazione del richiedente nella comunità locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni.

Sottolinea, altresì, che le proposte emendative 1.301, 1.307, 1.360, 1.361, 1.362, 1.76, 1.139, 1.148, 1.138, 1.152, 1.151, 1.120, 1.118, 1.173, 1.154, 1.171, 1.327, 1.600, che in diversi modi estendono la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana, sono state considerate prive di profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale dovrebbe essere in massima parte collegato non alla cittadinanza ma al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del

Governo, dal momento che le stesse, introducendo a vario titolo adempimenti ed attività a carico delle pubbliche amministrazioni, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle proposte emendative 1.301, 1.307, 1.360, 1.361, 1.362, 1.76, 1.139, 1.148, 1.138, 1.152, 1.151, 1.120, 1.118, 1.173, 1.154, 1.171, 1.327, 1.600, richiamate dal relatore, in considerazione del fatto che, come già evidenziato in rapporto ai contenuti del provvedimento, il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.11, 1.19, 1.20, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.225 e sugli articoli aggiuntivi 1.04 e 1.09, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme di delega al Governo in materia di contratti pubblici e che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati durante l'esame in sede referente presso la VIII Commissione della Camera, è composto di un unico articolo. Avverte, inoltre, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario.

Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva preliminarmente che il testo in esame prevede, al comma 9, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento e si dispone che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – sia l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione di un decreto legislativo, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In tale quadro, sottolinea come, in analogia a quanto peraltro già emerso in occasione dell'esame parlamentare di precedenti provvedimenti di delega, il testo appare corredato, proprio in virtù delle clausole testé richiamate, da sufficienti garanzie per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione bilancio, ferma restando la necessità da parte del Governo di provvedere, in sede di adozione degli schemi dei decreti attuativi, ad una puntuale verifica, quantificazione e copertura degli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni da essi recati.

Tanto premesso, evidenzia alcuni profili inerenti i principi e criteri di delega illustrati, rispetto ai quali ritiene necessario acquisire elementi di informazione e valutazione dal Governo per una verifica dei potenziali effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega:

la previsione in capo all'ANAC, agenzia che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, di una pluralità di nuovi adempimenti, tra cui la direzione di un sistema amministrativo per incentivare la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive (lettera *l*) e la creazione, presso la stessa Agenzia, di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, con specifiche attività di verifica (lettere *t* e *cc*). Sempre con riferimento alle medesime disposizioni, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito ad eventuali oneri connessi all'adeguamento delle amministrazioni pubbliche al nuovo sistema di qualificazione;

la creazione presso il Ministero delle infrastrutture di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti referenti negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, con spese di tenuta dell'albo a carico dei soggetti interessati (lettera *ff*). In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che gli oneri derivanti da tale sistema siano integralmente sostenuti dai soggetti interessati, senza alcun riflesso per il Ministero delle infrastrutture anche con riferimento ad esigenze di cassa dovute ad eventuali scarti temporali tra l'insorgenza dei fabbisogni e il reperimento delle risorse;

le esigenze di adeguamento e di potenziamento delle dotazioni informatiche a disposizione delle pubbliche amministrazioni che potrebbero discendere dall'attuazione dei principi in materia di unificazione delle banche dati e digitalizzazione delle procedure di gara. Fa riferimento specificamente alle seguenti previsioni contenute nel testo in esame: alla semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive (lettera *f*); all'unificazione delle banche dati esistenti nel settore degli appalti pubblici esistenti presso

l'ANAC (lettera *l*); all'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture per l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti (lettera *r*); al documento unico europeo di gara (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture per autocertificare il possesso dei requisiti (lettera *s*); alla sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche in tema di procedure di affidamento (lettera *ddd*);

sempre con riferimento al Ministero delle infrastrutture, ritiene che andrebbero precisati i criteri di riorganizzazione del Ministero medesimo e della struttura di missione, al fine di escludere eventuali profili di onerosità;

quanto alla destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici, poiché sono espressamente esclusi gli « incentivi alla progettazione » (lettera *ii*), ritiene che andrebbe chiarito se la misura prevista dal testo in esame sia sostitutiva ovvero aggiuntiva rispetto a quella già prevista a legislazione vigente (articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006), che destina un identico importo ad un fondo per la progettazione e l'innovazione;

ritiene altresì utile acquisire una valutazione del Governo circa il possibile impatto finanziario derivante dall'introduzione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lettera *ggg*) e dal superamento delle disposizioni relative alla cosiddetta « legge obiettivo » (lettera *iii-bis*), con particolare riferimento all'eventualità che la revisione della normativa in materia incida su opere e programmi già avviati e sui quali sono stati assunti impegni finanziariamente vincolanti.

Inoltre considera utile acquisire una conferma dal Governo in merito alla complessiva conformità dei criteri di delega enunciati all'ordinamento europeo al fine

di escludere eventuali oneri connessi a procedure di infrazione. Considera altresì opportuna un'ulteriore conferma al fine di escludere profili di onerosità inerenti il criterio che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore (comma 1, lettera *hhh*) nonché in merito al criterio di delega riferito alla revisione dei sistemi di garanzia e al venir meno delle disposizioni riguardanti la garanzia globale (comma 1, lettera *hh*) e comma 8).

Segnala, quindi, ulteriori profili per i quali ritiene utile una valutazione del Governo, al fine di escludere effetti finanziari, peraltro di carattere eventuale ed indiretto, collegati a possibili incrementi dei costi negli appalti:

il ricorso prevalente all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, in luogo del criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta (lettere *aa*, *bb*) e *gg*);

la specifica previsione negli appalti pubblici di misure volte a favorire determinate finalità quali la partecipazione alle gare di micro, piccole e medie imprese, la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, le clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato;

la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center* (comma 1, lettere *m*, *aa*, *bb*, *gg*, *qq*, *ss*, *uu*) e *vv*) e comma 7-bis).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nell'osservare come il provvedimento in titolo contiene una delega per il recepimento di talune direttive europee in un ambito di particolare rilevanza come è quello, in via generale, degli appalti, si riserva di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2015.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo aveva fornito rassicurazioni in ordine alla tempestiva presentazione della relazione tecnica sul provvedimento, richiesta dalla Commissione nella seduta del 10 settembre scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la relazione tecnica sulla proposta di legge di ratifica in oggetto risulta pervenuta, ma che la stessa è tuttora al vaglio dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. In ragione di ciò, chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Roma Capitale sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	167
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167

RISOLUZIONI:

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	183
<i>ALLEGATO (Testo riformulato della risoluzione)</i>	185
7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	183
7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili	184
---	-----

AVVERTENZA	184
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo PETRINI, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Angelucci entra a far parte della Commissione.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il nuovo testo del disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda il contenuto delle predette direttive, rileva in primo luogo come la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici, la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali) e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione si applichino solo ai contratti con importo pari o superiore a determinate soglie, riscrivano per la quarta volta la normativa europea sui contratti pubblici e sostituiscano la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, che vengono conseguentemente abrogate. Rispetto a tali direttive, maggiormente focalizzate sugli aspetti economici delle offerte al fine di garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento degli operatori, le direttive di « quarta generazione » sono basate su un approccio nuovo in quanto connettono il settore degli appalti alla Strategia Europa 2020 e li rendono funzionali a sviluppare un'economia della conoscenza e dell'innovazione. L'integrazione di nuovi obiettivi nella disciplina degli appalti si ripercuote, da un lato, sulla portata della regolazione e, dall'altro, sul ruolo degli operatori economici e soprattutto delle pubbliche amministrazioni nell'affidamento delle commesse.

Osserva come la revisione della disciplina europea si sia resa, altresì, necessa-

ria per chiarire alcuni aspetti alla luce, tra l'altro, dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia: ciò ha riguardato, ad esempio, l'ambito di applicazione della disciplina (definizione di organismo di diritto pubblico, appalti misti, disciplina dell'*in house*).

Il termine per il recepimento delle direttive negli Stati membri è il 18 aprile 2016, anche se termini differenziati sono previsti per taluni istituti.

La revisione della normativa europea sugli appalti pubblici recata dalla direttiva 2014/24/CE è finalizzata ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative. Le novità riguardano l'ambito di applicazione, la fase di scelta del contraente, dalle procedure di affidamento ai criteri di selezione delle offerte, e l'esecuzione del contratto.

Relativamente all'ambito di applicazione, rileva come sia di fatto integrato l'elenco dei servizi assoggettato alla direttiva (allegato XIV) attraverso la soppressione della distinzione tra i cosiddetti « servizi A », soggetti integralmente alla disciplina europea, e i « servizi B », la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente le disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti.

Per quanto riguarda invece l'esclusione dall'ambito di applicazione, la direttiva codifica, sulla base dei principi consolidati della giurisprudenza europea, la disciplina che riguarda la cooperazione pubblico – pubblico e gli affidamenti *in house* (articolo 12). Su tale disciplina però, il testo definitivo della direttiva differisce da quello proposto dalla Commissione relativamente a due condizioni necessarie per l'affidamento: la prima riguarda l'effettuazione di « oltre l'80 per cento » delle attività della persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate

dalle amministrazioni aggiudicatrici (i testi della Commissione fissavano un limite minimo del 90 per cento in linea con alcune pronunce dalla Corte di giustizia europea); la seconda, nel confermare il divieto di partecipazione diretta di capitali privati nella persona giuridica controllata, consente in via eccezionale forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto.

Segnala quindi come la nuova regolazione europea si basi, in primo luogo, sulla semplificazione e sulla flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, a cui è attribuita maggiore discrezionalità nella scelta delle soluzioni più adeguate. Viene ampliato il ventaglio delle procedure di aggiudicazione con l'inserimento della procedura competitiva con negoziazione (articolo 29), che si aggiunge al già esistente dialogo competitivo, e del partenariato per l'innovazione (articolo 31) cui le amministrazioni possono far ricorso nel caso in cui abbiano un'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato.

Relativamente ai criteri di aggiudicazione, rileva la netta preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2). A tale proposito rileva come si tratti certamente di uno degli aspetti che connota la finalità di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione. Lo dimostra anche la nuova definizione del costo in cui sono compresi tutti i costi o parti di essi legati al ciclo di vita (*life cycle cost*) di un prodotto, di un servizio o di un lavoro (articolo 68) incluse le esternalità ambientali.

La semplificazione delle procedure è agevolata dal ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione e informazione (articolo 22 e articolo 37, paragrafo 3) anche se gli Stati membri possono rinviare l'applicazione di tali regole fino al 18 ottobre 2018. La direttiva dedica una specifica sezione alle tecniche e agli strumenti per gli appalti elettronici quali i sistemi dinamici di acquisizione (articolo 34), le aste elettroniche (articolo 35) e i cataloghi elettronici (articolo 36). Ricorda peraltro che la diffusione degli appalti elettronici nell'Unione europea è anche oggetto di una specifica strategia presentata dalla Commissione il 20 aprile 2012, che è finalizzata al completamento della transizione verso tale tipologia di appalti entro la metà del 2016.

Nella prospettiva delle semplificazioni delle procedure sottolinea come sia previsto altresì:

il crescente utilizzo delle autodichiarazioni attraverso l'introduzione del documento di gara unico europeo (DGUE) (articolo 59);

una nuova disciplina del cosiddetto « soccorso istruttorio » attraverso la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di chiedere agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza (articolo 56, paragrafo 3);

la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte di decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione (articolo 56, paragrafo 2). In tal caso, le amministrazioni garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione;

la creazione di un registro *on line* dei certificati e di altre forme di prova documentali (articolo 61).

Rispetto alla precedente direttiva, resta confermata l'attenzione sugli strumenti di aggregazione della domanda finalizzata a ottenere economie di scala, nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti (considerando 59). La scelta di ricorrere a tali strumenti rimane però nella piena disponibilità degli Stati membri: è pertanto confermata la possibilità di ricorrere alle centrali di committenza nella duplice veste di soggetti presso cui le amministrazioni aggiudicatrici possono acquistare forniture e servizi o di soggetti che aggiudicano contratti mediante i quali le amministrazioni possono acquistare lavori, forniture e servizi (articolo 37). Nel contempo, sono disciplinati due nuovi istituti: gli appalti congiunti occasionali (articolo 38) e gli appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi (articolo 39).

La partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici rientra tra gli obiettivi generali delle nuove direttive. In proposito, le direttive disciplinano la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati determinando le dimensioni e l'oggetto dei lotti (articolo 46); la facoltà di non ricorrere alla suddivisione in lotti deve essere motivata e la motivazione deve essere riportata nei documenti di gara. Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici: per tale ragione, la direttiva, nel sottolineare la necessità di stabilire requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, richiede che i requisiti di fatturato minimo annuo degli operatori economici non superino il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture (ar-

ticolo 58, paragrafo 3). Sono, altresì, introdotte norme in favore dei subappaltatori sotto il profilo dei pagamenti anche se la loro introduzione è demandata agli Stati membri che possono prevedere, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, che l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico (articolo 71, paragrafo 3) e possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto (articolo 71, paragrafo 7). Anche la fissazione dei termini per la partecipazione e la presentazione delle offerte, che dovrebbero essere quanto più brevi possibile, non dovrebbe creare indebiti ostacoli all'accesso delle PMI (considerando 80) e, pertanto, dovrebbe tenere conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte (articolo 47, paragrafo 1). Più in generale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui dette amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI (considerando 78).

Sul fronte dell'esecuzione del contratto, oltre alle norme in materia di subappalto, la direttiva introduce nuove disposizioni relative alle modifiche dei contratti durante il loro periodo di validità (articolo 72) e alla risoluzione del contratto (arti-

colo 73), che riprendono le principali pronunce della Corte di giustizia europea in merito.

Sottolinea inoltre la nuova attenzione al rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, sia enfatizzata tra i principi generali per l'aggiudicazione degli appalti (articolo 18) e trovi conferma nell'ampliamento delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (articolo 57) – in cui sono incluse anche le violazioni della normativa in materia ambientale e sociale – e nella verifica delle motivazioni in ordine a offerte che appaiono anormalmente basse (articolo 69) oltre che nelle altre misure precedentemente illustrate.

Segnala quindi come risultino rafforzati gli obiettivi della lotta ai conflitti di interesse, alla corruzione e ai favoritismi: in tal senso, va letta l'introduzione di specifiche disposizioni volte: ad obbligare gli Stati ad adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace ai conflitti di interesse nell'aggiudicazione degli appalti (articolo 24); a considerare « irregolari » le offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione (articolo 26, paragrafo 4, e 35, paragrafo 5), a escludere gli operatori economici colpevoli di gravi illeciti professionali o al verificarsi di un conflitto di interessi (articolo 57, paragrafo 4, lettere c) ed e). La direttiva contempla comunque la possibilità, per gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni elencate nell'articolo 57 riguardante i motivi di esclusione, di fornire prove del fatto che le misure da essi adottate sono sufficienti a dimostrare la loro affidabilità (articolo 57, paragrafo 6), nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, non escludendo gli operatori economici dalle procedure d'appalto nel caso in cui le prove medesime siano ritenute sufficienti (cosiddetto *self cleaning*).

Osserva quindi come la quarta riscrittura della normativa europea nel settore degli appalti nei settori cosiddetti « speciali » (acqua, energia, trasporti e servizi postali) recata dalla direttiva 2014/25/CE

sia caratterizzata da un avvicinamento della disciplina dei predetti settori « speciali » a quella dei settori ordinari. Ciononostante, le norme per i cosiddetti settori « speciali », in cui sono compresi acqua, energia, trasporti e servizi postali, continuano a essere contenute in una direttiva *ad hoc* (direttiva 2014/25/UE).

Gran parte delle novità già segnalate per i settori ordinari è riprodotta nella disciplina applicabile ai settori speciali: a tale riguardo cita, a titolo esemplificativo, per le nuove procedure riguardanti i partenariati per l'innovazione (articolo 49), i criteri ambientali e sociali attraverso il rispetto degli obblighi in tale ambito (articolo 36, paragrafo 2), i criteri di aggiudicazione dell'appalto (articolo 82), i costi del ciclo di vita (articolo 83), la fase di esecuzione dei contratti (articoli 87-90).

Osserva quindi come permanga un regime specifico che riguarda, in generale, i sistemi di qualificazione degli operatori economici (articolo 77), l'accessibilità di norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati agli operatori economici interessati (articolo 78), nonché norme *ad hoc* per i vari settori speciali.

Anche nel caso dei settori speciali intervengono, infine, modifiche volte a chiarire l'ambito di applicazione della nuova disciplina: la nozione di diritti speciali o esclusivi è, infatti, più articolata rispetto alla precedente direttiva (articolo 4, paragrafo 3).

Per quanto riguarda la direttiva 2014/23/UE, essa reca, per la prima volta, una disciplina unitaria sull'aggiudicazione dei contratti di concessione che, in conseguenza dell'esame presso le istituzioni europee, è stata modificata rispetto al testo proposto dalla Commissione.

In primo luogo, è infatti esplicitamente riconosciuto il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la

promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici (articolo 2). A tal fine, le predette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.

Rileva, altresì, come sia fatta salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, mentre la direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i servizi non economici d'interesse generale (articolo 4).

La direttiva per la prima volta detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori – in precedenza disciplinate nell'ambito della direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici – e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi, parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, trasparenza e proporzionalità). I principi generali per l'aggiudicazione delle concessioni richiamano le novità già esaminate per le direttive sugli appalti pubblici laddove si fa riferimento al rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro (articolo 30, paragrafo 3), alla disponibilità elettronica dei documenti di gara (articolo 34), alla lotta alle frodi, al clientelismo e alla corruzione, nonché alla prevenzione dei conflitti di interesse (articolo 35).

Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva solo le concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5.186.000 euro (articolo 8, paragrafo 1). Rileva quindi come, rispetto alla direttiva 2004/18, siano fissati i criteri per il calcolo del valore stimato delle concessioni. In particolare, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dal-

l'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Ritiene inoltre rilevante la nuova definizione di « concessione » qualificata come un contratto a titolo oneroso in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori ovvero la fornitura e la gestione di servizi ad uno o più operatori economici il cui corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'elemento che qualifica l'aggiudicazione di una concessione, rispetto al contratto di appalto, è il trasferimento al concessionario di un « rischio operativo » legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi (articolo 5).

In tale ambito segnala come il capitolo delle esclusioni dalla direttiva sia stato ampliato rispetto alla proposta originaria della Commissione. Le principali esclusioni riguardano, in sintesi: l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili; l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici; i servizi legali; la protezione civile (articolo 10); le concessioni aggiudicate a un'impresa collegata (articolo 13); le concessioni *in house* (articolo 17). Ulteriori specifiche esclusioni riguardano il settore idrico, in particolare le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile e per alimentare tali reti con acqua potabile (articolo 12). Secondo il considerando 15 della direttiva, inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aéro-

porti, mediante i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della direttiva.

La direttiva prevede esplicitamente una durata limitata delle concessioni (articolo 18). Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

L'aggiudicazione delle concessioni deve rispettare i principi della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (fissati dall'articolo 3). Per tale ragione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione, dovrebbero rendere nota tale intenzione per mezzo di un bando (articolo 31), le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate dalla direttiva.

Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi precedentemente richiamati e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore (articolo 41). La direttiva sottolinea che i criteri di aggiudicazione, in cui possono essere inclusi criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione, sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.

La direttiva, infine, disciplina anche la fase di esecuzione delle concessioni regolando il subappalto (articolo 42), la modifica dei contratti in corso di validità (articolo 43), la risoluzione (articolo 44), nonché il monitoraggio sull'attuazione della direttiva (articolo 45). Di particolare

rilevanza la disciplina della modifica dei contratti in corso di validità che, sulla scorta di quanto accade per gli appalti pubblici, elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione e le fattispecie in cui la modifica è considerata « sostanziale » determinando, pertanto, la necessità di una nuova aggiudicazione.

In tale contesto evidenzia come il disegno di legge, il quale investe in modo solo marginale le competenze della Commissione Finanze, rivesta particolare importanza, in quanto intende innovare la disciplina del codice degli appalti sotto numerosi punti di vista. In particolare l'intervento legislativo intende favorire una più ampia partecipazione agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, le quali sono state finora penalizzate in questo campo dalla tendenza ad accorpate in un'unica gara attività molto ampie e complesse. Nel medesimo senso di venire incontro alle esigenze delle PMI si pone anche la nuova disciplina relativa al cosiddetto « soccorso istruttorio », che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici interessati alla gara di appalto di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara stessa. Un altro aspetto significativo del provvedimento riguarda il profilo dell'aggiudicazione delle gare, rispetto al quale si intende superare il criterio dell'aggiudicazione in base al prezzo o al costo, passando invece al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto al quale devono essere individuati i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto. Altrettanto importanti appaiono inoltre le previsioni finalizzate a contrastare i fenomeni dei conflitti di interesse, della corruzione e dei favoritismi nel settore degli appalti, nonché i chiarimenti proposti circa i criteri da seguire in occasione degli affidamenti *in house*.

Passando quindi a illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di un solo articolo, rileva come al comma 1 esso conferisca al Governo una delega ad

adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle predette direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, oltre che dei principi e criteri direttivi estremamente articolati e specificati indicati dal medesimo comma 1, tenendo inoltre conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi di delega, indicati dal provvedimento, la lettera *a)* vieta di introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive;

la lettera *b)* prevede l'adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato « codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », sostituendo il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

la lettera *b-bis)* prevede di assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la lettera *c)* prevede la ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;

la lettera *d)* prevede la semplificazione e il riordino del quadro normativo, al fine di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire

una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, nonché prevedendo l'esplicito divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie;

la lettera *e)* prevede il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive citate;

la lettera *e-bis)* stabilisce di prevedere una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e della disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, volte a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;

la lettera *e-ter)* prevede la puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;

la lettera *f)* indica la semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate;

la lettera *g)* stabilisce di prevedere disposizioni inerenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, con esplicito divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze connesse alle situazioni emergenziali;

la lettera *g-bis)* riguarda la previsione di una specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure

di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici;

la lettera *g-ter*) prevede di individuare i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo emanato ai sensi della delega, in coerenza con quanto previsto dalle citate direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

la lettera *h*) prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, prevedendo modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

la lettera *i*) prevede misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, stabilendo un maggior punteggio per i beni e i servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente;

la lettera *l*) stabilisce l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, da realizzarsi anche mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e la previsione di poteri di vigilanza e controllo.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al numero 3) della lettera *l*), secondo cui deve essere comunque assicurata la tra-

sparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice.

In merito ricorda che le norme vigenti recate dal Codice degli appalti recano specifiche disposizioni in materia della sola regolarità fiscale delle imprese che intendono partecipare ad un appalto. In particolare rammenta che l'articolo 38, comma 1, lettera *g*), del predetto Codice esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Il comma 2 dell'articolo 38 chiarisce che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a diecimila euro ovvero alla maggior soglia specificata con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Come chiarisce il richiamato comma 2 dell'articolo 38, e come anche ribadito in più occasioni dalla stessa Agenzia delle Entrate (tra cui risoluzione n. 50/E del 2011), l'interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa).

L'amministrazione ricevente può verificare la veridicità della dichiarazione resa dall'interessato richiedendo all'amministrazione di competenza il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale.

Ricorda infatti che l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati. I controlli possono essere effettuati, tra l'al-

tro, chiedendo all'amministrazione di competenza «... conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi».

L'Agenzia delle entrate, con le circolari n. 34 del 2007 e n. 41 del 2010, ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale da parte dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, gli uffici dell'Agenzia territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazione appaltante che richiama il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale per il controllo dell'auto-certificazione prodotta dall'interessato, utilizzano apposito modello, destinato alla «Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria». L'irregolarità fiscale rilevante ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall'Agenzia delle Entrate. L'irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata. La definitività dell'accertamento consegue, come noto, all'inutile decorso del termine per l'impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. In ossequio alla norma di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, pertanto, gli uffici dell'Agenzia devono segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.

In merito alla responsabilità fiscale nel settore degli appalti, segnala inoltre come l'articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (in materia di semplificazioni

fiscali), recentemente esaminato dalla Commissione Finanze, superi la precedente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per i debiti fiscali, a tal fine eliminando la residua ipotesi superstita di responsabilità solidale, ovvero quella concernente il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. In tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), è previsto che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Sempre con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama il numero 4) della citata lettera l), il quale impone il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;

la lettera m) prevede la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

la lettera n) prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, facendo ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico;

la lettera o) stabilisce l'attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promo-

zione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante; ai sensi della lettera *p*) dovranno essere individuati i casi in cui l'ANAC trasmette alle Camere apposite relazioni in merito agli atti di indirizzo emanati;

la lettera *q*) contempla la previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

la lettera *r*) prevede la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

la lettera *s*) prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;

la lettera *t*) prevede la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, nonché l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a

valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

la lettera *u*) prevede la revisione e l'efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i tempi di espletamento delle gare, a ampliare il ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché garantire l'effettiva partecipazione alle gare da parte delle micro, piccole e medie imprese;

la lettera *v*) riguarda il contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito *web* il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti;

la lettera *z*) prevede l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, stabilendo che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili, assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

la lettera *aa*) stabilisce l'utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo », e individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; la regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, nonché l'indicazione delle modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale;

la lettera *bb*) stabilisce che i contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo;

la lettera *cc*) prevede la creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità nonché cause di incompatibilità e cancellazione;

la lettera *dd*) stabilisce la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un'adeguata rotazione degli affidamenti;

la lettera *ee*) prevede il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali; in tale ambito viene stabilito il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente

generale, di attribuire i compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato;

la lettera *ff*) prevede la creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio;

la lettera *ff-bis*) stabilisce la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici sopra soglia, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;

la lettera *gg*) prevede la valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnicofunzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico; in tale ambito viene escluso, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo;

la lettera *hh*) stabilisce il riassetto, la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado

di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;

la lettera *ii*) prevede la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;

la lettera *ll*) riguarda la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità; in tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di incentivare l'utilizzo di tali forme anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;

la lettera *mm*) stabilisce che, al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, si debbano prevedere espressamente, le modalità e le tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

la lettera *nn*) prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, introducendo misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e

misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, e prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato « con riserva » o « con continuità aziendale »;

la lettera *oo*) stabilisce la revisione della disciplina in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

la lettera *pp*) contempla la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, assicurando i requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e riducendone il costo;

la lettera *qq*) prevede il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;

la lettera *rr*) prevede l'introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 (si tratta delle ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria proceda per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, tra i quali in particolare concussione, corruzione, peculato, turbamento degli incanti e turbamento del procedimento di scelta del contraente, ovvero dei casi in cui si è in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite

o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale), stabiliscano che il presidente dell'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescrive alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione;

la lettera *ss*) contempla la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnano, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto;

la lettera *tt*) prevede la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti;

la lettera *uu*) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo;

la lettera *vv*) contempla la previsione di una disciplina specifica per gli appalti

pubblici di lavori e servizi che introduca « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato;

la lettera *zz*) prevede la definizione di una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

la lettera *aaa*) introduce l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house* direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, nonché modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all'ANAC e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio;

la lettera *bbb*) stabilisce l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga;

la lettera *ccc*) reca la previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano scadute o pros-

sime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evitenza pubblica;

la lettera *ddd*) prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea, anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

la lettera *eee*) reca la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo;

la lettera *fff*) contempla la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto;

la lettera *ggg*) stabilisce l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché la previsione di una procedura di partecipazione del pubblico;

la lettera *hhh*) prevede l'introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore;

la lettera *iii-bis*) prevede l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), prevedendo inoltre l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei Trasporti e della logistica, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento Pluriennale di pianificazione (DPP), nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Illustra quindi il comma 2, il quale affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di coordinare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, ai fini dell'esercizio delle deleghe.

Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi, i quali devono essere corredati della relazione tecnica e sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Rileva altresì come gli schemi di decreto siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato competenti per materia e per i profili finanziari; qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi il Governo ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti.

In tale ambito viene specificato che il decreto di recepimento delle citate diret-

tive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del Codice degli appalti e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. L'altro decreto legislativo, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive e dispone, altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni medesimo Codice degli appalti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, e di altre disposizioni, espressamente indicate, prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, oltre a emanare linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono a loro volta trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Il comma 4 reca la clausola di salvaguardia delle competenze dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali attuano le predette direttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge, i quali costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Il comma 5 prevede la possibilità di adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di delega.

Il comma 7 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

Il comma 7-bis prevede che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.

Il comma 8 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3, del citato Codice degli appalti (il quale ha istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, e che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; tale sistema è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro).

Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In tale ambito rileva come venga specificato che, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla

data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 23 settembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che il Governo ha chiesto di rinviare il seguito della discussione sulla risoluzione ad altra seduta.

Alessandro PAGANO (AP) segnala di aver riformulato la propria risoluzione (*vedi allegato*) a seguito dei rilievi esposti dal Sottosegretario Zanetti nella seduta del 23 settembre scorso, auspicando che si possa al più presto addivenire alla conclusione positiva dell'*iter* della stessa.

Nell'ambito della riformulazione proposta sottolinea in particolare l'impegno di cui al numero 4), lettera *h*), con il quale si impegna il Governo a tenere in parti-

colare considerazione, ai fini della definizione delle categorie di soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, dei cittadini italiani residenti all'estero con posizioni accademiche che siano già destinatari o vincitori di una « cattedra con dote » (« *endowed chair* »).

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza.

(Rinvio del seguito della discussione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio della discussione della risoluzione, posto che le tematiche oggetto della stessa sono seguite in modo specifico dal Sottosegretario Pier Paolo Baretta.

7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 settembre scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime innanzitutto l'impegno del Governo ad affrontare entro la fine dell'anno la tematica oggetto della risoluzione, in ordine alla proroga del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.

Sottolinea in particolare come sia intenzione del Governo risolvere la questione secondo due direttrici principali: la

previsione di un termine di scadenza per la presentazione dei modelli 770 che risulti adeguato rispetto agli adempimenti richiesti alle categorie professionali che si occupano delle attività connesse e l'introduzione di una norma-quadro di carattere generale in base alla quale, in linea con le previsioni dello Statuto del contribuente, i termini per l'adempimento di obblighi fiscali debbano considerarsi automaticamente prorogati di 60 giorni qualora entro i termini ordinari di scadenza previsti dalla legge i contribuenti non siano posti in condizione di adempiere agli obblighi fiscali a causa di ritardi dell'amministrazione finanziaria nello svolgimento degli adempimenti a carico della stessa amministrazione, ad esempio per quanto riguarda gli studi di settore.

Con riferimento allo specifico impegno contenuto nella risoluzione, nel rilevare come non sia possibile posticipare il termine di scadenza per la presentazione del modello 770 già per il 2015, in considerazione della brevità del tempo a disposizione, auspica che esso possa essere riformulato nel senso di impegnare il Governo a stabilire, a decorrere dal 2016, il predetto termine al 30 novembre, così da dare positiva soluzione alla questione posta dall'atto di indirizzo.

Dino ALBERTI (M5S) si riserva di riformulare la sua risoluzione.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

ALLEGATO

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

la risoluzione in Commissione n. 7-00452, presentata dal firmatario del presente atto di indirizzo, ha già posto il tema di introdurre uno strumento legislativo innovativo, attraverso lo strumento degli sgravi fiscali, per incentivare il ritorno di forza lavoro altamente qualificata, basata sulle aspettative di lavoro e carriera di giovani cittadini italiani, i quali, avendo trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in Italia;

rimangono tuttora valide le considerazioni che sono alla base della citata risoluzione, relative alla perdita di competenze causata dall'esodo di laureati, nota come « fuga dei cervelli », e al danno che ne consegue per il tessuto economico, per il capitale umano e per l'intera società italiana;

tali elementi di fatto costituiscono la motivazione essenziale a fondamento delle norme della legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante « incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia » e delle relative disposizioni attuative;

in questo contesto è emersa l'esigenza di prorogare, migliorare e rendere permanenti le disposizioni della legge n. 238 del 2010 ed estendere l'effetto di tale normativa sulla base del merito e del valore dei risultati conseguiti all'estero a quei cittadini italiani che si siano distinti in ambito scientifico, tecnico-gestionale e progettuale;

a tale proposito appare inoltre necessario promuovere il rientro di capitali per la ricerca, lo sviluppo o l'imprenditoria assegnati o assegnabili a cittadini italiani residenti all'estero che si siano particolarmente distinti in ambito professionale e/o scientifico;

il Governo ha già recepito in buona parte l'esigenza sottesa al presente atto di indirizzo, attraverso le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, le quali stabiliscono che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio italiano concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni, tra i quali il fatto che i lavoratori interessati rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata o specializzazione;

tali previsioni hanno esteso l'ambito di applicazione del beneficio tributario in materia già previsto dalla legge n. 238, rendendolo fruibile, oltre ai lavoratori già compresi dalla legge n. 238, anche ai lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, nonché eliminando, nel corpo della citata legge n. 238 del 2010 la previsione secondo cui l'agevolazione si applica solo ai soggetti nati dopo il 1° gennaio 1969;

il predetto articolo 16 è stato introdotto nel corpo del predetto decreto legi-

slativo n. 147 del 2015 in ottemperanza all'osservazione di cui al numero 1) del primo parere reso dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 18 giugno 2015 sul relativo schema di decreto, ed è stato ulteriormente modificato e integrato in ottemperanza alla condizione contenuta nel secondo parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera sul medesimo provvedimento nella seduta del 5 agosto 2015;

nel valutare positivamente l'introduzione della nuova normativa recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, risulta comunque necessario evitare ogni disallineamento tra le misure recate dal predetto articolo 16 e il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010, onde escludere il rischio di ingenerare confusione e difficoltà nella fruizione dei benefici da parte dei soggetti interessati;

appare inoltre necessario prevedere che l'agevolazione fiscale abbia una particolare intensità per quei lavoratori che trasferiscano la propria residenza nelle aree più svantaggiate del Paese, atteso che il sostegno alla ripresa delle aree in ritardo di sviluppo non può prescindere da misure di potenziamento particolarmente incisive del capitale sociale in tali aree,

impegna il Governo:

1) a coordinare il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010 con quello di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in particolare fissando con chiarezza al 31 dicembre 2015 la data fino a cui si può continuare a fruire della riduzione dell'imponibile a fini IRPEF nella misura prevista dalla predetta legge n. 238, ed evitando ogni confusione e incertezza circa il quadro normativo applicabile in materia;

2) a definire in termini il più possibili semplici e rapidi, in sede di attuazione della citata normativa, gli adempimenti procedurali per accedere alle agevolazioni, evitando inutili complessità burocratiche che potrebbero scoraggiare i potenziali fruitori;

3) ad integrare le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, prevedendo che l'agevolazione tributaria ivi prevista sia rafforzata nel caso in cui i soggetti che possono fruire dell'agevolazione stessa trasferiscano la loro residenza nelle aree più svantaggiate del Paese;

4) a tenere in particolare conto, ai fini della definizione, prevista dal comma 2 del citato articolo 16, delle categorie dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni medesime, nonché delle esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali che essi devono possedere a tali fini, anche delle seguenti classi di soggetti:

a) cittadini italiani che abbiano ottenuto naturalizzazione presso un'altra nazione sulla base del valore scientifico raggiunto (ad esempio ottenimento della Carta verde USA nella categoria di « *visa waiver based on research of national interest* » e simile categoria in altri paesi stranieri), pur mantenendo la cittadinanza italiana;

b) cittadini italiani che siano autori o coautori di un numero non inferiore a cinque pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo « *peer reviewed* » (ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico) con un *impact factor* (IF) complessivo medio non inferiore a 3.5 (con IF calcolato per l'anno di pubblicazione); tali pubblicazioni possono essere state prodotte sia prima sia dopo avere lasciato l'Italia per proseguire la carriera all'estero, purché i cittadini abbiano continuato a praticare all'estero l'attività per cui hanno ricevuto il *training* originale per almeno due anni continuativi;

c) cittadini italiani con residenza estera i quali siano stati vincitori di bandi di finanziamento per la ricerca scientifica all'estero o siano stati parte integrante di un team di ricerca estero a cui sia conferito un finanziamento di ricerca che abbia impegnato lo stesso in attività di ricerca « *full time* » per un periodo non inferiore ai due anni;

d) cittadini italiani che siano destinatari di finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo trasferibili nella nazione di origine, in presenza di un ente accademico ospitante in Italia che ne garantisca la continuità di attività sulla base di infrastrutture per la ricerca comparabili a quelle che hanno determinato il conferimento del finanziamento originale;

e) cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero per almeno due anni consecutivi nel settore privato a livello gestionale (*senior scientist, group leader, project manager, scientific director*) in un campo affine a quello di formazione accademica e che possano fornire due referenze da parte di esperti nel settore (ovvero di professionisti italiani o stranieri che posseggano uno dei requisiti delle classi qui riportati), i quali attestino per iscritto la conoscenza personale del referenziato da almeno due a e ne testimonino l'eccellenza professionale;

f) cittadini italiani residenti all'estero che siano detentori di brevetti nazionali o internazionali;

g) cittadini italiani residenti all'estero che siano stati insigniti di onori al

merito per ragioni scientifiche o professionali da parte di organizzazioni internazionali, albi professionali stranieri o agenzie di assegnazione fondi per la ricerca, dotati di comitati scientifici per la selezione dei vincitori riconosciuti nel settore professionale di specializzazione;

h) cittadini italiani residenti all'estero con posizioni accademiche che siano già destinatari o vincitori di una « cattedra con dote » (*endowed chair*);

i) cittadini italiani residenti all'estero che abbiano ricevuto una nomina per il premio Nobel da parte del comitato organizzatore, indipendentemente dal suo conseguimento, o che abbiano conseguito premi o riconoscimenti di analogo rilievo e prestigio, e che esprimano interesse nel ritorno in patria, purché siano integrati in programmi formativi in istituzioni accademiche interessate a conferire titoli di professore emerito o di *lecturer* nell'area di distinzione accademica.

(7-00746) « Pagano, Bernardo, Causi, Gebhard, Laffranco, Colaninno, Sandra Savino, Busin, Sottanelli, Villarosa, Ruocco, Barbanti ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	189

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri, 6 ottobre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato*).

Gianna MALISANI (PD) crede che il nuovo testo dell'atto Camera 3194 apporti alla disciplina degli appalti notevoli miglioramenti. In particolare intravede nell'impianto del provvedimento una rinnovata sensibilità per gli aspetti della qualità della progettazione, di un'architettura compatibile con l'ambiente e all'avanguardia nell'uso dei materiali e pertanto per il rilancio di una sana concorrenza nel campo dell'elaborazione progettuale. Condivide, dunque, la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2015, il nuovo testo del disegno di legge C. 3194 recante « Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture », approvato dal Senato;

preso atto dell'ambizioso disegno riformatore ivi contenuto, che interessa tutto l'ordinamento dei contratti pubblici;

considerato che tale disegno di legge si propone di modificare l'attuale codice di contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) per rendere la disciplina del settore meno permeabile a meccanismi distorsivi della concorrenza e di corruzione, in tale contesto prevedendo meccanismi specifici di verifica, di controllo e di effettività della denuncia di fatti illeciti, ampliando anche le competenze dell'ANAC;

visto in particolare che sono previsti criteri di delega volti a rafforzare gli obblighi di trasparenza e di rendiconta-

zione pubblica delle stazioni appaltanti; che sono indicati come obiettivi la piena apertura e contendibilità dei mercati di lavori, servizi e forniture; che sono prescritti come criteri nella materia la semplificazione e l'innovazione tecnologica e digitale, onde mitigare gli oneri amministrativi delle imprese;

ritenuto con favore che il disegno legge contiene diversi principi di valore sociale, quale per esempio quello per cui – nell'ambito degli atti il cui importo superi 150 mila euro – l'80 per cento dei contratti deve essere messo a gara, mentre il restante 20 per cento può essere affidato *in house* (cfr. articolo 1, comma 1, lettera *aaa*). Con analogo favore la Commissione valuta il principio per cui il criterio del massimo ribasso è escluso per gli appalti nei quali è alta l'incidenza della manodopera (cfr. articolo 1, comma 1, lettera *bb*);

rilevato altresì che, per quanto di più stretta competenza della Commissione cultura viene prescritto che i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel disegno di legge, garantiscano l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina anche in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali (cfr. articolo 1, comma 1, lettera *b*);

osservato che alla lettera *n*), è prevista la revisione della disciplina della pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara,

in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico;

apprezzata infine l'introduzione e la regolamentazione del c.d. dibattito pubblico nella fase di predisposizione del progetto delle grandi opere (come strumento di confronto, anche culturale, con i cittadini);

preso atto con favore dell'attenzione mostrata verso la progettazione, verso la qualità architettonica e al rilancio dei relativi concorsi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	191
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	194
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	195

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di iniziativa popolare C. 1647 De Menech recante Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile, di rappresentanti di Legambiente	192
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06575 Marroni: Sulla realizzazione della « Città dello sport » di Tor Vergata	192
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	196
5-06576 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza del ponte di Santa Margherita nel comune di Borgo Velino	193
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	198
5-06577 Mannino: Sulla riduzione delle opere infrastrutturali prioritarie operata dal Programma delle infrastrutture strategiche 2015	193
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	199
5-06578 Castiello e Catanoso: Sull'assetto viario della Sicilia	193
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi della vicepresidente Serena PELLEGRINO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere

favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), esprimendo una valutazione positiva sul contenuto del provvedimento in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) evidenzia l'opportunità di inserire, nella proposta di parere presentata dal relatore, ulteriori osservazioni, con riferimento all'individuazione di specifiche modalità di smaltimento della canapa destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate e alla previsione, per gli impianti per l'autoproduzione energetica aziendale, di una limitazione a 150 kilowatt.

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, manifesta la sua disponibilità a inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione in merito all'opportunità di specifiche modalità di smaltimento della canapa destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate. Con riferimento al secondo rilievo del collega De Rosa, ritiene preferibile mantenere la formulazione dell'articolo 2, comma 3, del testo unificato in esame, che, a suo avviso, consente di evitare speculazioni per la produzione di energia. Formula, pertanto, un'ulteriore formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, fa presente che la questione testé sollevata potrebbe anche essere oggetto di un ordine del giorno.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata dal relatore, evidenzia il rischio connesso all'alterazione del mercato relativa alla costruzione di impianti a biomassa eccessivamente grandi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di iniziativa popolare C. 1647 De Menech recante Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile, di rappresentanti di Legambiente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Serena PELLEGRINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.30.

Serena PELLEGRINO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06575 Marroni: Sulla realizzazione della « Città dello sport » di Tor Vergata.

Umberto MARRONI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Umberto MARRONI (PD), pur apprezzando la ricostruzione, fornita dal sottosegretario, dell'*iter* di programmazione e progettazione della « Città dello sport », ribadisce l'esigenza che il Governo espliciti come intenda procedere in relazione alle opere incompiute, auspicando che sulla cosiddetta « Vela di Calatrava » il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti svolga gli ulteriori approfondimenti necessari, anche di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5-06576 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza del ponte di Santa Margherita nel comune di Borgo Velino.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, evidenziando la necessità di vigilare in ordine al corretto e tempestivo affidamento degli appalti per il rifacimento dell'opera richiamata nell'interrogazione e auspicando che essa venga contemplata nella prossima legge di stabilità.

5-06577 Mannino: Sulla riduzione delle opere infrastrutturali prioritarie operata dal Programma delle infrastrutture strategiche 2015.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Claudia MANNINO (M5S), lamentando l'esiguità delle risorse a disposizione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario.

5-06578 Castiello e Catanoso: Sull'assetto viario della Sicilia.

Basilio CATANOSO (FI-PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Basilio CATANOSO (FI-PdL), replicando, esprime soddisfazione per la volontà, manifestata dall'Esecutivo, di seguire l'indirizzo, già adottato durante il IV Governo Berlusconi, relativamente alla sottrazione delle competenze del CAS (Consorzio autostradale siciliano). Esprime, infine, perplessità sull'operato degli organi giudiziari amministrativi siciliani.

Serena PELLEGRINO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa »;

rilevato che:

il provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere la coltivazione della canapa, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità;

la coltura della canapa ha conseguenze positive sul piano ambientale, per la connessa riduzione dell'uso di pesticidi, del consumo idrico in agricoltura, dell'erosione del terreno, nonché per la conseguente cattura dell'anidride carbonica;

tenuto conto che:

l'articolo 2, comma 3, prevede che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate;

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in vigore fino ad aprile 2006, ha inquadrato tutti i materiali vegetali residuali nella categoria dei rifiuti, vincolandone la conversione energetica con provvedimenti predisposti per i rifiuti, in particolare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998; successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 ha individuato le biomasse da inserire nel novero dei combustibili ammessi per impianti industriali e civili, fra i quali non risulta la canapa;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (« codice ambientale ») ha mantenuto l'impostazione sopra riportata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti, al comma 3 dell'articolo 2, l'opportunità di sopprimere la parte della disposizione che prevede l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate, considerato che i residui di canapa da bonifica di terreni inquinati non sono ammessi dalla normativa vigente come combustibile per impianti industriali e civili a biomassa.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa »;

rilevato che:

il provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere la coltivazione della canapa, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità;

la coltura della canapa ha conseguenze positive sul piano ambientale, per la connessa riduzione dell'uso di pesticidi, del consumo idrico in agricoltura, dell'erosione del terreno, nonché per la cattura dell'anidride carbonica;

tenuto conto che:

l'articolo 2, comma 3, prevede che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate;

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in vigore fino ad aprile 2006, ha inquadrato tutti i materiali vegetali

residuali nella categoria dei rifiuti, vincolandone la conversione energetica con provvedimenti predisposti per i rifiuti, in particolare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998; successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 ha individuato le biomasse da inserire nel novero dei combustibili ammessi per impianti industriali e civili, fra le quali non risulta la canapa;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (« codice ambientale ») ha mantenuto l'impostazione sopra riportata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti, al comma 3 dell'articolo 2, l'opportunità di sopprimere la parte della disposizione che prevede l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate, considerato che i residui di canapa da bonifica di terreni inquinati non sono ammessi dalla normativa vigente come combustibile per impianti industriali e civili a biomassa;

b) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche modalità di smaltimento della canapa destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06575 Marroni: Sulla realizzazione della « Città dello sport » di Tor Vergata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Non avendo il MIT alcuna competenza sulla gestione dell'opera in argomento né sul territorio in cui essa ricade, sono stati richiesti elementi al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e pertanto riferisco quanto pervenuto dal Rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Il progetto per la realizzazione dell'imponente complesso sportivo a Tor Vergata, denominato comunemente «Vela di Calatrava», presente nel territorio universitario, si avvia nel 2005 nel quadro della candidatura presentata dalla Capitale per l'assegnazione dei XIII Campionati del Mondo di Nuoto FINA previsti per il 2009. Nelle intenzioni dei Promotori di allora, la nuova struttura è chiamata a rispondere ad una duplice esigenza di sviluppo urbano: la prima di carattere contingente – la realizzazione di strutture dedicate al grande evento sportivo – la seconda di natura strategica, consistente nella creazione di un nuovo centro permanente per servizi sportivi e ricreativi a favore della Città e dell'Università di Tor Vergata, sui cui terreni si sarebbe edificata l'opera.

La progettazione comprende quale opera principale un palazzetto per il nuoto a forma di «vela» con 15.000 posti, diverse piscine *indoor* e all'aperto per gare, allenamento e tuffi, una seconda «vela» ospita invece palestre e campi sportivi per la preparazione atletica, infine, un campus per alloggiare le squadre e in seguito gli studenti universitari, e una torre per il Rettorato dell'Università.

Ne risulta un *masterplan* composito, caratterizzato da moderne, ampie e avveniristiche strutture che concorrono a de-

lineare una vera e propria «Città dello Sport» a fianco di una nuova sede universitaria. Le fasi progettuali furono approvate dalle sedi competenti e la regolarità dell'affidamento dei lavori venne verificata dalla Commissione europea.

Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008 l'opera, sia per la natura complessa delle «vele» che per l'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008, è stata dichiarata non più funzionale all'originaria destinazione, con conseguente chiusura del cantiere.

Nel 2011, nell'ambito della predisposizione della candidatura di Roma quale Città ospitante i Giochi Olimpici del 2020, il cantiere di Tor Vergata viene riaperto, senza però una data precisa per la consegna dell'impianto. Il ritiro della candidatura olimpica prima della fase di selezione ha portato ad una nuova sospensione dei lavori.

L'Università, nel 2015, ha provveduto a registrare l'opera in questione al Sistema informativo monitoraggio opere incompiute (SIMOI) con il preciso intento di sottoporre al Governo, impegnato ad assumere coraggiose politiche di rilancio del paese anche attraverso il riavvio dei cantieri, la necessità di far ripartire le attività di completamento della stessa. In proposito, come attività ricognitiva a carattere generale, richiamo quanto di recente dichiarato dal Ministro Delrio circa la decisione di voler istituire, come avvenuto con l'Agenzia per la coesione territoriale, una apposita *task force* con il compito di verificare puntualmente le opere meritevoli di essere completate, con ciò affron-

tando in modo concreto e risolutivo la delicata problematica delle opere incomplete e dei finanziamenti pubblici ad esse sottesi.

Allo stato attuale, per l'opera in argomento, il Rettore evidenzia uno scenario che vede sì una spesa già sostenuta di euro 200.000.000,00 a valere sulla legge 15 dicembre 1990, n. 396 riguardante « Interventi per Roma Capitale della Repubblica », oltre ad euro 1.549.716,56 successivamente assegnati ma anche l'impegno dell'Ateneo di Tor Vergata ad assicurare azioni manutentive e di vigilanza i cui oneri ricadono esclusivamente sul bilancio universitario.

Il Rettore evidenzia, altresì, il proprio impegno personale e dell'Ateneo tutto a ricercare, di concerto con soggetti pubblici istituzionali, soluzioni che consentano il

completamento dell'opera per preservare quanto realizzato rispetto all'inevitabile degrado conseguente al fermo lavori, pensando a soluzioni di destinazione didattica scientifica e di utilizzo di parte dell'area per la realizzazione di un polo destinato ad ospitare eventi sportivi.

È proprio di questi giorni la decisione del comune di Roma condivisa dal Comitato promotore della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 di inserire, nel Progetto da sottoporre agli organismi internazionali, Tor Vergata quale sede idonea ad ospitare il Villaggio olimpico. A tale scopo, da subito è stato attivato un tavolo di lavoro congiunto con il compito di individuare le migliori soluzioni di utilizzo dell'area, anche in ragione della specificità territoriale del quadrante ove insiste il campus universitario.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06576 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza del ponte di Santa Margherita nel comune di Borgo Velino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda i possibili interventi finalizzati al miglioramento della viabilità sul ponte di Santa Margherita, situato al km. 94+450 della SS 4 Salaria, nel territorio comunale di Borgo Velino (Rieti), l'ANAS segnala di aver provveduto a redigere la perizia dei lavori inerenti l'adeguamento dell'infrastruttura e il relativo progetto, acquisendo tutti i pareri previsti dalle norme in vigore.

Il progetto dell'intervento anzidetto prevede l'ampliamento in sede della carreggiata sul ponte monumentale esistente, da mt. 5,80 a mt. 8,17 circa, con esclusione dei parapetti.

I lavori potranno essere appaltati non appena si renderanno disponibili le necessarie risorse finanziarie. L'intervento, infatti, è inserito nel 3° Programma ponti, viadotti e gallerie di cui al decreto-legge

n. 133/2014, e relativa legge di conversione, per un importo di euro 382.035,21 euro – Priorità 2.

Le opere facenti parte della Priorità 2 saranno finanziate secondo le modalità di cui all'articolo 5 della Convenzione MIT-ANAS stipulata in data 22 dicembre 2014, e precisamente:

l'80 per cento del ribasso d'asta e le eventuali somme, previste nel quadro economico degli interventi (comprensivo del 20 per cento del ribasso d'asta) e che alla fine dei lavori risultassero inutilizzate, concorreranno a formare le economie;

le somme predette dovranno essere impegnate per finanziare gli interventi di Priorità 2, individuati secondo l'elenco di priorità del Programma, tenendo conto delle esigenze manutentive derivanti anche da eventi eccezionali.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-06577 Mannino: Sulla riduzione delle opere infrastrutturali prioritarie operata dal Programma delle infrastrutture strategiche 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il superamento della legge Obiettivo per volontà del Governo e del Legislatore, come si sta affermando nei passaggi parlamentari della « Delega Appalti », comporta la necessità di rivedere l'attuale sistema programmatico, con il concorso attivo delle regioni e delle realtà territoriali, per conseguire gli obiettivi della celere conclusione delle opere in corso e la definizione di priorità condivise sulle opere da avviare, con una particolare attenzione alla corrispondenza risorse-programmazione e la gestione attraverso le procedure ordinarie, superando quindi l'impianto della legge n. 443 del 2001.

Sempre in questa direzione sono stati predisposti e approvati due rilevanti strumenti di pianificazione strategica quali il Piano per la portualità e la logistica e il Piano aeroporti.

Per quanto attiene all'allegato infrastrutture, fermo restando i 25 interventi già stabiliti nell'allegato al DEF, si segnala che è in corso il monitoraggio di tutti gli interventi di cui alla delibera CIPE del 1° agosto 2014.

Tale monitoraggio consentirà di stabilire le diverse tipologie di intervento che saranno così suddivise:

interventi realizzati;

interventi in fase di realizzazione che già dispongono della copertura finanziaria;

interventi iniziati ma che necessitano di ulteriori risorse finanziarie per poter proseguire;

interventi indicati nella delibera CIPE del 1° agosto 2014 privi di obblighi giuri-

dicamente vincolanti e di copertura finanziaria.

Parallelamente a tale puntuale azione di monitoraggio, il Governo, d'intesa con le regioni, sta predisponendo un rinnovato quadro della programmazione infrastrutturale che tiene conto delle istanze avanzate dalle regioni stesse e delle linee guida descritte nella prima parte dell'allegato al DEF.

Nel contempo, il MIT è impegnato a redigere le linee guida del documento di programmazione pluriennale che rappresenterà la cornice strategica che a valle del confronto con la Conferenza Unificata offrirà il nuovo quadro strategico delle priorità.

In questo contesto il superamento del *gap* infrastrutturale del sud, di cui fanno parte anche opere previste nelle precedenti programmazioni, è certamente una priorità.

A titolo esemplificativo possiamo citare i 60 miliardi, derivanti dalla conclusione della programmazione 2007-2013 e dalla programmazione 2014-2020, del Fondo sviluppo e coesione di cui ben oltre l'80 per cento destinati al sud, così come gli 842 milioni di finanziamenti ordinari del Contratto di programma ANAS 2015-2019 previsti per la manutenzione della A19 con l'introduzione anche di tecnologie per il controllo remoto delle infrastrutture e per la sicurezza.

Il combinato disposto delle attività in corso andrà a definire il quadro dei fabbisogni in termini di risorse da confermare, programmare e riprogrammare.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06578 Castiello e Catanoso: Sull'assetto viario della Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'evento emergenziale verificatosi il 5 ottobre scorso ha interessato l'autostrada A18 Messina-Catania, nella tratta Giardini Naxos-Roccalumera. Si è trattato di un movimento franoso di significativa entità, attivatosi nelle prime ore del giorno sul versante a monte della carreggiata autostradale in direzione Catania, al km 32+600 circa (zona comune di Letojanni), che ha interessato sia le opere d'arte di contenimento ivi presenti (muro di controripa) della carreggiata di monte della A18 Messina-Catania, in direzione Catania, sia entrambe le carreggiate.

Il concessionario, Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), di concerto con la Polizia Stradale, sin dalle ore 4.15 ha adottato i provvedimenti di interdizione al traffico, istituendo in una prima fase l'uscita obbligatoria allo svincolo di Roccalumera per il traffico proveniente da Messina e diretto a Catania e l'uscita obbligatoria a Taormina per il traffico proveniente da Catania, in direzione Messina.

Alle ore 8.25 è stata comunicata dal CAS la variazione dell'uscita obbligatoria per il traffico proveniente da Catania, anticipata al casello di Giardini Naxos, anziché a Taormina. Il traffico veicolare è stato indirizzato lungo la SS114 e/o la SS 185 e le azioni di smistamento dei mezzi pesanti in direzione Messina sono state effettuate presso la barriera di San Gregorio ad opera della Polstrada.

La Prefettura di Messina ha indetto apposita riunione per il coordinamento delle attività da porre in essere per la gestione della viabilità. A seguito di tale riunione e dei sopralluoghi effettuati dal

CAS, alle ore 21.55 è stata disposta l'apertura della carreggiata di valle per il solo traffico in direzione Messina, permanendo l'uscita obbligatoria al casello di Roccalumera per il traffico in direzione Catania con rientro in autostrada al casello di Taormina e la chiusura della carreggiata di monte interessata significativamente dal movimento franoso, con disposizione da parte del CAS di presidio h24 con squadre di vigilanza e pronto intervento al fine di garantire il transito in sicurezza lungo la carreggiata di valle.

Il CAS ha comunicato che i lavori sul pendio avanzeranno ad esaurimento del fenomeno franoso.

Proprio ieri mattina, a seguito di ulteriore sopralluogo, è stata decisa la riapertura totale a doppio senso della carreggiata di valle per entrambe le direzioni e sono iniziate le operazioni di rimozione dalla carreggiata dei materiali franati.

Più in generale, in merito alle ben note carenze della situazione viaria siciliana, il MIT ha avanzato e adottato numerose misure volte a conseguire un maggiore efficientamento nella conduzione delle tratte autostradali attualmente assentite al CAS, con particolare riguardo al miglioramento del livello di sicurezza quale obiettivo prioritario.

In tal senso, come ricordato dall'Onorevole interrogante, già dall'anno 2006 è stata avviata una procedura di contestazione nei confronti del CAS per gravi inadempienze agli obblighi convenzionali a seguito di molteplici criticità riscontrate sia di natura tecnica che gestionale e amministrativa. Tale procedura si è conclusa con il decreto interministeriale

n. 457 del 5 luglio 2010, che ha disposto la decadenza della concessione assentita al CAS. Tuttavia tale provvedimento è stato dichiarato nullo con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana n. 784/2012.

Ciò nonostante, ai sensi del vigente rapporto convenzionale, il MIT ha continuato a contestare puntualmente le « non conformità » periodicamente rilevate sulle autostrade gestite dal CAS, anche per il tramite di una specifica

attività di controllo espletata dall'Ufficio Territoriale, avviando nel gennaio 2013 una nuova procedura di contestazione verso il CAS e formalizzata in data 4 dicembre 2014 con atto di diffida e messa in mora per un nuovo pronunciamento di decadenza della concessione, in corso di istruttoria.

Il MIT assicura che proseguirà nell'azione di monitoraggio costante delle criticità rappresentate al fine di ridurre i disservizi e i disagi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Romina MURA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Vincenzo GAROFALO (AP) ricorda le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo in merito al superamento della legge obiettivo. Pur condividendo tale superamento, osserva peraltro che è necessario salvaguardare le opere che sono in corso di realizzazione. A tal fine, a suo giudizio, dovrebbe essere precisata la formulazione della lettera *iii-bis* introdotta nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Ambiente. Altrimenti sussiste il rischio che le procedure di realizzazione di opere di notevole importanza per i territori interessati ven-

gano bloccate e, al tempo stesso, lo Stato si trovi costretto a pagare alle imprese coinvolte nella realizzazione di tali opere penali molto pesanti.

Romina MURA (PD), *relatrice*, dichiara di comprendere le motivazioni delle preoccupazioni espresse dal collega Garofalo. Riformula pertanto la propria proposta di parere, inserendo un'ulteriore osservazione che reca indicazioni in tal senso (*vedi allegato 2*).

Michele DELL'ORCO (M5S) ritiene che con la modifica della proposta di parere della relatrice sia trattata in modo superficiale e frettoloso una questione molto seria. La delega in esame a suo avviso potrebbe fornire l'occasione per rivedere profondamente la programmazione degli interventi infrastrutturali e selezionare le opere che corrispondono a effettive esigenze dei territori interessati. Rileva che realizzare opere inutili può comportare oneri molto maggiori di quelli che derivano dalle penali contrattuali. Per queste ragioni, fa presente che il proprio Gruppo,

che intendeva astenersi sulla iniziale proposta di parere della relatrice, sarà costretto a esprimere un voto contrario sulla proposta di parere riformulata. Invita pertanto il Partito Democratico a riflettere sull'opportunità, per meri equilibri nei confronti degli alleati di maggioranza, di inserire un'osservazione che potrebbe giustificare la prosecuzione delle procedure relative alla realizzazione di opere inutili, anziché cogliere l'opportunità di una radicale e approfondita revisione della politica infrastrutturale del Paese, volta a privilegiare poche opere effettivamente necessarie.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (C. 3194 Governo – approvato dal Senato);

premesso che:

il provvedimento in esame delega il Governo non soltanto a recepire le direttive sopra richiamate, ma anche a procedere al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sulla base di un complesso articolato e dettagliato di criteri e principi direttivi;

il riordino complessivo del quadro normativo in materia degli appalti è rivolto in prima istanza alla finalità di promuovere la trasparenza e la semplificazione delle procedure, ricorrendo allo scopo alla digitalizzazione delle procedure stesse e ad un sistematico utilizzo delle tecnologie dell'informazione;

in relazione alle finalità di semplificazione e di promozione di una più ampia partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il provvedimento detta specifiche disposizioni volte a ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei partecipanti alle gare e promuove gli affidamenti di tipo telematico;

vengono attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) da un lato più ampie funzioni di promozione dell'efficienza delle stazioni appaltanti, anche mediante l'adozione di atti di indirizzo, bandi tipo e contratti tipo e dall'altro, ai fini di assicurare la regolarità delle procedure, incisivi poteri di raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatori;

sempre a fini di efficientamento delle procedure vengono limitate e regolamentate le ipotesi di variante progettuale, prevedendosi che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata esclusivamente da condizioni impreviste e imprevedibili;

il principio di cui alla lettera *e-ter*) dispone che in sede di recepimento della delega siano puntualmente indicate le disposizioni applicabili all'affidamento dei contratti nei settori speciali, tra i quali sono ricompresi i settori dei trasporti e postale, al fine di favorire la trasparenza di tali settori e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;

il principio di cui alla lettera *iii-bis*) prevede l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; al riguardo occorre precisare che il Piano non è stato più oggetto di aggiornamento, ma sono stati predisposti diversi documenti programmatici settoriali. Sarebbe pertanto opportuno, nell'aggiornamento del Piano, coordinare i documenti già esistenti individuando scelte coerenti con gli indirizzi già assunti in tali sedi, procedendo se del caso, a una rivalutazione e un aggiornamento delle medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *iii-bis*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica avvenga in coerenza con gli strumenti programmatici settoriali, e, in particolare, con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica

e con il Piano nazionale degli aeroporti, nonché, per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, con l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza;

b) sotto il profilo del coordinamento formale, con riferimento alla medesima lettera *iii-bis*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « di cui al Capo IV » con le seguenti: « di cui al Titolo III, Capo IV »;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre uno specifico principio volto a prevedere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 42, comma 2 della direttiva 2014/24/UE, oggetto di recepimento, specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di libera concorrenza;

d) con riferimento al comma 3, si segnala l'opportunità che il Governo assuma tutte le iniziative idonee ad assicurare che i decreti legislativi di attuazione della delega in esame siano pienamente condivisi con le regioni.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (C. 3194 Governo – approvato dal Senato);

premessi che:

il provvedimento in esame delega il Governo non soltanto a recepire le direttive sopra richiamate, ma anche a procedere al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sulla base di un complesso articolato e dettagliato di criteri e principi direttivi;

il riordino complessivo del quadro normativo in materia degli appalti è rivolto in prima istanza alla finalità di promuovere la trasparenza e la semplificazione delle procedure, ricorrendo allo scopo alla digitalizzazione delle procedure stesse e ad un sistematico utilizzo delle tecnologie dell'informazione;

in relazione alle finalità di semplificazione e di promozione di una più ampia partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il provvedimento detta specifiche disposizioni volte a ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei partecipanti alle gare e promuove gli affidamenti di tipo telematico;

vengono attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) da un lato più ampie funzioni di promozione dell'efficienza delle stazioni appaltanti, anche mediante l'adozione di atti di indirizzo, bandi tipo e contratti tipo e dall'altro, ai fini di assicurare la regolarità delle procedure, incisivi poteri di raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatori;

sempre a fini di efficientamento delle procedure vengono limitate e regolamentate le ipotesi di variante progettuale, prevedendosi che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata esclusivamente da condizioni impreviste e imprevedibili;

il principio di cui alla lettera *e-ter*) dispone che in sede di recepimento della delega siano puntualmente indicate le disposizioni applicabili all'affidamento dei contratti nei settori speciali, tra i quali sono ricompresi i settori dei trasporti e postale, al fine di favorire la trasparenza di tali settori e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;

il principio di cui alla lettera *iii-bis*) prevede l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; al riguardo occorre precisare che il Piano non è stato più oggetto di aggiornamento, ma sono stati predisposti diversi documenti programmatici settoriali. Sarebbe pertanto opportuno, nell'aggiornamento del Piano, coordinare i documenti già esistenti individuando scelte coerenti con gli indirizzi già assunti in tali sedi, procedendo se del caso, a una rivalutazione e un aggiornamento delle medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *iii-bis*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica avvenga in coerenza con gli strumenti programmatici settoriali, e, in particolare, con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con il Piano nazionale degli aeroporti, nonché, per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, con l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza;

b) con riferimento alla medesima lettera *iii-bis*) si segnala l'esigenza di garantire la realizzazione delle opere pubbliche per le quali già sia intervenuta l'aggiudicazione e siano stati stipulati contratti; a tal fine valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare in tale senso la formulazione della lettera;

c) sotto il profilo del coordinamento formale, con riferimento alla medesima lettera *iii-bis*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « di cui al Capo IV » con le seguenti: « di cui al Titolo III, Capo IV »;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre uno specifico principio volto a prevedere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 42, comma 2 della direttiva 2014/24/UE, oggetto di recepimento, specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di libera concorrenza;

e) con riferimento al comma 3, si segnala l'opportunità che il Governo assuma tutte le iniziative idonee ad assicurare che i decreti legislativi di attuazione della delega in esame siano pienamente condivisi con le regioni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	208
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	221
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi e C. 2868 Allasia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2522</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione volta a invitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di espungere la canapa proveniente dalla fitodepurazione di superfici inquinate dalla lista dei materiali combustibili per la produzione di energia elettrica da biomasse, ove non si ravvisi l'appropriatezza di tale uso negli impianti a biomasse già esistenti.

Marco DA VILLA, intervenendo per dichiarazione di voto, ringrazia la relatrice per il lavoro di approfondimento svolto sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, la cui iniziativa deriva da una proposta presentata in origine dal proprio gruppo. Condivide, in particolare, l'osser-

vazione inserita nella proposta di parere che consente, nel rispetto dei vincoli ambientali, il recupero di una modalità di produzione agricola del passato, troppo spesso contrastata per finalità connesse al suo utilizzo di stupefacente. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, dichiarò di condividere nel merito la proposta di parere elaborata sul testo unificato delle proposte di legge in titolo e dichiarò il voto favorevole a nome del gruppo del Partito democratico.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiarò il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo volto ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il testo, già approvato dal Senato, è stato modificato in più punti

nel corso dell'esame in sede referente. Le modifiche, di cui si darà conto di seguito, hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l'esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.

Per quanto concerne la finalità della delega e principi e criteri direttivi generali l'articolo 1 comma 1, alinea, delega il Governo ad adottare, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità: l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento; il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Le modalità e le procedure per l'esercizio della delega sono disciplinate nei commi 2 e 3 del disegno di legge, che sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente.

Il nuovo testo del comma 2 prevede, nell'esercizio della delega, il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. Tale disposizione conferma quanto già statuito dal testo approvato dal Senato. Rispetto a tale testo è stata invece soppressa tutta la parte successiva del comma, che recava disposizioni dettagliate relative alla definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento delle consultazioni.

Il nuovo testo del comma 3 lascia sostanzialmente immutato il novero degli organi chiamati a pronunciarsi sugli

schemi di decreto intervenendo sulle modalità e sui termini per l'espressione dei rispettivi pareri. Riguardo invece agli organi deputati all'adozione degli schemi dei decreti delegati, in sede referente è stato precisato che la proposta iniziale dovrà essere adottata anche di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice.

Con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi generali il comma 1, alinea, prevede che i decreti delegati dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La disposizione in esame, infine, prevede che nell'esercizio della delega si tengano in considerazione le migliori pratiche adottate in altri paesi dell'Unione europea.

Con riguardo ai criteri ai criteri specifici di delega, si deve sottolineare il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire (articolo 1, comma 1, lett. a)). Si tratta del cosiddetto divieto di « gold plating » già ricompreso tra i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

La lettera *b)* del comma 1 prevede l'adozione di un unico testo normativo denominato « Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006). Si fa notare che il termine « adozione » è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente, in luogo del termine « compilazione », che compariva nel testo approvato dal Senato, al fine di tener conto del carattere innovativo, e non solo ricognitivo, che avrà il nuovo Codice il quale, oltre a recare le disposizioni in materia di

procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, dovrà – secondo quanto precisato nel corso dell'esame al Senato – contenere una disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture.

La lettera *b-bis)*, inserita durante l'esame in sede referente, prevede che la delega sia attuata assicurando, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.

La lettera *c)* prevede che la delega sia attuata attraverso la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni. La medesima lettera specifica che in tale opera di riordino e semplificazione siano tenuti in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività, salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa.

La lettera *d)* stabilisce che la semplificazione ed il riordino del quadro normativo vigente devono mirare alla predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione, nonché al conseguimento di una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche. È altresì stabilito l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie.

La lettera *e)* prevede genericamente il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive. Le nuove direttive introducono una flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, cui è attribuita maggiore discrezionalità nella scelta delle soluzioni più adeguate.

La lettera *e-bis)*, inserita nel corso dell'esame in sede referente, riguarda la

previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (134.000 euro o 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi; 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici) e della disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia. La stessa disposizione precisa che tali discipline dovranno essere volte a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.

Il criterio di cui alla lettera *e-ter*), inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che siano puntualmente indicate le disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali.

La lettera *f*) esplicita genericamente il criterio della semplificazione, dell'armonizzazione e della progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso:

la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive al fine di facilitare l'accesso delle MPMI mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempestiva;

soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di premminente interesse nazionale nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della PA.

La lettera *g*), modificata durante l'esame in sede referente, prevede il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie relative a situazioni emergenziali. Tale disposizione, che conferma quanto già prevedeva il testo approvato dal Senato, è stata integrata, in sede referente,

al fine di prevedere che i decreti delegati definiscano una disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva.

Durante l'esame in sede referente è stata aggiunta la lettera *g-bis*) che reca una specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti.

Durante l'esame in sede referente è stata altresì introdotta la lettera *g-ter*) che prevede l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE oggetto di recepimento.

La lettera *h*) prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi. Si prevedono, altresì, modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La lettera *i*), di particolare interesse per le competenze della X Commissione, reca misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato stabilito che queste misure dovranno consistere nell'inserimento del criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e nell'attribuzione di un maggior punteggio per i beni e i servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente.

La lettera *l*) è finalizzata all'armonizzazione delle norme in materia di traspa-

renza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Il criterio di cui alla lettera *m*) prevede la definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

Durante l'esame in sede referente, la lettera *m*) è stata modificata specificando inoltre che i suddetti requisiti di capacità devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che i potenziali partecipanti devono essere scelti dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione tenendo presente l'interesse pubblico a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese.

La lettera *n*), modificata durante l'esame in sede referente, prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico.

La lettera *o*) prevede un ampliamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in funzione del miglioramento dell'efficienza, del sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, della facilitazione dello scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

La successiva lettera *p*) prevede l'individuazione dei casi in cui l'ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni.

La lettera *rr*), infine, prevede la revisione della disciplina dettata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, così da consentire all'ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell'impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la

gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull'esperibilità dell'autotutela deve essere assunta.

La lettera *q*) prevede l'individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura.

La lettera *r*) prevede:

la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;

la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione.

La lettera *s*) prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, per i partecipanti alle gare è possibile utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per autocertificare il possesso dei requisiti.

La lettera *t*) individua gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi. Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è collegato a una riforma del sistema in cui, anche in conseguenza del recepimento, si dovrebbe fare maggiore ricorso a un uso più flessibile degli strumenti e a modalità innovative nella gestione e nell'esecuzione degli affidamenti.

La lettera *u*) prevede la revisione e il miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto della Consip, al fine di

migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico. Nel corso dell'esame in Commissione la predetta lettera è stata integrata al fine di garantire, tra l'altro, l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

La lettera v) reca misure volte al contenimento dei tempi e alla piena verificabilità dei flussi finanziari, mediante la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicazione, sul proprio sito web, del resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto; la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Durante l'esame in sede referente la lettera v) è stata inoltre modificata con riguardo all'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria.

La lettera z) prescrive l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera. Durante l'esame in sede referente è stata introdotta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La lettera aa) prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo ». Nel corso dell'esame in sede referente la predetta lettera è stata integrata al fine di specificare che il « miglior rapporto qualità/prezzo » è determinato sulla base di criteri oggettivi seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (*life cycle cost*), e individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali

connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. La preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna alla regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali (nel testo approvato dal Senato si parlava di « casi ») nonché delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La medesima lettera aa) prevede, infine, la definizione delle modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato soppresso il riferimento alle modalità « più agevoli » per l'esclusione delle offerte anomale ed è stata prevista l'indicazione di modalità, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala.

La lettera bb) riserva l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. Durante l'esame in sede referente, nella lettera bb) è stato introdotto l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La lettera cc) prevede la creazione, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni i quali, ai fini dell'iscrizione, debbono possedere spe-

cifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Nell'esercizio della delega dovranno essere disciplinate le cause di incompatibilità e di cancellazione dall'albo.

La lettera *dd)* prevede la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione la valutazione comparativa tra più offerte e una adeguata rotazione degli affidamenti;

La lettera *ee)* prevede il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso un potenziamento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento e del direttore nei contratti di lavori, nonché del direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture. Durante l'esame in sede referente, è stato previsto che il rafforzamento delle suddette funzioni sia regolato anche per i controlli volti a verificare l'ottemperanza delle misure di mitigazione e di compensazione, delle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. Il criterio di cui alla lettera *ee)* reca specifiche previsioni per la normativa riguardante le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

La lettera *ff)* prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.

Il criterio di cui alla lettera *ff-bis)*, inserito durante l'esame in sede referente, prevede la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza. La medesima lettera prevede che la nuova disciplina contenga il divieto dell'affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici sopra soglia, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e definisca limiti all'importo dei corrispettivi.

Il criterio di cui alla lettera *gg)* è finalizzato alla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori.

La lettera *hh)* è volta al riassetto, alla revisione e alla semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati, anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. Nel corso dell'esame in Commissione, è stato altresì specificato che la revisione dei sistemi di garanzia è finalizzata a renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso. La norma prevede, inoltre, che la nuova disciplina dei sistemi di garanzia debba entrare in vigore contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa.

La lettera *ii)* prevede la revisione e la semplificazione della disciplina vigente riguardante il sistema della validazione dei progetti stabilendo:

la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento (RUP);

il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione.

Le lettere *ll*) e *mm*), sono volte, rispettivamente, alla razionalizzazione ed all'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché alla riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità. In particolare, la lettera *ll*) prevede la razionalizzazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato (PPP), con particolare riguardo alla finanza di progetto (*project financing*) e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, il cui utilizzo deve essere incentivato mediante il ricorso a innovativi e specifici strumenti finanziari ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. La lettera *mm*) prevede la predisposizione di studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione. La lettera *nn*) prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, nonché delle attività effettivamente eseguite. La stessa lettera dispone che la revisione del sistema di qualificazione dovrà avvenire:

introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali, basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, che dovranno essere regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione;

assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità;

prevedendo in ogni caso la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di

fallimento oppure la sospensione in caso di concordato « con riserva » o « con continuità aziendale ».

La lettera *oo*) reca la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento.

La lettera *pp*) prevede, quali principi e criteri direttivi, la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali. Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto che la limitazione deve riguardare anche le procedure « amministrative » e che il legislatore delegato deve indicare puntualmente i casi specifici di ricorso alle procedure arbitrali e amministrative secondo modalità idonee a garantire adeguatamente trasparenza, celerità ed economicità, nonché ad assicurare requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari, in ogni caso sotto il controllo pubblico e con riduzione dei costi.

La lettera *qq*), di particolare interesse per le competenze della X Commissione, è finalizzata al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica. La norma specifica che i soggetti interessati da un migliore accesso al mercato dei contratti pubblici sono non solo i piccoli e medi operatori economici, i giovani professionisti, le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, ma anche – sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione – le micro imprese. La norma precisa inoltre che la finalità del miglioramento dell'accesso al mercato dei contratti pubblici deve essere attuata anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'introduzione di misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara. Nel corso dell'esame in sede referente è

stata inserita la previsione dell'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti.

La lettera *ss*), esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese tenendo conto:

dell'utilizzo, anche parziale, nell'esecuzione dell'appalto di manodopera o personale a livello locale o in via prioritaria, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame in Commissione, di addetti già impiegati nel medesimo appalto;

degli aspetti della territorialità e della filiera corta;

delle ricadute occupazionali a cui si attribuisce un peso specifico.

La lettera *tt*), finalizzata a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nelle procedure riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*), prevede:

l'istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti;

l'iscrizione nel suddetto elenco a domanda, a seguito del riscontro dei requisiti previsti.

La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di affidare direttamente appalti o concessioni all'ente con affidamento *in house* o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento. Nel corso dell'esame in Commissione, la lettera *tt*) è stata integrata al fine di prevedere, anche per gli enti aggiudicatori di affidamenti *in house*, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affida-

mento; assicurare, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

La lettera *uu*) prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La lettera *vv*) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che per contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

La lettera *zz*) è finalizzata a definire una disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l'altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle direttive europee, ossia quelle indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che, per quanto riguarda le concessioni nel settore idrico, venga rispettato l'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011.

La lettera *aaa*) prevede l'obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Il testo approvato dal Senato prevedeva che il predetto obbligo si applicasse a tutti i

contratti pubblici relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che i restanti contratti (20 per cento) potranno essere realizzati da società *in house* direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate. In sede referente la lettera in esame è stata altresì integrata al fine di prevedere modalità di verifica del rispetto delle citate disposizioni da parte anche dell'ANAC.

Per le concessioni in essere, si prevede un periodo transitorio di adeguamento al predetto obbligo della durata non superiore a dodici mesi. Sono escluse dall'obbligo di affidamento suddetto:

le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto (di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti);

le concessioni affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea.

In sede referente è stato precisato che l'esclusione non opera solamente per le concessioni in essere, come prevedeva il testo approvato dal Senato, ma anche per le concessioni di nuova aggiudicazione.

Le lettere *bbb*) e *ccc*) riguardano l'affidamento delle concessioni autostradali. In particolare, la lettera *bbb*) prevede l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere. Si prevede, inoltre, una revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione.

La successiva lettera *ccc*) prevede l'introduzione di una disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo in esame, siano scadute o prossime alla scadenza, al fine di assicurare il massimo

rispetto del principio dell'evidenza pubblica e di prevedere che, nei casi di concessione in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi (concessioni *in house*), sia assicurato il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, che regolano le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico.

La lettera *ddd*) prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche tramite la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche. La predetta lettera è stata integrata nel corso dell'esame in sede referente al fine di tenere conto dei livelli minimi di rotazione.

La lettera *eee*) prevede la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto.

La lettera *fff*) prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto.

Il criterio di cui alla lettera *ggg*) prevede l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio; in tale ambito, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, si prevede la definizione di una procedura di partecipazione del pubblico e di acquisizione dei consensi necessari per realizzare un'opera in tempi certi, utile e condivisa stabilendo, inoltre, la pubblicazione *online* dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica.

La lettera *hhh*) prescrive l'introduzione di una disciplina specifica per il subappalto che, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione di merito, dovrà applicarsi a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, mentre il testo approvato dal Senato faceva riferimento solo ai lavori.

La lettera *iii-bis*), inserita nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'espresso «superamento» delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. «legge obiettivo»), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino.

Il comma 4 dell'articolo 1 dispone che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e della procedura per l'adozione previsti, dal presente disegno di legge, per i citati decreti delegati.

Il comma 7 contiene una disposizione applicabile già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che vieta, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

Il comma *7-bis*, introdotto dalla Commissione, prevede una nuova disciplina dei cambi di appalto nel settore dei *call center*, introducendo una clausola sociale di riasorbimento occupazionale.

Il comma 8 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (*performance bond*), di cui all'articolo 129, comma 3, del vigente Codice. Ricorda che la lettera *hh*) del

comma 1 del disegno di legge delega prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, il riassetto, la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il comma 9 reca, in primo luogo, una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, nel caso in cui i decreti delegati determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, tali decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria per lo sviluppo economico, Simona Vicari

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 Senaldi e C. 2868 Allasia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2522).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in data 8 luglio 2014, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2522 d'iniziativa del deputato Quintarelli « Disposizioni per assicurare la tracciabilità digitale dei prodotti ». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia identica a quella delle proposte di legge C. 1454 Senaldi e C. 2868 Allasia, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che nella precedente seduta è stata chiesta la presenza di un rappresentante del Governo prima di procedere alla fase emendativa.

La sottosegretaria Simona VICARI osserva che il testo in esame, richiamando in alcuni suoi passaggi, il funzionamento del mercato unico europeo dovrà essere redatto nel rigoroso rispetto della normativa comunitaria. In questo senso, la fase emendativa potrà consentire di intervenire su eventuali criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea. Osserva che i decreti attuativi previsti in relazione a prescrizioni tecniche che possono incidere sulla libera circolazione dei prodotti dovranno essere notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea e non potranno essere adottati prima di 90 giorni dalla notifica in caso di esito positivo. La verifica deve avere luogo in caso di meccanismi adottati su base volontaria come quello previsto nel provvedimento in esame. Auspica quindi che, nel prosieguo dell'esame, il testo possa essere arricchito in modo da realizzare il condivisibile obiettivo di introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti ricco di informazioni immediatamente fruibili dai consumatori.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che il testo in esame rappresenta l'unica strada percorribile per giungere ad un riconoscimento della qualità dei prodotti italiani. Richiamate le vicende europee connesse all'approvazione del regolamento *made in* che prevede l'obbligo di indicazione dell'origine per i prodotti non alimentari

fabbricati nell'Unione, osserva che le leggi doganali sono finalizzate al libero commercio senza alcun obbligo di verifica sul marchio d'origine. Sottolinea la drammaticità della situazione attuale in cui i maggiori danni derivano non tanto dalla contraffazione, ma dal commercio illegale i cui effetti negativi si esplicano nei confronti dei consumatori, alimentando l'evasione fiscale ed eludendo la certificazione sanitaria dei beni, tra i quali la farmaceutica. Il commercio illegale registra percorsi simili a quelli dei migranti: la Turchia, la Serbia, il Kosovo. Ritiene che il testo proposto dalla relatrice consenta di promuovere indirettamente la qualità dei prodotti italiani attraverso un sistema di tracciabilità di cui volontariamente le imprese possono dotarsi.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che materia del *Made in* è un grande problema europeo e in quella sede deve trovarsi la soluzione del suo riconoscimento, così come nella trattativa sul TTIP la questione del riconoscimento delle denominazioni di origine è essenziale per il Governo, per il Parlamento e per i negoziatori europei. La scelta di tutelare la qualità dei prodotti anche attraverso una corretta e completa informazione dei consumatori, nella situazione data, appare la più efficace strada percorribile per promuovere le aziende che volontariamente utilizzano sistemi di tracciabilità dei loro prodotti. La seduta di oggi è volta a conoscere la posizione del Governo su tematiche dagli aspetti tecnici assai complessi che sono stati approfonditi soprattutto sul versante della compatibilità comunitaria. Ritiene che a questo punto possa essere avviata la fase emendativa sul nuovo testo elaborato dalla relatrice in seguito a un processo lungo e in qualche modo « sofferto » su questioni che attanagliano il Paese ormai da decenni e che hanno visto vicende come quelle della cosiddetta legge Reguzzoni-Versace che, pur avendo ottimi fini, è rimasta inapplicata per i suoi profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Auspica che al processo di riconoscimento della qualità dei prodotti italiani possa contribuire il

provvedimento in esame pur nella specificità dello strumento proposto.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) sottolinea la positività di un provvedimento che appare utile a superare gli ostacoli della normativa europea per il riconoscimento della qualità dei prodotti italiani. Condivide l'impostazione del provvedimento che intende introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti ai fini della tutela dei consumatori. Auspica un percorso veloce di questo provvedimento che ritiene utile ai consumatori e per il Paese.

La sottosegretaria Simona VICARI ringrazia i colleghi intervenuti. Ricorda che il regolamento del *made in* non è stato approvato dal Parlamento europeo perché si era giunti alla conclusione della legislatura e che, una volta eletto il nuovo Parlamento, su pressione dei Paesi contrari si è dovuti ripartire dall'inizio non tenendo conto degli accordi precedentemente raggiunti. Sottolinea l'azione positiva del sottosegretario Gozi che ha sottolineato con forza l'importanza del 'Made In', non solo per il sistema imprenditoriale italiano, ma più in generale per la tutela della sicurezza dei prodotti e, con essa, dei consumatori e la competitività delle imprese europee. Ritiene che non possa esservi sulla materia una differenza politica tra Governo e Parlamento e tra i diversi gruppi politici. La difesa della qualità dei prodotti italiani rappresenta un tema trasversale e ritiene che lo scontro politico su questi temi rappresenti solo un aspetto demagogico. Aggiunge che nella redazione del testo in esame bisogna prestare la massima attenzione alla compatibilità con la normativa europea per evitare di ripetere gli errori più volte ricordati della legge Reguzzoni-Versace. Ricorda che gli uffici tecnici del Ministero dello sviluppo economico hanno fatto una serie di osservazioni al testo adottato nella seduta del 15 ottobre 2014 che sono state opportunamente riportate dalla relatrice Bini nella seduta referente del 30 settembre

scorso. Invita i colleghi a non assumere posizioni strumentali e a cercare soluzioni condivise per giungere ad una celere approvazione di un testo di sicura utilità per i consumatori. Aggiunge che l'elemento della volontarietà previsto nel nuovo testo unificato adottato potrà efficacemente contribuire all'approvazione di un provvedimento in grado di superare gli ostacoli della normativa comunitaria sul *made in*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che con l'intervento della sottosegretaria Vicari si possa considerare conclusa una prima fase del lavoro istruttorio sul provvedimento. Secondo gli accordi assunti nella sede dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 30 settembre, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti il 19 ottobre 2015, alle ore 18.

La Commissione concorda.

Marco DA VILLA (M5S) intende sottolineare che nella precedente seduta ha sollecitato la presenza del Governo perché, a suo avviso, nell'elaborazione del nuovo testo non è stata seguita una procedura trasparente, avendo la relatrice richiamato problematiche sollevate dal Governo che non erano state formalmente presentate in sede di Comitato ristretto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

Mercoledì 7 ottobre 2015.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

PARERE APPROVATO

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa (C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini (C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi), come modificato al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente;

rilevato che, all'articolo 2, comma 3, si dispone che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate;

osservato altresì che, al medesimo comma 3 dell'articolo 2, è consentito l'im-

piego di biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati solo in impianti già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare l'emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi la Commissione di merito la possibilità di espungere la canapa proveniente dalla fitodepurazione di superfici inquinate dalla lista dei materiali combustibili per la produzione di energia elettrica da biomasse, ove non si ravvisi l'appropriatezza di tale uso negli impianti a biomasse già esistenti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3315 (DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione)	222
--	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	222
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223

RISOLUZIONI:

7-00749 Rizzetto: Iniziative per la ricollocazione di lavoratori già occupati presso la società <i>Getek Information Communication Technology</i> (<i>Discussione e rinvio</i>)	225
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	226
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	228

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3315 (DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commis-

sione il deputato Carmelo Lo Monte, al quale formula, a nome di tutti i componenti della Commissione, un ringraziamento per il lavoro svolto.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come comunicato nella seduta di ieri, il termine della presentazione degli emendamenti è stato differito alle ore 17 di martedì 13 ottobre per consentire al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, di intervenire in Commissione in sede di replica nella seduta fissata per la medesima giornata di martedì.

Giorgio PICCOLO (PD) dichiara preliminarmente di condividere quanto affermato dalla sottosegretaria Borletti Dell'Acqua nella seduta di ieri. Richiama la sua passata esperienza di lavoratore e sindacalista presso un'azienda pubblica di produzione e fornitura di energia elettrica per constatare come nel passato si facesse maggiormente ricorso a forme di autoregolamentazione nell'esercizio dei diritti sindacali. Pur dichiarandosi d'accordo con la necessità dichiarata dal Governo di rivedere la legge n. 146 del 1990, che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, osserva che le modalità con cui si è giunti all'adozione del decreto-legge hanno dato l'impressione che l'intenzione del Governo fosse quella di punire i lavoratori, anziché quella, assolutamente condivisibile, di includere i musei e i luoghi della cultura tra i servizi pubblici essenziali. A suo avviso, invece, sarebbe stato più giusto sanzionare i responsabili del disservizio della mancata apertura del Colosseo, i quali avrebbero

dovuto tentare una conciliazione preventiva attraverso un più ampio dialogo con i rappresentanti dei lavoratori. I responsabili della Soprintendenza che, pur essendo a conoscenza dell'indizione dell'assemblea sindacale, non hanno ritenuto di informarne anticipatamente in modo preciso gli utenti. Si dichiara convinto che l'inclusione tra i servizi pubblici essenziali dell'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura non risolverà lo specifico problema, perché sarà difficile enucleare i servizi indispensabili da garantire in tale settore. Osserva peraltro che l'inclusione nell'ambito della legge n. 146 del 1990, mirando a contemperare la tutela del diritto di sciopero dei lavoratori del settore con quella del diritto a fruire del patrimonio artistico, non nega ai lavoratori medesimi il diritto a scioperare ma lo regola, assicurando in un certo senso ai lavoratori una tutela maggiore. Nel ribadire che un più franco dialogo tra le parti e una consultazione con i sindacati maggiormente rappresentativi avrebbe limitato le spinte più corporative, favorendo un opportuno contemperamento tra l'esercizio delle prerogative sindacali e i diritti degli utenti. Osserva, infatti, che nella fattispecie, l'assemblea tenuta tra i dipendenti del Colosseo, sia pure convocata per motivi legittimi, ha finito per indebolire i diritti dei lavoratori. Nell'auspicare una contestuale revisione dei poteri di conciliazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pur ribadendo le sue perplessità sul metodo seguito dal Governo nell'adozione del provvedimento, si dichiara d'accordo sul contenuto dell'intervento.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) dichiara di non condividere l'osservazione formulata da alcuni colleghi nella seduta di ieri, secondo cui la cultura rappresenterebbe l'unica leva a disposizione del nostro Paese per uscire dalla crisi economica, pur riconoscendo che si tratta di un canale importante per promuoverne lo sviluppo. Osserva anche che i temi toccati dal decreto-legge in esame avrebbero potuto es-

sere affrontati senza fare ricorso a un provvedimento di urgenza, ricordando, tra l'altro, le proposte di legge in materia di rappresentanza e rappresentatività, in corso di esame in Commissione. Rileva inoltre che il Governo, da un lato, afferma di volere affrontare con il decreto-legge in esame un disegno più vasto di riforma del settore della cultura e della tutela del patrimonio artistico italiano ma, dall'altro, nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, individua negli episodi della chiusura al pubblico dei siti di Pompei e del Colosseo le cause alla base del suo intervento. Ciò denota, a suo avviso, che non di un disegno ampio di riforma si tratta ma piuttosto della reazione infastidita del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo a due episodi tutto sommato marginali, ma dimostrativi di una situazione di profondo disagio. Infatti, a suo giudizio, è necessario riflettere sull'esiguità del numero dei dipendenti del Colosseo ai quali si chiede di assicurare l'apertura al pubblico del monumento. Si tratta di ventisette dipendenti ripartiti in tre turni, che devono gestire l'accesso quotidiano di circa 6.000 turisti. Non è un caso, a suo avviso, che lo sblocco dei fondi per il pagamento del salario accessorio sia avvenuto solo dopo la protesta portata avanti con l'assemblea sindacale. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo ritirasse il decreto-legge e presentasse piuttosto un piano strategico sulla cultura, da discutere insieme alla proposta di legge sulla rappresentanza. Tale piano strategico dovrebbe prevedere la valorizzazione dei numerosi siti di grande valore artistico e culturale attualmente in abbandono. Ricorda il caso di Aquileia che, se fosse situata in uno dei Paesi confinanti, sarebbe meta di molti più turisti grazie ad un sistema di trasporti mirato ed efficiente, a un sistema di accoglienza moderno e a un sistema di comunicazione e informazione capillare. Invece, Aquileia è in stato di abbandono in quanto le risorse, pur disponibili, rimangono inutilizzate. Tra l'altro, tornando al caso del Colosseo, osserva che le risorse sarebbero anche

disponibili, anche senza il ricorso all'*art bonus*, se si pensa che un imprenditore come Diego Della Valle ha investito nel restauro del monumento 25 milioni di euro. È chiaro quindi che il Presidente del Consiglio dei ministri ha preso una decisione contraddittoria e non sufficientemente meditata. Infatti, con il decreto-legge n. 146 del 2015 il Governo, da un lato, da un lato non vuole incidere sul diritto di sciopero ma, dall'altro, pretende che la fruizione dei siti del patrimonio artistico sia assicurata comunque. Nell'osservare come sia fisiologico che uno sciopero crei dei disagi, fa presente che sarebbe come se si chiedesse ai dipendenti dell'Electrolux di scioperare senza fermare la produzione. Si chiede allora se il Presidente del Consiglio non voglia prendere ad esempio il Presidente degli Stati Uniti Reagan che nel 1981 licenziò circa undicimila controllori di volo in sciopero sostituendoli con militari.

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che il problema politico della maggioranza, che vuole che gli scioperi non danneggino gli utenti, è che il decreto-legge vuole perseguire una finalità di « sinistra », qual è la fruizione dei beni culturali, con modalità di « centro-destra ». Si dichiara d'accordo con il collega Rizzetto quando ha fatto riferimento al licenziamento dei controllori di volo da parte del Presidente americano Reagan. A suo avviso, infatti, anche il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi non esiterebbe a licenziare coloro che, scioperando, impediscono il soddisfacimento di esigenze di carattere nazionale, utilizzando i diritti legati all'attività lavorativa a detrimento del Paese. Dichiarò infine che il proprio gruppo voterà a favore della conversione del decreto-legge se il Governo si impegnerà a superare le problematiche applicative che sono state evidenziate nel corso delle audizioni e non penserà di risolvere i problemi del settore procedendo semplicemente a nuove assunzioni. Quanto al nodo della rappresentanza, invita il Presidente Damiano a proseguire nel suo impegno per assicurare l'approvazione

delle proposte di legge attualmente all'esame della Commissione o, almeno, di verificare la possibilità di inserirne il contenuto nel testo del decreto-legge in esame attraverso la presentazione di opportuni emendamenti.

Un altro punto a suo avviso meritevole di approfondimento attiene alla necessità di garantire il regolare pagamento delle spettanze dei lavoratori ed auspica che la previsione della corresponsione di premi di produttività nel settore dei beni culturali sia legata anche al grado di soddisfazione degli utenti.

Giorgio AIRAUDO (SEL) dichiara di non volere tornare sugli evidenti problemi di incostituzionalità del decreto-legge, sui quali l'Assemblea si è già pronunciata. Crede che sarà utile ascoltare in sede di replica le ragioni del Governo, che, si augura, spiegherà che cosa ha condotto ad adottare un decreto-legge che danneggerà il Paese e la sua immagine, quando sarebbe bastato pagare regolarmente i dipendenti del Colosseo. Non reputa credibile infatti la ragione addotta dal Governo di dovere assicurare l'apertura al pubblico del monumento. A tale riguardo, ricorda che la scorsa settimana a Torino sono stati chiusi al pubblico due siti di interesse artistico, quale la Villa della Regina e la Reggia di Venaria Reale per due eventi di carattere privato, un convegno di ex dipendenti di una banca torinese e un ballo in costume. In tali casi il Governo non ha sentito la necessità di adottare un decreto-legge come reazione a due episodi che hanno di fatto limitato il diritto alla fruizione di luoghi della cultura. A suo avviso, si è di fronte al primo tassello di una strategia di progressiva erosione dei diritti dei lavoratori, il cui secondo passo è stato il recente annuncio del presidente della Confindustria, dietro il quale a suo avviso c'è il Presidente del Consiglio dei ministri, di non volere proseguire le trattative con i sindacati per la conclusione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla

seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.45.

7-00749 Rizzetto: Iniziative per la ricollocazione di lavoratori già occupati presso la società Getek Information Communication Technology.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) illustra il contenuto dell'atto di indirizzo, soffermandosi in particolare sul fatto che i settantatré lavoratori della società Getek Information Communication Technology, hanno perso il loro posto di lavoro a causa di un cambio di appalto e non sono stati riassorbiti. Osserva che le istituzioni si sono totalmente disinteressate del caso, negando anche la possibilità di aprire un tavolo di concertazione, pur essendo questo stato formalmente richiesto dall'UGL. Stigmatizza anche il comportamento delle istituzioni locali, che hanno illuso i lavoratori e le loro famiglie sulla possibilità di ricollocazione e che hanno speso ulteriori risorse pubbliche per formare ed assumere altri lavoratori in sostituzione di quelli non ricollocati.

Monica GREGORI (Misto) ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, si era pubblicamente impegnato a valutare possibili soluzioni per risolvere il caso dei lavoratori della *Getek Information Communication*

Technology. Nel ricordare di avere presentato un'interrogazione sulla questione, osserva che il Governo non ha mantenuto nessuno dei suoi impegni, permettendo anzi che si spendessero altre risorse pubbliche per la formazione di lavoratori assunti in sostituzione dei settantatré licenziati. Ricorda che con l'approvazione delle modifiche al testo del disegno di legge in materia di appalti pubblici, la previsione di clausole sociali in caso di successione di appalti dovrebbe escludere il verificarsi di vicende come quelle dei dipendenti della *Getek Information Communication Technology*, ma, purtroppo, tali clausole non sono a loro applicabili.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.50.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole, soffermandosi sul contenuto dell'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare le di-

sposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *aaa*), al fine di prevedere l'introduzione di clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle relative professionalità, nei casi di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica di contratti di lavori, servizi e forniture relativi a concessioni di importo superiore a 150.000 euro (*vedi allegato*).

Giorgio PICCOLO (PD) si dichiara favorevole alla proposta di parere della relatrice, che ha recepito le osservazioni da lui formulate nella seduta di ieri. Chiede, tuttavia, alla relatrice se sia possibile proporre una riformulazione della lettera *ss*) al fine di valorizzare il carattere prioritario dell'assunzione degli addetti già impiegati nel medesimo appalto.

Luisella ALBANELLA (PD) esprime il suo giudizio positivo sulle modifiche apportate al disegno di legge dalla VIII Commissione, che migliorano il testo approvato dal Senato. Si riferisce, in particolare, alla limitazione del ricorso alle gare al massimo ribasso, che incideva sull'unico costo comprimibile, il costo del lavoro. Si tratta, a suo avviso, di un passo in avanti verso una più piena tutela dei diritti dei lavoratori e sottolinea l'impegno dei deputati del Partito Democratico in VIII Commissione anche per l'introduzione delle disposizioni in materia di successione negli appalti e di tutela dei diritti dei lavoratori dei *call center*. In tale ultimo caso, si è dimostrata la proficuità dell'impegno profuso dalla Commissione lavoro per dare una soluzione concreta alle problematiche emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sui *call center* condotta nel corso della presente legislatura.

Davide BARUFFI (PD) registra con una certa amarezza il disinteresse degli altri gruppi parlamentari su un provvedimento così rilevante. A suo avviso, inoltre, la tutela dei diritti dei lavoratori nel campo degli appalti pubblici si può assicurare anche attraverso il reperimento di ulteriori risorse finanziarie che evitino il pro-

dursi di conflitti a catena. Osserva che il provvedimento in esame avrà come conseguenza anche la riduzione delle problematiche lavorative emerse soprattutto nel settore dei servizi alla persona. Rileva, infatti, che, laddove i diritti dei lavoratori sono tutelati, è migliore la qualità dei servizi prestati, la trasparenza degli affidamenti e il rispetto della legalità. Ricorda a tale proposito che, com'è emerso dai lavori della Commissione di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, di cui fa parte, alla riduzione delle tutele dei lavoratori corrisponde sempre un aumento dell'illegalità. Basterebbe pertanto adoperarsi per il mantenimento dei diritti dei lavoratori per non dovere fare ricorso a modifiche del codice penale. Infine, intende ringraziare i colleghi e la relatrice per l'impegno profuso nel miglioramento del testo del provvedimento e sottolinea la proficuità in tal senso dell'indagine conoscitiva sui *call center* condotta dalla Commissione. Esorta i colleghi a non abbassare la guardia per

evitare che, nel prosieguo dell'esame, il provvedimento sia oggetto di modifiche peggiorative.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si associa a quanti hanno sottolineato l'importanza del provvedimento, frutto del lavoro di anni ed esorta anche lui i colleghi a vigilare e a difendere il testo da tentativi di modifiche peggiorative.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, non reputa necessario modificare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere dal momento che la sua formulazione risponde pienamente alle preoccupazioni espresse dal collega Piccolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera 3194, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

rilevato con favore che il testo risultante dall'esame in sede referente del disegno di legge in esame individua, nel rispetto del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e del diritto dell'Unione europea, misure volte a definire un quadro normativo per l'affidamento di lavori, servizi, concessioni e forniture più trasparente e con regole certe, che assicuri una più efficace tutela dei lavoratori impegnati nell'ambito dei lavori e servizi oggetto della concessione o dell'appalto;

evidenziato come i principi e criteri direttivi della delega individuati dall'articolo 1 promuovono il dispiegarsi della

concorrenza tra gli operatori economici in un quadro regolatorio che tiene conto delle ricadute sociali della successione delle imprese negli appalti e limita il ricorso a forme di competizione basate esclusivamente sulla riduzione dei prezzi e dei costi;

osservato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), del disegno di legge reca un criterio direttivo volto a richiedere l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, identificati come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

considerato che la lettera *ss*) dell'articolo 1, comma 1, come modificata dalla VIII Commissione, prevede l'introduzione di sistemi premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a

livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;

osservato che la successiva lettera *vv*) reca un criterio direttivo concernente la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

rilevato che la lettera *aaa*) prevede l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house*;

considerato come, in tale ultimo ambito, a fronte dell'ampliamento del ricorso a procedure ad evidenza pubblica e della

concorrenza tra diverse imprese, si rende opportuno rafforzare le garanzie per i lavoratori attualmente occupati presso i concessionari, in particolare nei settori della manutenzione e della progettazione, attraverso il riferimento all'introduzione di « clausole sociali »;

evidenziato come la disposizione dell'articolo 1, comma *7-bis*, preveda che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento;

osservato che tale ultima disposizione si pone in rapporto di continuità con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano, condotta dalla Commissione nel corso della presente legislatura, che aveva evidenziato la peculiarità del settore, nel quale le possibilità di delocalizzazione aggravano i rischi di *dumping* sociale e di riduzione delle tutele dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *aaa*), al fine di prevedere l'introduzione di clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle relative professionalità, nei casi di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica di contratti di lavori, servizi e forniture relativi a concessioni di importo superiore a 150.000 euro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	230
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	234

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi e C. 3248 Mantero).	
Rappresentanti di Confcommercio	233
Rappresentati del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari	233
Rappresentanti di WWF, Legambiente e Associazione <i>Greenaccord</i>	233

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	233
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che il deputato Carmelo Lo Monte entra a far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri erano iniziate le

dichiarazioni di voto sugli emendamenti Monchiero 1.28 e 1.32 Miotto, nella riformulazione proposta dal relatore.

Giulia GRILLO (M5S) condivide le perplessità avanzate da alcuni colleghi intervenuti nella seduta precedente circa le genericità della riformulazione proposta dal relatore rispetto agli eventuali contenuti dell'insegnamento relativo alla sicurezza delle cure. Concorda, poi, con la considerazione secondo cui la sicurezza è già parte integrante del percorso formativo. Osserva, inoltre, che andrebbe delineato un percorso specifico per ogni singola figura professionale e ritiene necessario chiarire in quale fase del processo formativo si intende intervenire.

Maria AMATO (PD) rileva che gli operatori sanitari, ciascuno in relazione alle proprie competenze, si trovano sempre più frequentemente ad affrontare situazioni particolari come, a titolo esemplificativo, quelle legate al « fine vita » o connesse agli *audit* clinici, rispetto alle quali si possono trovare impreparati, non avendo ricevuto un'adeguata formazione. Osserva, inoltre, che anche la procedura del consenso informato implica un'adeguata preparazione ed una maggiore considerazione, anche in relazione all'entità delle risorse impegnate. Ricorda che ciò è particolarmente vero in aree geografiche dove vi è una maggiore incidenza di pazienti anziani. Ritiene pertanto che la previsione di una formazione specifica rispetto alla sicurezza sia pienamente corretta, rappresentando un elemento di modernità che andrebbe valorizzato.

Paola BINETTI (AP), richiamando il proprio intervento, svolto nella seduta precedente, precisa di condividere l'opportunità di una formazione sulla sicurezza, pur osservando che la riformulazione proposta sembra delineare la creazione di una specifica materia all'interno dei *curricula* universitari, che a suo avviso non appare opportuna.

Andrea CECCONI (M5S), nel ribadire che la soppressione dei commi da 3 a 5

priverebbero di fatto l'articolo 1 di gran parte della sua portata normativa, ricorda che l'aspetto della sicurezza è già parte integrante dei percorsi formativi di numerose professioni, a cominciare, ovviamente, da quelle sanitarie. Sottolinea che, con l'impostazione scelta, si sta perdendo l'occasione di poter imputare con chiarezza alle singole figure che operano in campo sanitario, a qualsiasi titolo, la responsabilità per eventuali danni subiti dai pazienti.

Federico GELLI (PD), *relatore*, alla luce dell'ampio e stimolante dibattito svolto in Commissione, ritiene superata la proposta di riformulazione degli emendamenti Monchiero 1.28 e Miotto 1.32, avanzata nella seduta precedente, e, pertanto, invita i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti 1.28 e 1.32. In particolare, segnala che, anche a seguito degli interventi orientati in tal senso, il tema potrebbe essere più proficuamente affrontato in sede di esame dell'articolo 2, che al comma 2, lettera c), prevede la « formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario ».

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.28, ritenendo condivisibile l'approccio volto a disciplinare il tema della formazione in connessione con quello della la gestione del rischio sanitario.

Elena CARNEVALI (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Miotto 1.32.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che si procede alla votazione dell'emendamento Mantero 1.8 sul quale vi è il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Mantero 1.8 (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.15.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.24, avanzata dal relatore nella seduta precedente, in sede di espressione dei pareri.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 1.24, come riformulato (*vedi allegato*).

Donata LENZI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.35, avanzata dal relatore nella seduta precedente, in sede di espressione dei pareri.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) manifesta perplessità per la soppressione dei commi 3, 4 e 5 che, a suo parere, costituiscono le basi logiche su cui si fondano le disposizioni di cui agli articoli successivi. Segnala, inoltre, che il consenso del paziente deve costituire un fondamento del rapporto contrattuale, paventando altrimenti un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Chiede, pertanto, un ripensamento con riferimento alla soppressione dei predetti commi dell'articolo 1.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.), precisando di intervenire su un tema rispetto al quale non ha una specifica competenza, dichiara di essersi confrontato sul provvedimento in esame con l'assessore alla sanità della propria regione, la Valle d'Aosta. Sottolinea che da tale scambio di vedute è emerso un particolare apprezzamento proprio per le disposizioni che si intendono sopprimere con l'approvazione dell'emendamento Lenzi 1.35, in quanto appare particolarmente importante la definizione di «atto sanitario». Osserva che il tema presenta dei punti di contatto con lo sviluppo della telemedicina rispetto alla quale il nostro Paese si trova in una posizione arretrata e che sarebbe invece molto utile sviluppare

in aree particolari quali le piccole isole o le zone di montagna.

Prende in ogni caso atto della volontà di confrontarsi con la definizione di atto sanitario in un distinto provvedimento.

Andrea CECCONI (M5S) rileva che l'emendamento in discussione stravolge il contenuto dell'articolo 1, come testimoniato anche dall'esigenza di modificare la rubrica dello stesso, osservando che in tal modo non si aiuta a fare chiarezza in sede giudiziaria sulla responsabilità per eventuali danni.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) condivide le preoccupazioni espresse dal collega Monchiero, ribadendo i timori per una scarsa operatività delle norme che si vogliono introdurre e sottolineando la centralità del tema relativo al consenso informato. Ritiene che la Commissione debba produrre un provvedimento che affronti in maniera completa il tema della responsabilità professionale.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si associa ai timori espressi da alcuni colleghi sul rischio che la soppressione dei commi 3, 4 e 5 pregiudichi l'operatività delle norme successive e crei un vuoto che potrà essere colmato in sede giudiziaria, andando così in una direzione diversa rispetto a quella che avrebbe potuto adottare il legislatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Lenzi 1.35, come riformulato (*vedi allegato*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito all'approvazione dell'emendamento Lenzi 1.35 (*Nuova formulazione*) i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 risultano preclusi o assorbiti e che, pertanto, non saranno posti in votazione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi e C. 3248 Mantero).

Rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

Rappresentati del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.40.

Rappresentanti di WWF, Legambiente e Associazione Greenaccord.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 16.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Vega COLONNESE (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla criterio direttivo di cui alla lettera *q*), rispetto ad un'ipotesi di collegamento con il tema dei prezzi standard delle prestazioni sanitarie regionali e, quindi, di una possibile cancellazione dei listini regionali diversificati.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) sottolinea che, con il provvedimento in esame, si procede nella giusta direzione, esprimendo un particolare apprezzamento per il ricorso obbligatorio al criterio della migliore qualità prezzo, in luogo del maggiore ribasso, per gli appalti relativi ai servizi sociali e di ristorazione, assicurando in tal modo un servizio migliore agli utenti.

Concorda, inoltre, con il rilievo formulato dal relatore, circa la necessità di una migliore formulazione della lettera *b-bis*), relativa all'accessibilità per i disabili.

Rileva altresì positivamente, pur riconoscendo che si tratta di un tema di non stretta competenza della Commissione affari sociali, la maggiore chiarezza ed estensione della clausola sociale a tutela dei lavoratori coinvolti nelle prestazioni oggetto di appalto.

Rileva, infine, che la normativa europea può rappresentare un valido aiuto per superare le difficoltà incontrate da molti enti locali nello svolgimento delle gare di appalto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo nella giornata di domani, alle ore 8.30, per l'espressione del parere sul provvedimento in oggetto.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: si realizza aggiungere la seguente: anche.

- 1. 8.** Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

- 1. 24.** (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sicurezza delle cure in sanità.

- 1. 35.** (Nuova formulazione) Lenzi, Patriarca, Carnevali, Marazziti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge in esame consiste in una delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il disegno di legge è composto da un solo articolo e reca una delega al Governo, che dovrà essere attuata entro il 18 aprile 2016, per il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea, ed entro il 31 luglio 2016 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ture. In conseguenza di ciò saranno abrogate le normative vigenti incompatibili con il nuovo testo adottato.

Fa quindi presente che i profili di specifico interesse in materia di agricoltura si limitano ad alcune parti, anche connesse indirettamente alla materia, introdotte dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento dove il provvedimento, nel testo iniziale, non era stato assegnato alla Commissione Agricoltura.

Il comma *b-bis*) contiene una particolare attenzione all'accessibilità delle persone disabili per assicurare che la nuova disciplina sia in linea con gli *standard* europei. Si impone il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a situazioni emergenziali, per ridurre i tempi e l'incertezza dei tempi per la realizzazione di opere pubbliche.

È prevista la semplificazione, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione anche al fine di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese e soluzioni innovative a livello tecnologico e digitale.

La delega richiede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi ai beni culturali tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi e comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale ed energetica si prevede l'inserimento di un criterio basato sui costi del ciclo di vita e un maggior punteggio per beni e servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente.

Da sottolineare il coinvolgimento dell'ANAC che assume un ruolo centrale di indirizzo e vigilanza. La delega prevede l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni

tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. In merito ai componenti delle Commissioni giudicatrici si richiede la creazione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC. È previsto anche l'inserimento di un sistema amministrativo sotto la direzione dell'ANAC di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria di avvenimenti di estorsione e corruzione da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, subappaltatrici e fornitrici di materiali opere o servizi. In caso di omessa o tardiva denuncia è previsto un sistema sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli oneri documentali e la verifica dei requisiti si prevede di operare per una riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti. Si prevede quindi l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera e la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione si specifica come privilegiato l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo » e specificando anche criteri come costo del ciclo di vita, e criteri qualitativi, ambientali e sociali. Si supera dunque il ricorso al massimo ribasso. Ricorda a tale proposito che il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa è esclusivo per i contratti pubblici relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera (costo della manodopera pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto).

Tra le altre previsioni contenute nel testo osserva che si richiede la valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e limitando radicalmente il

ricorso all'appalto integrato. Parimenti si prevede la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici (reali capacità realizzative; competenze tecniche e professionali organiche all'impresa; attività effettivamente eseguite, rispetto di tempi e costi di realizzazione), la revisione della disciplina in materia di avvalimento.

Si richiede il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria ed agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese, per le imprese di nuova costituzione. Il tutto, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti.

Tra le parti di specifico interesse della Commissione Agricoltura ricorda che alla lettera ss) si richiede la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale con l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che utilizzino anche in parte manodopera o personale a livello locale o gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, salvaguardando i livelli occupazionali in essere, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta.

Un altro punto è riferito all'affidamento delle concessioni autostradali con procedure ad evidenza pubblica, revisione del sistema delle concessioni autostradali

che vietino clausole e disposizioni di proroga, una disciplina transitoria per quelle scadute o prossime alla scadenza.

Osserva poi che è l'introduzione, alla lettera ggg) di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o l'assetto del territorio può indirettamente coinvolgere le competenze della Commissione Agricoltura.

Per quanto riguarda infine il subappalto si prevede l'obbligo di indicare per il concorrente in sede di offerta le parti del contratto di lavori che intende subappaltare e una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto. Si prevede altresì l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Massimo FIORIO (PD) nel considerare particolarmente positiva la previsione inserita al Senato in merito alla filiera corta, ritiene opportuno considerare nel parere anche le possibilità offerte dai prodotti biologici e dall'agricoltura sociale.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea (<i>Deliberazione</i>)	238
<i>ALLEGATO 1 (Programma dell'indagine)</i>	242

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	245
Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	241

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.

(*Deliberazione*).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi riunita per delibe-

rare l'avvio dell'indagine conoscitiva «Sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea» che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere lo scorso 30 settembre.

Comunica che è pervenuta l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sulla base del programma concordato (*vedi allegato 1*).

Fa presente che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare quanto prima con le audizioni previste dal programma.

Ricorda infine che il termine per lo svolgimento dell'indagine è stato fissato al 30 giugno 2016.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Giulietti, ha formulato una proposta di parere, sulla quale si è aperto il dibattito. Invita quindi il relatore ad intervenire.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce delle osservazioni espresse dai colleghi nella seduta di ieri, formula una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge C. 2874, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015.

Ricorda che il provvedimento delimita le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; introduce una specifica aggravante concernente il c.d. « negazionismo » in connessione con tali atti; riduce da cinque a tre anni la pena massima per l'istigazione a delinquere prevista dal codice penale.

A tali fini, oltre al codice penale, la proposta di legge modifica la legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), come modificata nel corso del tempo e in particolare dalla « legge Mancino » (decreto-legge n. 122/1993).

Il provvedimento è stato approvato dal Senato dopo una complessa trattazione, in cui sono state elaborate diverse stesure del progetto. Rispetto al primo testo della Commissione Giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione ha inteso ovviare sia alle perplessità e criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione, sia alla necessità di elaborare un testo in

grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Quanto all'utilizzazione del termine « negazionismo », va precisato che – mentre con il termine « revisionismo » si indica la tendenza storiografica a rivedere le opinioni storiche consolidate sulla base di nuove interpretazioni valutazioni, con il risultato di operare una reinterpretazione della storia – con il « negazionismo », secondo l'accezione più ampia generalmente accolta, si esclude invece la stessa esistenza dell'olocausto facendo riferimento, di solito, a quelle dottrine secondo cui il genocidio – in particolare quello degli ebrei da parte dei nazisti – non è mai avvenuto o, nel migliore dei casi, è stato dagli storici molto sopravvalutato.

Il negazionismo è attualmente punito espressamente in Germania, in Francia, in Austria, in Belgio, in Spagna, in Portogallo e in Svizzera.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa internazionale ed europea in materia, essendo numerose in ambito internazionale le normative che, pur affermando il diritto alla libera manifestazione del pensiero, allo stesso tempo vietano la discriminazione ed in particolare la forma della propaganda razzista, permettendo una deroga o una limitazione della libertà di opinione.

Si limita qui a ricordare che la proposta di legge è composta da un unico articolo, suddiviso in due commi.

Il comma 1 modifica anzitutto l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che – nel testo modificato da ultimo dalla legge 85 del 2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) – attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

alla lett. *a*), con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio

razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

alla lett. *b*), con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654 (il secondo comma è stato soppresso dalla legge Mancino n. 205/1993) vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).

Le modificazioni introdotte dalla proposta di legge all'articolo 3 della legge n. 654/1975:

circoscrivono – alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 – la rilevanza penale della istigazione alle sole condotte commesse « pubblicamente »; pertanto in entrambe le lettere, dopo la parola « istiga » è inserita la parola « pubblicamente »;

prevedono – con un comma aggiuntivo *3-bis* – un aumento di pena, nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino « in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8), ratificato dall'Italia con la legge 232 del 1989.

La punizione del negazionismo a titolo di aggravante del reato presupposto, come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, è mirata ad evitare l'introduzione di un reato di opinione, suscettibile di confliggere con il diritto di manifestazione del

pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge poi, – secondo quanto emerge dal dibattito svolto al Senato – ha l'obiettivo di assicurare una coerenza sistematica sul piano sanzionatorio. Esso modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, non sussistendo profili problematici in ordine alla sua conformità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014,

n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, non essendo pervenute osservazioni da parte dei colleghi, preso atto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, e tenuto conto del carattere tecnico del provvedimento, volto a risolvere un contenzioso con la Commissione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione
ex ante e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Il miglioramento degli strumenti e delle metodologie per la valutazione *ex ante* ed *ex post* dell'impatto della normativa europea sugli ordinamenti nazionali, sui cittadini e le imprese ha assunto nel corso degli ultimi anni un rilievo centrale a livello sia europeo sia interno.

A ciò sembrano aver concorso alcuni principali fattori.

Il primo attiene alla forte attenzione riservata nel dibattito istituzionale alla applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sin dalla loro codificazione nel diritto primario operata nel 1993 con il Trattato di Maastricht. La valutazione di impatto *ex ante* si è sviluppata quale strumento per assicurare che le proposte legislative della Commissione fossero pienamente conformi a tali principi, dettando disposizioni in grado di produrre un effettivo valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati membri e di non incidere in misura eccessiva sui destinatari finali della normativa europea. L'attribuzione ai Parlamenti nazionali di uno specifico potere di verifica della conformità dei progetti legislativi europei alla sussidiarietà e la conseguente richiesta alla Commissione di motivare in modo specifico e circostanziato le proprie scelte regolative hanno contribuito significativamente ad attribuire rilevanza politica alle valutazioni di impatto. Esse sono infatti divenute parte integrante dell'esame dei progetti normativi dell'Ue da parte dei Parlamenti stessi.

Il secondo fattore risiede nella centralità che il tema delle semplificazioni degli oneri regolamentari riveste nel programma della Commissione Juncker (è

una delle dieci grandi priorità politiche di tale Istituzione). La riduzione degli oneri è infatti considerata quale presupposto per assicurare la competitività dell'economia europea e quindi il suo rilancio dopo la crisi nonché – in modo meno esplicito – quale strumento per neutralizzare le accuse spesso avanzate all'Unione negli ultimi anni di essere fonti di complicazioni per il funzionamento del sistema produttivo e per la vita dei cittadini. Ciò postula non soltanto l'affinamento delle valutazioni *ex ante* ma anche un processo sistematico di valutazione e di eventuale revisione della normativa vigente.

Il terzo fattore attiene alla crescente attenzione riservata dai Parlamenti nazionali e regionali alla fase di formazione della normativa europea, non soltanto ai fini della già richiamata verifica di sussidiarietà ma anche della crescita qualitativa e quantitativa dell'esame di atti e documenti dell'UE nell'ambito del dialogo politico e delle funzioni di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi Governi. I Parlamenti, per accrescere l'efficacia del proprio intervento, hanno infatti sviluppato, per un verso, metodi e criteri per verificare le valutazioni di impatto *ex ante* della Commissione europea e, per altro verso, introdotto previsioni legislative volte ad imporre ai Governi nazionali la predisposizione di relazioni tecniche, memorandum o note recanti la valutazione dell'impatto dei progetti normativi europei sull'ordinamento interno. Esempio è il caso dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 e di analoghe disposizioni previste nell'ordinamento di numerosi altri Stati membri.

Le Istituzioni dell'Unione hanno risposto a queste sollecitazioni dotandosi di strutture, procedure e criteri specifici oggetto peraltro di un costante affinamento.

In particolare, il pacchetto sulla migliore regolamentazione – presentato il 19 maggio 2015 dalla Commissione europea, e del quale la XIV Commissione sta svolgendo l'esame – ha introdotto o prospettato interventi ad ampio spettro per assicurare il miglioramento, nella fase di preparazione delle proposte legislative, della valutazione di tutti gli elementi rilevanti, in particolare dei dati fattuali e scientifici disponibili, al fine di assicurare che le proposte della Commissione prospettino la scelta degli strumenti migliori e meno onerosi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Le iniziative assunte dalla Commissione offrono un'occasione preziosa per i Parlamenti nazionali – incluso quello italiano e in particolare la Camera – per avviare una riflessione sugli strumenti e le metodologie per la valutazione *ex ante* ed *ex post* della normativa europea.

Per quanto attiene alla valutazione *ex ante* dei progetti legislativi europei, si pone l'esigenza di sviluppare criteri, parametri e strumenti per la trattazione della crescente mole di valutazioni trasmesse dalle Istituzioni dell'UE e dal Governo affinché gli organi della Camera possano svolgere un esame approfondito dei documenti dell'UE.

Merita ricordare a questo riguardo che la XIV Commissione ha, in più occasioni – anche nei documenti finali approvati in esito all'esame delle relazioni annuali sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità – evidenziato forti difficoltà riconducibili principalmente a due fattori.

Per un verso, le lacune e le criticità anche metodologiche delle valutazioni predisposte dalla Commissione europea che recano in particolare motivazioni non sempre circostanziate del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per altro verso, nonostante forti miglioramenti negli ultimi anni, l'assenza di standard qualitativi omogenei nelle relazioni trasmesse dal Governo alle Camere

ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 sui progetti legislativi dell'UE e, in taluni casi, il mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dalla legge.

Per quanto attiene alla valutazione *ex post*, sono al momento pochi e frammentari gli strumenti che consentono di verificare le valutazioni di impatto operate dalle Istituzioni europee sulla legislazione europea in vigore, anche al fine di far emergere e rendere facilmente individuabile i casi di c.d. *gold plating*, che peraltro nel nostro ordinamento è in linea di principio vietato, in relazione al recepimento delle direttive, dalla legge n. 234 del 2012.

Interessanti innovazioni sono prospettate anche a questo riguardo dalla proposta di accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216, capitolo VII), inclusa nel richiamato pacchetto della Commissione europea sul tema, che invita gli Stati membri, tra le altre cose, ad operare una distinzione chiara e visibile, in sede di trasposizione della legislazione o di attuazione del bilancio europeo, tra le norme derivanti direttamente dalla legislazione UE e quelle aggiunte per volontà del singolo Stato membro. L'accordo inoltre chiede di motivare e valutare l'impatto con specifico riferimento agli oneri amministrativi di eventuali norme procedurali o sostanziali ulteriori rispetto a quelle richieste dalla normativa UE. Solo tramite una valutazione specifica sarà infatti possibile stabilire se l'introduzione di norme ulteriori sia giustificata dalla specifica situazione nazionale, regionale e locale, o se invece costituisca un onere eccessivo ed ingiustificato.

Per approfondire gli aspetti sopra richiamati la XIV Commissione potrebbe svolgere un'indagine conoscitiva volta ad individuare le modalità per migliorare gli strumenti e le metodologie adottate per la valutazione d'impatto *ex ante* e *ex post* della normativa dell'UE; ciò anche al fine di definire eventuali interventi normativi migliorativi delle norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE.

In particolare, l'indagine potrebbe consentire di verificare concretamente quali siano i fattori di criticità e i meccanismi da migliorare o affinare a questo scopo in alcuni settori chiave della attività normativa europea, che incidono in misura significativa sulla produzione normativa statale e regionale, sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Tra questi settori, si pongono anzitutto, per la natura e l'intensità dell'intervento dell'Unione, la politica europea in materia di flussi migratori, la politica regionale, con particolare riguardo alla gestione dei fondi strutturali, e la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.

Nel corso dell'indagine si potrebbero svolgere audizioni dei seguenti soggetti:

Rappresentanti della Commissione europea, della Corte dei conti europea e di

altre Istituzioni ed organi dell'Unione;

Membri del Parlamento europeo;

Membri di altri Parlamenti nazionali dell'UE;

Rappresentanti del Governo;

Rappresentanti di Istituti, Agenzie ed Autorità indipendenti italiane ed europee;

Direttori generali o Capi Dipartimento presso i Ministeri interessati;

Rappresentanti di regioni (a livello di assemblee e di giunte) e di enti locali;

Associazioni e organizzazioni non governative;

Esperti.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato al 30 giugno 2016.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici» (nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che il testo, a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito, reca numerose modifiche ed integrazioni dei criteri di delega rispetto alla formulazione approvata e trasmessa dal Senato lo scorso 18 giugno 2015;

rilevato che il nuovo testo dell'articolo 1, comma 1, con riguardo ai termini assegnati al Governo per l'esercizio della delega, sostituisce il precedente termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge con la data del 18 aprile 2016, data fissata dalle direttive europee quale termine ultimo di recepimento da parte degli Stati membri;

preso atto che tale modifica appare idonea a superare il rischio del mancato rispetto del termine di recepimento, segnalato nel corso dell'esame del provvedi-

mento presso la XIV Commissione, in quanto atta a garantire che il decreto legislativo possa essere effettivamente adottato entro il termine ultimo di recepimento, prevenendo in tal modo l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

evidenziate le finalità della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative;

auspicato al riguardo che il Governo italiano si avvalga della facoltà, che l'articolo 71 della direttiva concede agli Stati membri, di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori, prevenendo che, se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico;

richiamata la novità in tema di criteri di selezione delle offerte, con cui si esprime una netta preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più

vantaggiosa secondo un approccio costo/efficacia, che deve includere criteri di natura ambientale, qualitativa o sociale connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2, della direttiva n. 24);

espresso in tale ambito apprezzamento per il criterio di delega di cui al comma *ss*), che prevede la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnano, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, sempli-

ficazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta;

ribadito che la revisione della disciplina europea si è resa necessaria per rispondere ad esigenze di chiarimento e tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia negli ultimi anni;

evidenziato che il provvedimento reca, tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega, anche quelli generali per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	247
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	247
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	253
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Ivan Catalano, in sostituzione del deputato Giovanni Monchiero, dimissionario.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Ambiente della Camera il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge C. 3194, già approvato dal Senato, che reca una delega al Governo per il recepimento di tre direttive europee di riordino della normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti. Si tratta, in particolare, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e della direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali » (acqua, energia, trasporti e servizi postali).

Il disegno di legge consta di un solo articolo.

In particolare, il comma 1, alinea, delega il Governo ad adottare, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:

l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento;

il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione dei decreti delegati dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi specifici elencati nelle lettere da *a)* a *iii-bis)*:

divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire (cosiddetto divieto di « *gold plating* ») (lettera *a)*;

adozione di un unico testo normativo denominato « Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006) (lettera *b)*;

assicurare, in linea con quanto previsto dallo *standard* europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (lettera *b-bis)*;

ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni (lettera *c)*;

predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie (lettera *d)*;

recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive (lettera *e)*;

previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia (lettera *e-bis)*;

puntuale indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali (lettera *e-ter)*;

semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento (lettera *f)*;

specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, con il controllo preventivo e successivo della Corte dei conti (lettera *g-bis)*;

individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina in coerenza con quanto previsto dalle tre direttive oggetto di recepimento (lettera *g-ter)*;

riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione (lettera *h)*;

rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (lettera *i)*;

armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive attraverso, tra l'altro, l'unificazione delle banche dati esistenti in tale ambito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi (lettera *l)*;

definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria (lettera *m*);

revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico (lettera *n*);

rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, cui sono attribuiti poteri di controllo, raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante, fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa (lettera *o*);

individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo, l'ANAC è tenuta a trasmettere alle Camere apposite relazioni (lettera *p*);

revisione della disciplina dettata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di consentire all'ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell'impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull'esperibilità dell'autotutela deve essere assunta (lettera *rr*);

individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura (lettera *q*);

riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con possibilità di utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE), e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti (lettera *r* e *s*);

introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti e riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti medesime da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo (lettera *t*);

revisione e miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto e delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza (lettera *u*);

obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria. (lettera *v*);

contenimento del ricorso alle varianti in corso d'opera, prevedendo anche uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (lettera *z*);

utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta (lettera *aa*);

utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto (lettera *bb*);

istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici (lettera *cc*);

garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea (lettera *dd*);

rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante (lettera *ee*);

istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori (lettera *ff*);

revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza (lettera *ff-bis*);

limitazione del ricorso all'appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo per le opere puntuali, esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare (lettera *gg*);

revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici (lettera *hh*);

revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che venga destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alle fasi della programmazione degli investimenti, della predisposizione dei bandi, del controllo delle relative procedure, dell'esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi (lettera *ii*);

razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità (lettera *mm*);

revisione del sistema di qualificazione degli operatori (lettera *nn*) e della disciplina in materia di avvalimento (lettera *oo*);

razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali (lettera *pp*);

miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici (lettera *qq*);

valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale (lettera *ss*);

istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti (lettera *tt*);

introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, attraverso l'introduzione di « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera *uu*);

previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva (lettera *vv*);

disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l'altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle direttive europee, ossia quelle indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE. È stato in proposito precisato che, per quanto riguarda le concessioni nel settore idrico, venga rispettato l'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 (lettera *zz*);

obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici,

già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato (lettera *aaa*);

revisione della disciplina dell'affidamento delle concessioni autostradali (lettera *bbb* e *ccc*);

individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità (lettera *ddd*);

promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto (lettera *eee*);

trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto (lettera *fff*);

introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lettera *ggg*);

introduzione di una disciplina specifica per il subappalto (lettera *hhh*);

«superamento» delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo») e aggiornamento e revisione del piano generale dei trasporti e della logistica (lettera *iii-bis*).

I commi 2 e 3 disciplinano le modalità e le procedure per l'esercizio della delega, prevedendo, fra l'altro, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Il testo interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice. Si prevede, infatti, per un verso, l'abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ad opera del decreto legislativo di riordino e, per l'altro, che,

sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (ultimo periodo del nuovo comma 3).

Il comma 4 dispone che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge in esame che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Tale previsione appare lesiva delle competenze legislative in materia di «lavori pubblici» garantite a questi enti dai rispettivi statuti.

Il comma 5 prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Ulteriori disposizioni direttamente applicabili riguardano:

il divieto, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, dell'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale (comma 7);

l'introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale nei casi di successione delle imprese nel contratto di appalto nelle attività di *call center*, prevedendo che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva (comma 7-*bis*).

Il comma 8 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di

garanzia globale di esecuzione (cosiddetta *performance bond*).

Il comma 9 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Sottopone pertanto all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con due condizioni e una osservazione (*vedi allegato 1*).

Il senatore Roberto COTTI (M5S) propone l'espressione di un parere contrario, in quanto l'articolo 1, comma 4, lede in maniera esplicita le competenze delle Regioni a statuto speciale.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, sottolinea come il parere sia sufficientemente chiaro nel ribadire le prerogative delle Regioni a statuto speciale. Fa presente in proposito che, in caso di mancato accoglimento della condizione formulata, motivata da ragioni di ordine costituzionale, il parere della Commissione deve

essere inteso nella sostanza come un parere contrario. Rileva che le Regioni a statuto speciale sono in ogni caso tenute all'applicazione della normativa europea. Richiama peraltro l'opportunità di una chiara definizione del riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia oggetto del provvedimento in esame e riformula conseguentemente la proposta di parere, trasformando l'osservazione in un'ulteriore condizione.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

ALLEGATO 1

**Delega recepimento direttive appalti e concessioni
(Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato)****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3194, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 marzo 2015 nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007,

n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);

rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);

rilevato altresì che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato inserito all'articolo 1, comma 1, il criterio di delega di cui alla lettera *iii-bis*), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni

della cosiddetta « legge-obiettivo » (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica;

rilevato che l'articolo 1, comma 4, prevede l'applicazione dei principi della legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, risultando così lesivo delle competenze legislative in materia di « lavori pubblici » garantite a questi enti dai rispettivi statuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *iii-bis*), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cosiddetta « legge-obiet-

tivo » (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, sia integrato con la previsione che il livello di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure previste non deve essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente;

2) all'articolo 1, sia soppresso il comma 4;

e con la seguente osservazione:

verifichi altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia.

ALLEGATO 2

**Delega recepimento direttive appalti e concessioni
(Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3194, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 marzo 2015 nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007,

n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);

rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);

rilevato altresì che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato inserito all'articolo 1, comma 1, il criterio di delega di cui alla lettera *iii-bis*), che prevede, fra l'altro, il superamento

delle disposizioni della cosiddetta « legge-obiettivo » (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica;

rilevato che l'articolo 1, comma 4, prevede l'applicazione dei principi della legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, risultando così lesivo delle competenze legislative in materia di « lavori pubblici » garantite a questi enti dai rispettivi statuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *iii-bis*), che prevede, fra l'altro, il superamento delle

disposizioni della cosiddetta « legge-obiettivo » (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, sia integrato con la previsione che il livello di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure previste non deve essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente;

2) all'articolo 1, sia soppresso il comma 4;

3) sia inserito nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione dell'onorevole Giovanni Burtone e del Presidente della Commissione speciale di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana, Nello Musumeci (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	257
AVVERTENZA	258

Mercoledì 7 ottobre 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione dell'onorevole Giovanni Burtone e del Presidente della Commissione speciale di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana, Nello Musumeci.
(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione dell'onorevole Giovanni Burtone e del Presidente della Commissione speciale di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana, Nello Musumeci.

Nello MUSUMECI, *Presidente della Commissione speciale di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana*, e l'onorevole

Giovanni BURTONE svolgono un intervento sul tema oggetto dell'audizione, riguardante la commemorazione della strage di Capaci avvenuta a Militello Val di Catania il 23 maggio 2015.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Mario Michele GIARRUSSO (M5S), Salvatore TORRISI (AP), Ciro FALANGA (AL-A), Giuseppe PAGANO (AP), e i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Francesco D'UVA (M5S), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Claudio FAVA (MISTO-PSI-PLI).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Nello MUSUMECI, *Presidente della Commissione speciale di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana*, e l'onorevole Giovanni BURTONE, rispondono ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, a causa del concomitante avvio dei lavori dell'Assemblea del Senato, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunica quindi che, l'ufficio di presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dello scorso 1° ottobre, ha convenuto di calendarizzare per domani una proposta di deliberazione di trasmissione di atti all'autorità giudiziaria. Comunica altresì che la Commissione è stata invitata a partecipare, il prossimo 26 ottobre 2015, ad un convegno sul ruolo delle Università e del mondo accademico per la legalità, organizzato a Cosenza dal Rettore dell'Università della Calabria (UNICAL), insieme ai rettori delle principali università del Meridione. Per tale missione auspica una significativa presenza, insieme alla Presidente, dei membri della Commissione, che sono pertanto tutti invitati a partecipare.

Avverte infine che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già prevista per la giornata odierna, avrà luogo domani alle 13,45.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOI), Serafino Zucchelli e Mario Carena	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOI), Serafino Zucchelli e Mario Carena.

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Onaosi il presidente Serafino Zucchelli, accompa-

gnato dal direttore generale, Mario Carena, e dal componente del consiglio di Amministrazione, Giorgio Cavallero.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, sui bilanci consuntivi Onaosi 2011-2013, preventivi 2012-14 e sul bilancio tecnico attuariale il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente* e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Serafino ZUCCHELLI, *presidente dell'Onaosi*, che consegna documentazione alla Commissione e Mario CARENA, *direttore generale dell'Onaosi*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Onaosi, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia

pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	261
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	261

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono per l'Agenzia delle entrate il direttore, Rossella Orlandi, il vicedirettore, Gabriella Alemanno, e il direttore centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, Franco Maggio.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Paolo PETRINI (PD) e Alessandro PAGANO (AP), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PDL XVII), la deputata Carla RUOCCO (M5S), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, e Franco MAGGIO, *direttore centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262
COMMISSIONE PLENARIA:	
Variazione nella composizione della Commissione	262
Comunicazioni del Presidente	262
Audizione del dottor Sergio Dini e del dottor Benedetto Roberti, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Padova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	263

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 7 ottobre 2015.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che il 6 ottobre 2015 la Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Palladino in sostituzione del deputato Andrea Romano, dimissionario.

Nel ringraziare, anche a nome degli altri componenti della Commissione, il collega dimissionario, rivolge al deputato Palladino un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

di affidare al generale Scriccia e al maresciallo Pinna l'incarico di procedere alla selezione e acquisizione della documentazione richiesta dalla Commissione ad alcune agenzie di stampa;

di incaricare il RIS di Roma di svolgere alcuni accertamenti tecnici sulla documentazione video e fotografica in corso di acquisizione;

di svolgere alcuni approfondimenti istruttori concernenti la strage di via Fani, delegando i relativi adempimenti alla dottoressa Picardi, al generale Scriccia e al maresciallo Pinna;

di autorizzare lo svolgimento di due missioni: la prima del colonnello Pinnelli e del luogotenente Boschieri, in Lombardia e la seconda, della dottoressa Picardi, del generale Scriccia e del maresciallo Pinna, a Napoli;

di affidare, previa acquisizione del consenso dell'interessato e completamento

della prescritta procedura di autorizzazione, un incarico di collaborazione a titolo gratuito e a tempo parziale al dottor Paolo D'Ovidio, sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma.

Comunica, inoltre, che:

il 5 ottobre il generale Scriccia ha depositato una relazione di libera consultazione e il verbale riservato dell'escusione di una persona informata dei fatti;

sempre il 5 ottobre il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato il verbale – di libera consultazione – dell'acquisizione di documentazione fotografica presso un quotidiano e una nota – anch'essa di libera consultazione – concernente l'esecuzione di un incarico ricevuto;

il 6 ottobre il dottor Donadio ha depositato una nota istruttoria di libera consultazione concernente l'odierna audizione dei dottori Dini e Roberti;

il 7 ottobre il generale Scriccia ha depositato il verbale – di libera consultazione – dell'acquisizione di documentazione fotografica presso un quotidiano;

il colonnello Ripani, comandante del RIS dei carabinieri di Roma, ha fatto pervenire per le vie brevi copia della documentazione illustrata nel corso della sua audizione del 30 settembre; tale documentazione è in parte libera e in parte segreta;

con nota pervenuta il 1° ottobre, l'Ufficio rapporti con il Parlamento del Ministero degli affari esteri ha trasmesso documentazione libera e riservata concernente un latitante;

con mail del 2 ottobre, il dottor Monastero ha comunicato di non avere il tempo necessario per rispondere ai quesiti formulati per iscritto dopo la sua audizione del 19 marzo e, per tale ragione, si scusa con la Commissione;

il 6 ottobre è pervenuta una nota riservata del direttore dell'AISI, generale Esposto, con la quale si risponde ad una richiesta di informazioni della Commissione;

l'Archivio storico del Senato, con nota di libera consultazione pervenuta il 6 ottobre, ha comunicato l'avvenuta declassifica di due documenti acquisiti dalla Commissione tra gli atti della Commissione Mitrokhin;

il Ministro della giustizia Orlando, con nota pervenuta il 6 ottobre, ha trasmesso la documentazione riservata richiesta con riferimento ad alcuni detenuti e a un istituto penitenziario;

il 6 ottobre è pervenuta, per il tramite del ROS dei carabinieri di Perugia, documentazione riservata acquisita presso la Procura della Repubblica di Perugia;

il 7 ottobre è pervenuto un esposto di libera consultazione del presidente dell'Anavafaf Falco Accame.

Audizione del dottor Sergio Dini e del dottor Benedetto Roberti, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Sergio Dini e del dottor Benedetto Roberti.

Sergio DINI e Benedetto ROBERTI, *sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Padova*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, e i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD), ai quali replicano Sergio DINI e Benedetto ROBERTI, *sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Padova*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Dini e il dottor Roberti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	4
AVVERTENZA	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	110

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Emendamenti C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-3264-A	120
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	120
5-06573 Nuti: Sulla selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato bandita dal comune di Palermo nel dicembre 2014	120
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	134

5-06574 Sisto: Sulle graduatorie delle procedure concorsuali dell'amministrazione economico-finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	121
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	135
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole) ...	124
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	136
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	125
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	127
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	137
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	143
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del Gruppo MoVimento 5 Stelle)	145
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	146
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	139

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e proposte di riformulazione del Relatore</i>)	148

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Danilo Errico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
AVVERTENZA	157

V Bilancio, tesoro e programmazione**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di EUR Spa sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	160
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
AVVERTENZA	166

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	167
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167

RISOLUZIONI:

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	183
<i>ALLEGATO (Testo riformulato della risoluzione)</i>	185
7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	183
7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili	184
---	-----

AVVERTENZA	184
------------------	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	189

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	191
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	194
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	195

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di iniziativa popolare C. 1647 De Menech recante Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile, di rappresentanti di Legambiente	192
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06575 Marroni: Sulla realizzazione della « Città dello sport » di Tor Vergata	192
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	196
5-06576 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza del ponte di Santa Margherita nel comune di Borgo Velino	193
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	198
5-06577 Mannino: Sulla riduzione delle opere infrastrutturali prioritarie operata dal Programma delle infrastrutture strategiche 2015	193
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	199
5-06578 Castiello e Catanoso: Sull'assetto viario della Sicilia	193
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	208
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	221
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi e C. 2868 Allasia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2522</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3315 (DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione)	222
--	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	222
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223

RISOLUZIONI:

7-00749 Rizzetto: Iniziative per la ricollocazione di lavoratori già occupati presso la società <i>Getek Information Communication Technology</i> (<i>Discussione e rinvio</i>)	225
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.	
--	--

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	226
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	228

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	230
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	234

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi e C. 3248 Mantero).	
Rappresentanti di Confcommercio	233
Rappresentati del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari	233
Rappresentanti di WWF, Legambiente e Associazione <i>Greenaccord</i>	233

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	233
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237

XIV Politiche dell'Unione europea

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea (<i>Deliberazione</i>)	238
ALLEGATO 1 (<i>Programma dell'indagine</i>)	242

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	245

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	247
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	247
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	253
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione dell'onorevole Giovanni Burtone e del Presidente della Commissione speciale di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana, Nello Musumeci (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	257
AVVERTENZA	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI), Serafino Zucchelli e Mario Carena	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	261
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	261

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262
COMMISSIONE PLENARIA:	
Variazione nella composizione della Commissione	262
Comunicazioni del Presidente	262
Audizione del dottor Sergio Dini e del dottor Benedetto Roberti, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Padova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	263

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,40



17SMC0005280